



*GENERAL COURSE - “DIRITTI UMANI E
INCLUSIONE”*

**UN MONDO PARALLELO,
OLTRE LE MURA DEL
CARCERE**

Oscar Chander, Pierandrea Volpato, Nadia Rozestraten,
Debora Mosca, Giorgia Bisterzo

INDICE

1) LA DIGNITÀ UMANA DENTRO LE MURA DEL CARCERE

- 1.1 Il riconoscimento della dignità umana come valore prioritario**
- 1.2 La condanna della Corte di Strasburgo e la sentenza pilota**
- 1.3 Verso una visione non “carcero-centrica”**
- 1.4 Raccomandazioni per il miglioramento della vita detentiva**
- 1.5 Un piccolo inciso sull’istruzione**
- 1.6 La territorialità della pena**
- 1.7 Il sovraffollamento delle carceri: un problema strutturale**
- 1.8 Un modello di inclusione della persona reclusa: il carcere di Bollate**

2) LA REALTÀ CARCERARIA ANALIZZATA DA UNA PROSPETTIVA SOCIOLOGICA

- 2.1 Il carcere come istituzione totale**
- 2.2 Il concetto di “prigionizzazione”**
- 2.3 The “pains of imprisonment”**
- 2.4 Ruoli e subculture all’interno del sistema penitenziario**
- 2.5 Il fallimento del sistema carcerario**
- 2.6 Regole minime ONU**
- 2.7 Regole penitenziarie europee**

3) APPROFONDIMENTO SULLA TRASFORMAZIONE STORICO-NORMATIVA DELL’ISTITUZIONE CARCERARIA.

- 3.1 L’evoluzione storica delle carceri**
 - 3.1.1 Dall’antichità alla società feudale**
 - 3.1.2 La nascita dell’istituzione carceraria moderna**
 - 3.1.3 I primi istituti carcerari in Italia**
- 3.2 La questione penitenziaria**
 - 3.2.1 Lo sviluppo della detenzione nel corso del Settecento**

- 3.2.2 L'illuminismo**
- 3.2.3 I congressi internazionali penitenziari**
- 3.2.4 I principali sistemi penitenziari adottati durante l'Ottocento**
- 3.3 La legislazione carceraria dall'Unità all'avvento del Fascismo**
 - 3.3.1 Il "Codice Penale Zanardelli", 1891**
 - 3.3.2 Rivista di discipline carcerarie**
 - 3.3.3 Riforme nell'età giolittiana**
 - 3.3.4 Dal 1921 al 1923: le riforme dell'ordinamento carcerario**
- 3.4 Il "Codice Rocco", 1930**
- 3.5 Il secondo dopoguerra**
- 3.6 La riforma penitenziaria, 1975**
- 3.7 La "Legge Gozzini" e il nuovo codice di procedura penale**
- 3.8 Dal 2000 ad oggi**

4) IL RUOLO FONDAMENTALE DELL'ISTRUZIONE PER IL MONDO CARCERARIO

- 4.1 Istruzione scolastica, Professionale e Universitaria all'interno del carcere**
- 4.2 Breve storia dell'istruzione in carcere: dallo Statuto Albertino alle ultime riforme degli anni 2000**
- 4.3 L'istruzione nel regolamento di esecuzione del 2000: una svolta significativa**
- 4.4 Cenni sulla normativa comunitaria e internazionale**
- 4.5 L'istruzione penitenziaria alla luce della normativa costituzionale**
- 4.6 La pesante situazione attuale e le aspettative per il futuro**

5) IL LAVORO: UN'OPPORTUNITA' INDISPENSABILE PER LA PERSONA RECLUSA

- 5.1 La trasformazione del concetto lavoro per il soggetto in stato di detenzione**
- 5.2 Il rischio di "infantilizzazione"**

5.3 La correlazione tra lavoro e carcere: recidiva e grafici

5.4 Le diverse tipologie di lavoro all'interno del carcere

5.5 Modelli di inclusione in Veneto

5.6 Dalla realtà lavorativa intra-carceraria a quella extra-carceraria

“Il carcere è un luogo di sosta, di passaggio per chi ha sbagliato, luogo ideato per permettere di ripensare all’errore commesso: si deve allora superare la colpa per arrivare alla responsabilità. La pena deve diventare diritto e non solo punizione. Deve essere il diritto di poter avere un tempo nuovo”.¹

Cit. Mario Tagliani



INTRODUZIONE

Il nostro gruppo, formato da Oscar Chander, Pierandrea Volpato, Nadia Rozestraten, Debora Mosca Giorgia Bisterzo, ha deciso di affrontare la tematica riguardante i diritti e l’inclusione della persona con esperienza di detenzione. È stato scelto questo argomento essenzialmente per due motivi: in primo luogo perché parlando di inclusione all’interno del General Course “Diritti umani e inclusione” non si è fatto alcun riferimento alla realtà carceraria, che secondo noi dovrebbe essere “inclusa”, appunto, in questi studi. In secondo luogo perché l’argomento ha suscitato particolare interesse in noi.

¹ TAGLIANI M. (2014), *Il maestro dentro. Trent’anni tra i banchi di un carcere minorile*. Add editore.

Il carcere è un mondo poco conosciuto se non tramite notizie di cronaca che riportano continui episodi di delinquenza e di devianza. In questi casi, spesso il reo viene dipinto con tinte fosche quasi a volerne rimarcare la diversità rispetto alla gente comune. Chi ha la possibilità di conoscere un po' più approfonditamente l'istituzione carceraria, come del resto chi è costretto a trascorrerci forzatamente un periodo della sua vita, si rende conto ben presto che si tratta di un mondo parallelo a quello in cui siamo abituati a vivere.

Leggendo quanto scritto in letteratura a tal proposito, abbiamo approfondito l'analisi di alcuni aspetti legati alla vita carceraria e le possibili conseguenze della vita detentiva.

Numerosi autori hanno evidenziato come l'isolamento sociale dell'individuo possa rendere più difficoltoso un suo successivo reinserimento nel mondo "esterno" ed altre ricerche hanno rivelato come una vita carceraria volta a facilitare il contatto della persona reclusa con la società abbia invece effetti benefici su essa stessa.

Quindi, ci siamo legittimamente chiesti se la risposta fornita dal carcere al reo fosse solo punitiva oppure se avvalorasse anche, in qualche modo, ciò che è scritto nell'Art. 27 della Costituzione Italiana. (Art.27 comma 3 Cost. Italiana "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*"). In questo articolo, infatti, si evince chiaramente che la sanzione penale deve avere "funzione rieducativa" a favore del condannato.

L'area della marginalità costituisce allo stesso tempo, per la società, sia un costo che un'opportunità. Offrire nuove opportunità a coloro che non ne hanno mai avute o le hanno mancate significa offrirle a tutta la popolazione. Una persona reinserita è una persona che non pesa economicamente sui servizi sociali, che esce dai circuiti dell'illegalità, che non crea allarme sociale, che produce risorse invece di consumarle.

Il perno della questione dell'inclusione sociale che proporremo sta tutto nel superamento dell'onda pregiudiziale che le persone recluse si trovano accollate una volta uscite dall'istituto penitenziario, in tutti gli ambiti di vita tra i quali in primis quello professionale ed umano.



Tra le varie proposte finalizzate al superamento di suddetta onda pregiudiziale riteniamo l'istruzione un'arma fondamentale, attraverso la realizzazione da parte di quest'ultima di iniziative i cui scopi mirino a far concepire le persone recluse come "normali" e non come "diverse". L'azione deve essere rivolta, perciò, anche ai responsabili dell'istruzione stessa, favorendo la formazione di insegnanti preparati e attivi rispetto a tali tematiche, in grado di prevenire ogni tipo di discriminazione. Inoltre, come riporteremo in seguito, riteniamo che la piena inclusione sia un obiettivo da raggiungere mediante un radicale mutamento della logica individualistica. *"Può capitare a chiunque, anche a voi di finire in galera. Al contrario, è probabile che non vi capiti affatto. Tuttavia, anche se non andrete dentro, c'entrate. C'entriamo tutti"*². Ed è proprio questo il punto: il carcere deve diventare un problema di tutti noi, deve diventare tema di incontri e dibattiti, deve essere portato alla conoscenza di tutti quanti, perché solo in questo modo si può sperare in un radicale cambiamento dell'intero mondo dell'esecuzione penale: nessuna riforma può andare a buon fine se non riesce ad affondare le proprie radici in un sentire collettivo innovativo. È necessario che l'intera società operi nella prevenzione attraverso l'educazione ai veri valori della vita, al rispetto della legalità, alla riduzione delle situazioni di povertà morale e spirituale che creano la violenza e la criminalità.

Ciononostante, come asserì all'epoca E. Durkheim, la criminalità e in particolar modo, il reato, non sono da considerare sempre degli elementi negativi per la società: infatti, stimolandone la reazione sociale, il crimine rinforza il sentimento collettivo che sostiene la conformità alle norme sociali. Inoltre, per la prima volta,

² SOFRI A. (1993), *Le prigionie degli altri*. Sellerio Editore, Palermo.

grazie a questo autore, il crimine non viene più considerato patologico, ma piuttosto viene ritenuto un fenomeno normale e talora necessario, inteso come normale risposta degli individui alle spinte anomiche della società. Secondo egli, il crimine contribuisce a creare un senso di solidarietà tra i membri i cui legami sono rafforzati dall'individuazione del colpevole; la pena, in un certo senso, celebra i valori sociali mentre la paura di umiliazione e la vergogna portano i soggetti a rispettare il diritto; il crimine, in sintesi, può anche mettere in guardia la società rispetto alla necessità di fare qualcosa, rispetto al mutamento sociale e alla comparsa di forme inedite di comportamento o di innovazione nei valori. Lo stesso criminale, rivalutato come attore, sarà dotato di funzioni specifiche, infatti egli: *“non appare più come un essere radicalmente insocievole. Il criminale non va considerato una specie di elemento parassitario, un corpo estraneo e inammissibile, introdotto in seno alla società. Il criminale è un agente regolare della vita sociale”*.

Apprestandoci ad analizzare il carcere e le persone con esperienza di detenzione dal punto di vista della dignità umana, da quello sociologico-giuridico, storico-normativo, dell'istruzione e del lavoro, ci teniamo a sottolineare che in questo elaborato utilizzeremo i termini: persona reclusa, persona detenuta, persona con esperienza di reclusione, persona con esperienza di detenzione, persona che ha ricevuto una condanna, e non: carcerato, detenuto, condannato. Ciò per sottolineare il fatto che questi individui, prima di venire etichettati come carcerati, detenuti, condannati, termini di per sé non dispreziati ma tantomeno idonei per ragionare in un'ottica inclusiva, sono soggetti titolari di diritti internazionalmente riconosciuti come fondamentali, in primis dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) e successivamente dai due Patti internazionali, rispettivamente sui diritti civili e politici, e sui diritti economici, sociali e culturali (adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966 ed entrati in vigore nel 1976).

“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, perché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione” Cit. Voltaire

1) LA DIGNITA' UMANA DENTRO LE MURA DEL CARCERE, *a cura di Oscar Chander.*



"Lo Stato costituzionale contemporaneo trova la sua premessa antropologico-culturale nel riconoscimento e nella tutela della dignità umana" (Häberle).

Suddetta citazione riassume in sé i valori fondamentali dell'ordinamento e si pone come fonte di legittimazione generale di ogni tipo di autorità. In questo senso, la dignità della persona è il fondamento di tutto il sistema costituzionale dei diritti e dei poteri.

1.1) Il riconoscimento della dignità umana come valore prioritario

Come è facile osservare, il contesto nel quale la restrizione della libertà raggiunge il grado massimo consentito dalla Costituzione è il carcere. Per il principio che ora è stato ricordato, la dignità umana deve rimanere integra anche dentro le mura del

carcere. **La dignità umana** si sostanzia nel diritto al “rispetto”, sintesi di riconoscimento e di pari considerazione delle persone; in essa libertà ed eguaglianza si fondono. Entrambe le componenti della dignità potranno subire, per motivi di sicurezza, limitazioni, ma non si potrà mai accettare che il valore della persona, nel suo complesso, possa essere sminuito per effetto della restrizione in carcere. Né potrebbe essere invocato, in contrario, il disvalore degli atti delittuosi compiuti dalla persona reclusa. Di fronte a questa possibile obiezione, si deve affermare con chiarezza un principio, che potremmo definire intrinseco allo stesso concetto di dignità umana: **essa non si acquista per meriti e non si perde per demeriti**. Dignità e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana. Ciò non è consentito a nessuno e per nessun motivo.

“Una piena tutela della dignità umana si può ottenere, in generale, solo se si persegue l’obiettivo della massima espansione dei diritti fondamentali intesi come sistema” (sentenza n. 317 del 2009). Anzi la dignità è, come si accennava prima, la misura dello stato di attuazione del sistema delle libertà e dei diritti emergente dalla Costituzione. Ogni intervento legislativo o giurisdizionale che incide, anche in vista di una maggiore tutela, su un diritto fondamentale, deve essere valutato alla luce dell’effetto complessivo sull’intero sistema dei diritti che compone, sul piano sostanziale, il profilo giuridico della dignità umana.

Se quanto detto prima è vero, si deve ulteriormente osservare che i singoli diritti che compongono la dignità umana devono essere intesi al massimo della loro possibilità di espansione, considerando ovviamente le esigenze di sicurezza della custodia, che ineriscono alla tutela dei diritti dei terzi. Tuttavia, nella società odierna, vi è un sentimento di insicurezza sociale che ha come sua più naturale reazione l’ostracizzazione del diverso, nel tentativo di allontanare da sé e dai propri cari, individui che sono considerati "irrecuperabili". Ma un’applicazione della pena costituzionalmente orientata, volta alla rieducazione del condannato (**art.27 Cost.**), deve necessariamente discostarsi dal modello di carcerazione massiccia oggi vigente ed accogliere contestualmente le teorie critiche secondo le quali la carcerazione sancisce la definitiva espulsione del recluso dal tessuto sociale,


aggravando l'orientamento deviante e finendo per restituire alla società un individuo peggiore di quello che è entrato. In una parola, un futuro recidivo.

Su ciò deve basarsi, da un punto di vista costituzionalistico, il diritto ad usufruire di *misure alternative al carcere*, quando la loro applicazione non sia in concreto impedita da ragionevoli motivi di sicurezza, valutabili dal giudice, caso per caso. Il principio che può trarsi dalle considerazioni che precedono è quello della tendenziale prevalenza assiologica delle misure alternative rispetto alla reclusione in carcere, da ritenersi, una *extrema ratio*. Non si può dubitare infatti che, in via generale e fatte salve le eccezioni da valutarsi singolarmente, la detenzione domiciliare, ad esempio, sia più consona al mantenimento di dignitose condizioni di vita di quanto possa esserlo la restrizione in un istituto di pena, per quanto lo stesso possa essere dotato di strutture non disumane, come purtroppo di frequente accade.

Utilizzo delle misure alternative in cinque sistemi penitenziari

Da sapere

I dati provengono dai rapporti space I e II del consiglio d'Europa.




Il nucleo centrale delle motivazioni è sempre quello della necessità di considerare il caso singolo nelle sue peculiarità. Ciò significa che la persona, nella sua irripetibile identità, deve essere trattata per quello che è realmente e per i fatti realmente commessi, nella loro contestualità storica e sociale. La legge generale e astratta, indispensabile presidio dello Stato di diritto, non può convertirsi in una fredda e preordinata valutazione degli innumerevoli casi della vita, nella quale la dignità della persona sia in anticipo sacrificata ad esigenze di difesa sociale ritenute, senza bisogno di specificazioni, sempre e comunque prevalenti.

Dopo aver chiarito il punto fondamentale della permanenza della titolarità, in capo alla persona reclusa, di tutti i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, si deve richiamare l'attenzione sul terzo comma **dell'art. 27 della Costituzione** che vieta le pene che consistano in trattamenti contrari al senso di umanità. A questa

prescrizione corrispondono sia **l'art. 3 della Corte Europea dei diritti umani** (CEDU), che vieta la tortura e le pene che consistano in trattamenti inumani e degradanti, ed un precetto simile contenuto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oggi incorporata nel Trattato di Lisbona.

La “*disumanità*” della pena deve ritenersi in radicale contrasto con il rispetto della dignità umana e non può essere in alcun caso né ammessa né tollerata. La Corte costituzionale italiana, con la sentenza n.12 del 1966, ha dichiarato che la doppia prescrizione di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione deve essere intesa in senso unitario, posto che “*un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato*”. Lo stato di prostrazione determinato da condizioni carcerarie inumane costituisce un ostacolo al processo di re-orientamento del detenuto verso i valori della socialità e della legalità. La pena finisce per apparire non la giusta conseguenza della sua condotta illecita, ma una vendetta dell'autorità, che non si limita a privarlo della libertà personale, ma lo umilia sottraendogli le condizioni minime di vita dignitosa, cui ogni essere umano ha diritto, come si diceva prima, indipendentemente dai suoi meriti o dai suoi demeriti.

1.2) La condanna della corte di Strasburgo e la sentenza pilota



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Una delle ragioni che non permettono di procrastinare ulteriormente tale processo di cambiamento, e che interessa in modo particolare le istituzioni pubbliche, risiede nell'esigenza di ottemperare al dettato della Corte Europea dei diritti dell'uomo con le sentenze *Sulejmanovic* e *Torreggiani*, quest'ultima nota come **sentenza pilota**. L'organo sovranazionale ricorre a questa procedura qualora i fatti all'origine dei ricorsi presentati davanti alla sua Corte rilevino un problema strutturale o sistemico, che esula dalle violazioni lamentate dai ricorrenti, nei singoli ricorsi prestatati davanti adesso, e che in quanto tali potrebbero dar vita alla pedissequa presentazione di ricorsi analoghi. Del resto, il fatto che si fosse di fronte a una violazione sistemica dell'art. 3 CEDU è dimostrato, non solo dai numerosi ricorsi pendenti davanti alla Corte di Strasburgo e aventi comune denominatore, ma anche dall'inefficacia degli stessi provvedimenti di emergenza posti in essere dallo Stato condannato, che non hanno trovato soluzione al sovraffollamento carcerario.

Tale condanna, rispondente alla necessità di vietare qualunque forma di tortura e trattamenti o pene disumani o degradanti, ha preso le mosse dalla strutturale inadeguatezza degli spazi detentivi, aggravata dal persistente sovraffollamento, nonché dalla mancanza di efficaci strumenti giuridici capaci di sanare tale violazione dei diritti dei detenuti e di fornire un'adeguata riparazione del danno prodotto dalle suddette condizioni. La Corte di Strasburgo, ha ritenuto che le condizioni di sovraffollamento carcerario, rilevate negli istituti di pena italiani,

provochino una situazione di sofferenza nei detenuti, che va ben oltre il naturale disagio di chi non dispone più della sua libertà personale. Questa pronuncia della CEDU applica un principio generale cui si accennava prima e che conviene formulare con maggiore chiarezza: lo Stato non ha il diritto di infliggere afflizioni aggiuntive a quelle che derivano in modo diretto e inevitabile dalla privazione di libertà. Poiché la persona umana consiste nell'unione inscindibile di corpo e spirito, ogni situazione di estrema costrizione fisica, di mancanza di beni essenziali per una vita decente si converte in una lesione della dignità. Come ha notato la Corte, anche la mancanza di un'adeguata ventilazione o di acqua calda possono integrare, assieme al sovraffollamento, le condizioni inumane e degradanti vietate dall'art. 3 della Convenzione.

Occorre abbandonare definitivamente la precedente visione culturale, che riteneva tollerabili condizioni, anche estreme, di disagio dei detenuti, come deterrente perché gli stessi prendessero coscienza della gravità dei loro comportamenti antisociali. Anche in questo campo, la violenza genera violenza, il degrado fisico e ambientale contribuisce ad aumentare, o addirittura a creare, il degrado morale. Non vi è peggiore violenza di quella che costringe a rinunciare al proprio pudore, alla propria igiene personale, alla propria esistenza individuale, che impedisce, o rende molto difficili, attività culturali, relazioni umane ispirate al rispetto reciproco, condizioni favorevoli alla propria elevazione spirituale. In tal modo la persona viene privata di sé stessa, ridotta a numero, portata a nutrire sentimenti di rivalsa verso la società e di disprezzo per una legalità che non vede osservata nei suoi confronti, mentre, come osserva la CEDU, si trova in uno stato di particolare vulnerabilità dovuto al totale assoggettamento all'autorità penitenziaria.

In ogni caso, il miglioramento delle condizioni materiali delle carceri italiane sembra la via maestra per avviarsi a risolvere il problema.

1.3) Verso una visione non “carcerocentrica”

L'investimento in umanità è il migliore degli investimenti possibili; nella distribuzione delle risorse esso dovrebbe, anzi deve, avere la priorità assoluta. Un paradosso è quella della *ratio* sottesa ad una politica di “risparmio” sulle condizioni materiali delle carceri. Non si uccidono gli esseri umani nella loro fisicità, ma se ne distrugge la dignità, li si annulla come persone, nel senso “alto” voluto dall'art. 2 della Costituzione. Né si può dimenticare che l'art. 3 non si limita a proclamare l'uguaglianza davanti alla legge, ma premette alla stessa eguaglianza giuridica la “**pari dignità sociale**”. Possiamo dire che i detenuti nelle carceri italiane abbiano “pari dignità sociale” rispetto agli altri cittadini? Possiamo dire che ciò è giustificato dai loro reati? Certamente no, se accettiamo il presupposto che la dignità non si acquista per meriti e non si perde per demeriti. L'impegno profuso in tal senso nasce dalla consapevolezza di essere di fronte a un problema culturale, prima ancora che normativo: già in passato i ripetuti tentativi di aprire il sistema verso una visione *non carcerocentrica* dell'esecuzione penale sono stati seguiti da altrettanti momenti di chiusura che hanno reso vani i progressi in tale direzione.

L'individualizzazione dell'offerta rieducativa ed il recupero sociale della persona reclusa, attraverso una risistemazione organica della legge penitenziaria che si allontani da una risposta penale carcerocentrica e sposti il baricentro dalla fase dell'esecuzione penale a quella della cognizione, alla valutazione attenta di ciò che è più adatto per la persona reclusa, in vista del suo graduale reinserimento nella collettività, è il nocciolo di suddetta trasformazione culturale.

Il presupposto essenziale e irrinunciabile da cui si deve partire quando si parla di pena e della sua funzione perciò, è che la pena stessa non identifica la rieducazione con il pentimento interiore, ma si riferisce al concetto di relazione, legato alla vita sociale ed orientato al ritorno del soggetto nella comunità.

La dottrina contemporanea afferma che rieducare il condannato significa riattivare il rispetto dei valori fondamentali della vita sociale, in vista del recupero sociale, della risocializzazione, del re-inserimento e della re-inclusione.

Tale impostazione si ritrova, seppur diversamente articolata, in un altro orientamento dottrinale, secondo il quale *"il processo penale avrebbe fallito il suo scopo se anche con l'irrogazione della giusta pena non si fosse raggiunto l'obiettivo del riabbraccio ultimo tra la società e il reo"*.

L'attenzione della Carta Costituzionale ai valori della dignità e inviolabilità della persona umana, dell'uguaglianza formale e sostanziale, della tutela dell'integrità psicofisica di ogni uomo ed alla rieducazione della persona detenuta, contrastava con un sistema penitenziario come quello proposto dal regolamento carcerario di epoca fascista del 1931, ancorato ad una logica *custodialistica*, fondato sull'emarginazione della devianza, in cui le privazioni e le sofferenze fisiche dovevano servire come mezzo per *"favorire l'educazione ed il riconoscimento dell'errore e per determinare nel reo, attraverso il ravvedimento, un miglioramento personale"*.

In tale modo, il carcere finiva per configurarsi come un luogo per escludere dal contesto sociale il soggetto che se ne era dimostrato indegno, attraverso una totale emarginazione e separazione che andava ben oltre le esigenze di sicurezza.

Pur con una sostanziale trasformazione dal punto di vista dei principi ispiratori della riforma penitenziaria del 1975, il quarantennale della stessa è stato momento per un ineludibile e sconcertante bilancio: dal 1975 ad oggi infatti è ancora distante, nella sua reale attuazione, la connotazione e la finalità della pena illustrata nella Costituzione.

Dunque la *"rivoluzione promessa"* è anche una *"rivoluzione tradita"*, perché il principio della pari dignità sociale ed il principio personalistico, assieme al valore di eguaglianza che si esprime nella dignità della persona, quale suo nucleo irriducibile ed insopprimibile ed unico tramite per il reciproco riconoscimento della comune umanità, si scontra inevitabilmente con la quotidianità della realtà della pena detentiva, con le condizioni e l'inadeguatezza delle strutture, con il sovraffollamento e la conseguente identificazione del carcere nella *"discarica sociale"* per coloro che sono *"rifiutati"* dalla società.

Secondo la giurisprudenza è proprio la dignità e la libertà della persona, specie in una realtà totale e totalizzante quale il carcere, ad essere protetta dalla Costituzione attraverso il bagaglio dei **diritti inviolabili dell'uomo** che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale.

Da quanto è emerso finora si comprende come appaia riduttivo limitare il dibattito sulla funzione della pena al solo concetto di rieducazione, in quanto l'argomento in oggetto deve essere analizzato alla luce dei principi fondamentali enunciati dalla stessa Costituzione, e cioè, alla luce dei diritti inviolabili che anche la formazione sociale-carcere deve riconoscere e garantire, dei doveri di solidarietà sociale di chi è fuori e di chi è dentro, della pari dignità sociale di tutti compresi, primi fra gli altri, le persone recluse, in quanto soggetti deboli, del compito della Repubblica e, quindi, di noi tutti di rimuovere gli ostacoli di fatto all'eguaglianza e al pieno sviluppo della persona umana, specie quando questa si trovi in condizione di restrizione della propria libertà personale.

In verità, incidendo la pena sui diritti di chi vi è sottoposto, non si può negare che, indipendentemente da una considerazione retributiva, essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi, così come scopi di difesa sociale e di prevenzione generale. Ma se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di sacrificare il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione. Per questo, la necessità costituzionale che la pena debba "tendere" a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. Ciò che il verbo "tendere" vuole significare è soltanto la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione. Con una valorizzazione assoluta del principio rieducativo, dunque, si ribadisce esplicitamente che il precetto contenuto nel terzo comma dell'art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore, quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie.

Si riconosce alla Corte il merito di aver esteso l'ambito di valenza e di applicazione della funzione rieducativa oltre i limiti della concreta esecuzione della pena, evitando che tale finalità rimanesse appannaggio della sola fase squisitamente esecutiva. Si è dunque aperta la strada, corroborata da numerose e recenti sentenze, che conduce a valorizzare al massimo grado la finalità di risocializzazione. Ed è proprio nella *finalità rieducativa della pena*, unita al divieto di un trattamento che sia contrario al senso di umanità, di cui al comma 3 dell'art. 27 della Costituzione, che trova la propria sintesi e garanzia il patrimonio dei diritti inviolabili dell'uomo. Non può esservi infatti rieducazione, nella pluralità di accezioni cui la giurisprudenza si è riferita nel tempo, attraverso una molteplicità di espressioni, senza previo rispetto del limite invalicabile della *dignità* e della *libertà* della persona. Soprattutto della persona detenuta, che necessita di un modo per manifestare la propria personalità, in quanto come afferma la Corte Costituzionale: *“il soggetto detenuto, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può esprimersi la sua personalità”*.



AVISHAI MARGALIT

La posta in gioco riguarda allora la volontà e la capacità di una società di dotarsi quantomeno di “istituzioni decenti”, nel senso conferito a questa espressione quasi venti anni addietro dal filosofo israeliano **Avishai Margalit**, ne *“La società decente”*. Margalit, annota che *“decente è una società in cui le istituzioni non umiliano le persone”*, mentre

“civile è una società in cui i membri non si umiliano gli uni con gli altri”. L'importanza, nell'economia del nostro ragionamento, della definizione di una società pensata come buona per viverci in quanto caratterizzata dalla non umiliazione da parte di alcuno, sia da parte delle istituzioni che la costituiscono e le

danno forma, sia da parte dei singoli che la compongono, sembra di immediata percezione. Margalit sostiene che oggi è ancora più urgente, all'interno delle nostre società, rimuovere le cause di sofferenza prima ancora che creare benefici godibili: *“l'umiliazione è un male penoso, mentre il rispetto, per esempio, è un beneficio”*. Seguendo questa impostazione logica deve essere data priorità all'eliminazione dell'umiliazione, vale a dire ogni comportamento o punto di partenza che costituisca una valida ragione perché una persona consideri offeso il proprio rispetto di sé.

Per il filosofo israeliano tutto ruota attorno al concetto di *riconoscimento*, inteso come esigenza dei singoli di essere apprezzati, onorati, rispettati semplicemente perché sono esseri umani, indipendentemente da ciò che esso comporta. Può accadere invece che, durante la detenzione, le persone, qualunque sia la loro responsabilità per un crimine, che non può mai essere ignorata, siano di fatto private del diritto agli affetti, della libertà di conoscere, di curarsi, di tutelare appieno i propri diritti, di studiare, di lavorare. Tutto ciò cancella la loro umanità. Fare del riconoscimento il tema centrale di un ragionamento filosofico e politico significa quindi richiedere alle società l'impegno a promuovere regole capaci di creare e costituire istituzioni tali da non discriminare mai alcun essere umano considerandolo oggetto.

Nella consapevolezza che per raggiungere un risultato concreto sia necessario modificare la cultura della pena e radicare principi di coscienza nel Paese, l'ex Ministro della Giustizia **Andrea Orlando** ha voluto, nel 2015-2016, utilizzare un metodo innovativo, ovvero i cosiddetti *“Stati generali dell'esecuzione penale”*. Essi hanno rappresentato un percorso di riflessione e approfondimento durante il quale **18 Tavoli di lavoro**, composti da personalità esperte del sistema penitenziario, hanno dibattuto e prodotto riflessioni e proposte circa l'esecuzione della pena. L'intento è stato quello di promuovere una consultazione pubblica sui profili nevralgici della pena, che fosse in grado di sensibilizzare la società in ordine alla riforma dell'esecuzione penale, rendendola partecipe del suo ruolo nella complessa opera di recupero di colui che ha commesso un reato e, al contempo, di allontanare la paura, l'insicurezza, debellare il pregiudizio e l'ignoranza che hanno predominato in passato.

Gli **Stati Generali** hanno dunque adottato un approccio metodologicamente inedito, dando impulso ad una vasta mobilitazione culturale sia nella fase dell'analisi, della riflessione e della progettualità, sia nel momento del dibattito e del confronto sulle soluzioni proposte. A tal fine sono stati coinvolti studiosi e operatori del settore, con professionalità ed esperienze diverse, per affrontare un tema complesso e poliedrico come quello dell'esecuzione della pena e ricercare alternative strutturali e organizzative.

Prendere sul serio questi orientamenti, come reputiamo sia stato fatto, promuovendo gli Stati generali, significa ribaltare senza esitazioni lo sguardo esistente e ridare slancio, in un tempo contrassegnato da conflitti, disuguaglianze, chiusure identitarie e da espulsioni, più che da inclusione, alla questione dei diritti della persona come tale.

1.4) Raccomandazioni per il miglioramento della vita detentiva

Ancor più delle modifiche legislative, potrebbe risultare determinante l'allineamento alle seguenti raccomandazioni:

1. *Raccomandazione sullo spazio detentivo minimo*: in consonanza con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di art. 3 CEDU., è indispensabile che venga garantito a ciascun detenuto lo spazio minimo di 3 mq², con l'ulteriore precisazione che, secondo un criterio avallato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale spazio deve essere calcolato senza tenere conto della superficie occupata dagli arredi (il che ovviamente non può comportare una riduzione della dotazione degli arredi nelle camere), né di quella inerente ai servizi. Stando così le cose, tale parametro deve essere considerato congruo. Peraltro, visto che ci si muove in un'ottica di medio-lungo periodo e considerato che, proprio recentemente il CPT, ovvero il **Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti**, organo non giudiziario ma consultivo, ha stabilito il parametro

inerente agli spazi minimi da riservare a ciascun detenuto a 6 mq² se la cella è occupata da un solo detenuto; 4 mq² per ogni detenuto aggiuntivo. Questo rientrerebbe "nei fondamentali" di una politica penitenziaria lungimirante. Si ricorda infine che, se lo spazio vitale individuale, pur superiore ai 3 mq² è inferiore ai 4 mq², la Corte europea considera in maniera dettagliata molti altri fattori significativi al fine di stabilire se ci sia comunque una violazione dell'art. 3 della CEDU.

2. *Raccomandazione sull'orario di apertura delle celle*: sembra opportuno capovolgere l'ordinaria prospettiva e prevedere che, per quanto riguarda il circuito della media sicurezza, le celle debbano restare chiuse esclusivamente nelle ore notturne. Bisogna però aggiungere che l'apertura prolungata delle camere non è di per sé sufficiente. Deve infatti essere considerata una semplice premessa per consentire la partecipazione del condannato alle attività rieducative organizzate nell'istituto, mentre sarebbe un mero "palliativo" se avesse come unico risultato quello di consentire al detenuto di muoversi senza costrutto all'interno della sezione di appartenenza.
3. *Raccomandazione sui movimenti dei detenuti all'interno della struttura detentiva e sull'utilizzo della videosorveglianza*: è auspicabile che, grazie anche ad un ricorso più intenso alla tecnica della videosorveglianza, venga progressivamente abbandonato il sistema dell'accompagnamento del detenuto nei suoi spostamenti all'interno della struttura. Per facilitare i movimenti dall'una all'altra sezione si potrebbe prendere spunto da una prassi sperimentata all'istituto di Roma Rebibbia, dove i detenuti dispongono di una sorta di "tessera di accesso" in cui sono indicate, tramite pallini colorati e quindi facilmente verificabili, le attività alle quali sono autorizzati a partecipare .
4. *Raccomandazione sulla consumazione collettiva dei pasti*: in sintonia con il Regolamento di esecuzione che indica la "cella" come un locale destinato pressoché esclusivamente al riposo notturno, e proprio per questo la chiama "camera di pernottamento", è urgente una riorganizzazione delle attività di vita quotidiana che porti a valorizzare la permanenza in altri spazi

all'interno dell'istituto. Questi dovranno essere adeguatamente attrezzati per tali funzioni. In particolare, deve essere prevista la possibilità di consumare i pasti in ambienti decorosi, rispettosi di regole igieniche e adeguati a una funzione che ha anche una finalità di condivisione di alcuni momenti tipici della quotidianità.

1.5) Un piccolo inciso sull'istruzione

Muovendo dalla constatazione che, escluse circoscritte eccezioni, è lecito parlare di un'offerta formativa in cui predominano i contenuti disciplinari, a scapito di temi oltremodo importanti, quali il recupero e lo sviluppo di competenze sociali, comunicative, espressive e relazionali, non si può fare a meno di rilevare che l'organizzazione delle **attività scolastiche** (e culturali) è poco rispondente, soprattutto quando ci si riferisce a detenuti stranieri, alle esigenze di un'utenza molto diversa da quella delle scuole ordinarie. Va quindi giudicata positivamente la creazione dei *Centri provinciali per l'istruzione degli adulti* (CPIA), da ascrivere al d.p.r. 263/2012, dato che tali organismi, organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con il territorio, si muovono nell'ottica di *"un'offerta formativa strutturata per livelli, finalizzata al conseguimento dei risultati di apprendimento corrispondenti a quelli ordinamentali"*.

Da quanto precede è agevole pervenire alla conclusione secondo cui "il modello d'istruzione e formazione all'interno degli istituti penitenziari va ripensato e ridisegnato in una logica di integrazione e coesione per tendere alla riabilitazione della persona ristretta e, soprattutto, per sostenerne il benessere psico-fisico". Anche relativamente ai docenti che svolgono il loro lavoro in carcere va sottolineata l'esigenza che si tratti di insegnanti, opportunamente formati e consapevoli di operare in un contesto complesso, oggettivamente diverso da quello in cui operano i loro colleghi che insegnano nelle scuole.

Un'attenta considerazione merita, altresì, tutto ciò che attiene al **diritto allo studio**, in generale e, più specificamente, con riferimento all'esercizio di tale diritto da parte

di coloro che sono iscritti ad un corso universitario. La strada da indicare sembra essere quella di insistere nella creazione di *Poli universitari penitenziari* (PUP), un'esperienza già largamente diffusa con esiti più che soddisfacenti. Il progetto PUP costituisce un'esperienza tutta italiana, perlomeno nella sua diffusione e nelle sue caratteristiche funzionali. I PUP sono sezioni a regime attenuato, sorti in molti istituti di pena italiani, dove detenuti, italiani e stranieri, in possesso del diploma di scuola superiore, possono svolgere un'attività di studio universitario, seguiti e coordinati da docenti universitari appositamente incaricati. Regolati, almeno in Italia, da alcune norme costituzionali, in particolare l'art. 34, da alcune leggi e regolamenti – la legge 26 luglio 1975, n. 354, contenente “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, e dal d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, contenente il “*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”, che ha introdotto “diverse agevolazioni per gli studi universitari, come la possibilità per gli studenti di essere assegnati a camere e reparti adeguati per potersi concentrare nello studio e/o di tenere nella propria camera libri, pubblicazioni ed altri strumenti didattici. I poli sono luoghi *fisici*, all'interno del carcere, attrezzati per svolgervi attività universitaria: lezioni, seminari, esami, studio in presenza di docenti e/o tutor. A disposizione di studenti e tutor vi sono di solito sale computer, sale studio e una biblioteca. Occorre pertanto adoperarsi sia per una più capillare diffusione di tali Poli, sia per garantire che gli studenti-detenuti possano avvalersi di una crescente offerta di sussidi didattici, nel tentativo di ridurre la situazione di svantaggio che li caratterizza e di gratificarli per l'impegno che devono approfondire.

Se ci si allontana, sia pure di poco, dall'istruzione in senso stretto per prendere in considerazione lo spazio riservato alla cultura, deve essere ribadita l'importanza estremamente positiva delle **attività teatrali**, che sono organizzate già da tempo in un numero assai alto di istituti penitenziari. Sul ruolo del teatro quale potente, anche se impegnativo, antidoto rispetto all'impoverimento emozionale derivante dalla routine carceraria (con trasparenti implicazioni virtuose sul tasso di recidiva), non occorre spendere molte parole, anche perché si tratta di una conclusione avvalorata da numerosi studi sull'argomento. Può tutt'al più valere la pena di insistere su un requisito che non è affatto di contorno, vale a dire la indispensabile presenza del

pubblico alla rappresentazione dello spettacolo, da garantire superando i timori collegati alle esigenze di sicurezza.


1.6) La territorialità della pena

Negli ultimi decenni la tendenza all'allontanamento del carcere dal territorio urbano è diventata una costante e il principio di territorialità nell'esecuzione della pena detentiva non viene rispettato nella maggior parte dei casi. Vi sono, infatti, continui e frequenti trasferimenti da carcere a carcere, da regione a regione, i quali non sono motivati da interessi di avvicinamento all'ambiente di provenienza della persona reclusa, ma da interessi interni al sistema penitenziario. La territorializzazione della pena si basa su due condizioni fondamentali: in primo luogo mantenere i soggetti reclusi nell'ambiente di appartenenza, poiché va ristabilita la "normalità" del rapporto degli stessi con la realtà locale in cui si trovavano prima della condotta deviante; in secondo luogo aprire il carcere verso la comunità locale, attraverso la partecipazione degli Enti Locali, per un confronto concreto tra l'esperienza intra ed extra moenia. Il territorio, difatti, non può essere configurato come spazio meramente geografico, ma piuttosto come spazio storicizzato e come tale, percorso da influssi sociali, culturali, economici, politici, e specialmente umani, in quanto è nel suo contesto che l'uomo scopre e realizza la propria identità. In mancanza dell'effettività concreta di tale principio, viene a delinearsi una fotografia della realtà carceraria che fa risaltare due gravi incongruenze: per un verso, la frattura sussistente tra la maggior parte delle strutture carcerarie e la pratica attuazione del sistema detentivo della vigilanza dinamica, che è un modo diverso di fare sorveglianza, ovvero "dalla sorveglianza-custodia alla sorveglianza-conoscenza". Esso costituisce il modello di organizzazione interna più in linea con la logica della responsabilizzazione della persona detenuta. Per un altro verso, i deficitari collegamenti delle carceri col tessuto urbano, in termini generali, e, più specificamente, con la regione di residenza del condannato, accentuano il fisiologico connotato della separatezza dell'istituzione totale, che è il principale ostacolo per un proficuo esito del trattamento rieducativo.

1.7) Il sovraffollamento delle carceri: un problema strutturale

Le vicende legate alla sentenza pilota della CEDU relativa al caso Torreggiani hanno prodotto una serie di interventi normativi volti a deflazionare il numero di detenuti nelle carceri italiane.

Si tratta di provvedimenti caratterizzati da un drastico cambiamento di prospettiva: anziché adeguare la capienza abitativa al numero di detenuti, idea alla base del precedente “Piano carceri”, si ricorre in modo molto più convincente a misure che attenuino il ricorso al carcere, sia in fase di custodia cautelare, che nella fase esecutiva della pena.



La cessazione temporanea del fenomeno della crescita numerica della popolazione detenuta e la marcata inversione di tendenza degli ultimi tempi indurrebbero a pensare di essere di fronte ad un risultato positivo dei provvedimenti emanati, ma in realtà rivelano una loro intrinseca debolezza: è infatti attraverso misure **emergenziali** che vi sono stati questi labili miglioramenti, ed è chiaro che non si può improntare un cambio culturale attraverso misure emergenziali ma sono necessarie modifiche **strutturali**. Un ulteriore fattore di debolezza è la condanna della Corte di Strasburgo: ci si può chiedere per il futuro se, venendo eventualmente a mancare una “pressione” esogena, sussista la capacità di proseguire sul sentiero appena imboccato o se prevalga la tendenza ad un ritorno al passato. Altro motivo di perplessità riguarda la qualità della pena extra moenia. Non sempre la pena eseguita fuori dal carcere è da considerare così più umana e utile di quella carceraria: la detenzione domiciliare, ancorché effettuata in casa propria, è solo debolmente più dignitosa ed efficace di quella svolta all'interno di un istituto, perché le mancano in gran parte i requisiti di risocializzazione che oggi si chiedono ad ogni tipo di esecuzione penale.

Non è sufficiente, quindi, aver spostato fuori dal recinto del carcere una parte dell'esecuzione penale: occorre chiedersi di che tipo sia la pena alternativa, quali obiettivi si ponga e quale cambiamento procuri al reo e alla società.

La spinta risocializzante è contenuto prevalente e fondante della pena, e il recupero dei valori della convivenza sociale un fine primario, imposto dal rispetto della dignità della persona e dall'interesse comune alla composizione dei conflitti e alla ricostruzione dell'armonia dei rapporti, incrinati a causa della commissione di reati.

Purtroppo nel sentire comune, e talvolta anche in quello di chi dovrebbe a vario titolo guidare la collettività, si deve prendere atto di un equivoco sulla natura della pena: appare “vera” pena solo quella che costringe e affligge, mentre le sanzioni di tipo riparativo o risocializzante sono ritenute di minore efficacia, e sicuramente meno idonee a cambiare la condotta del reo. È solo a partire da una riflessione più approfondita, prescindendo da considerazioni di carattere emotivo o viscerale, e considerando i risultati di quarant'anni di applicazione dell'ordinamento penitenziario, che si può cogliere la profonda differenza fra una pena consumata in

condizione di detenzione, dalla quale una persona emerge spesso deresponsabilizzata e priva di un progetto per il futuro, e una pena eseguita a partire da tipologie sanzionatorie non detentive, alle quali è più facilmente accostabile una revisione critica del proprio operato e un'azione di riparazione del reato commesso. Una corretta interpretazione e gestione di queste tipologie sanzionatorie prevede che esse si ancorino al territorio, di cui la persona non cessa mai di far parte nonostante la frattura provocata dal reato, e che si pongano l'obiettivo di ricostruire l'appartenenza e le relazioni, eventualmente agendo sulle cause che possono aver favorito la commissione del reato.

Per altro verso, un ampio ventaglio di risposte sanzionatorie non detentive potrebbe consentire all'ordinamento di non lasciare mai senza conseguenze la commissione di un reato, anche se non particolarmente grave ed anche se il responsabile è un incensurato: l'ordinamento dovrebbe essere in grado di reagire in modo adeguatamente riparatorio alla violazione delle regole della convivenza civile. Bisogna evitare, infatti, che lunghi processi per accertare la responsabilità di un soggetto restino privi di "visibili" conseguenze per lo stesso, grazie, ad esempio, ad istituti come la sospensione condizionale della pena. Bisognerebbe evitare, cioè, che la collettività abbia la sensazione di una macchina giudiziaria complessa, lenta e dispendiosa che gira a vuoto, maturando un senso di frustrazione del suo sentimento di giustizia e convincendosi di una ineffettività della risposta penale. Una sensazione di impunità nociva per la società non meno che per lo stesso autore del reato.


Occorre dunque analizzare le cause che hanno dato luogo all'endemic *sovraffollamento carcerario* guardando, in prospettiva storica, a quelle che sono state le pronunce della Corte di Strasburgo e le conseguenti reazioni dello Stato Italiano che hanno fatto sì che il sistema penitenziario vivesse costantemente "sull'orlo del collasso". Questa condizione, per altro, non sembra potersi attribuire esclusivamente al mal funzionamento del sistema sanzionatorio penale ma anche alla ineffettività dei diritti fondamentali, causata dall'inesorabile peggioramento delle condizioni di vita e di salute all'interno delle carceri. Tuttavia, prima di procedere all'analisi delle ragioni che hanno determinato la "prison overcrowding", è indispensabile studiare il progressivo andamento dei numeri della popolazione

detenuta, rappresentando questa una variabile essenziale per comprendere la tendenza del fenomeno e le sue evoluzioni. Come constatato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Torreggiani, nel 2012 il tasso di sovraffollamento delle carceri italiane era pari al 148%. Pur se in lieve diminuzione rispetto al 2010, il numero dei detenuti presenti era di gran lunga superiore rispetto alla capienza regolamentare fissata in 45.588 posti. I dati sull'incremento della popolazione penitenziaria dal 1975, anno in cui entra in vigore la legge sull'ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975 n. 354, sino ad oggi mostrano una crescita significativa. Infatti, a far data dal 1974 il numero degli adulti presenti negli istituti di pena era di 28.000 unità, nel 2012 invece il numero delle presenze era cresciuto sino a superare la soglia delle 66.009 unità. A corroborare la tesi dell'esorbitante crescita della popolazione detenuta, si colloca il confronto tra la crescita della popolazione carceraria e quella della popolazione residente in Italia dal 1970 ad oggi, dal quale si evince che questo ultimo incremento è stato pari all'11%, mentre quello relativo alla crescita della popolazione detenuta è stato pari al 240%. Se si analizzano i dati sulla popolazione detenuta dall'inizio del nuovo secolo sino al febbraio 2013, si noterà che l'Italia ha livelli di sovraffollamento carcerario comparativamente superiori rispetto alle altre democrazie europee, comprese quelle mediterranee.

"Tasso di densità carceraria" (indicatore di sovraffollamento) = Detenuti per 100 posti disponibili in base alla capienza regolamentare in alcuni paesi europei; 2000-2013

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Francia	100	97	112	118	114	113	115	125	131	123	108			
UK	104	94	111	96	96	96	97	96	100	98	98		96	
Spagna	106		113	114	130	134	140	107	142	153	97		90	
Germania		103	101	102	101	98	96	97	93	92	91		87	
Italia	125	129	135	134	132	139	89	105	130	148	153	147	146	140

Tabella 1: Fonti: Elaborazioni Istituto Cattaneo su dati Council of Europe Annual Penal Statistics, Space I, vari anni; Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (2015).



Dalla Tabella e dal grafico corrispondente, è agevole constatare che nessuno dei Paesi considerati ha livelli di sovraffollamento paragonabili a quelli dell'Italia prendendo a riferimento l'indicatore di sovraffollamento utilizzato. Dalla stessa tabella e dal corrispettivo grafico si nota che, non solo il nostro Paese ha livelli di sovraffollamento carcerario ben superiori a quelli delle altre democrazie europee, ma che questo indice è l'esito di una tendenza decennale alla crescita del tutto anomala rispetto al resto d'Europa. Infatti, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto negli altri Paesi, in Italia il sovraffollamento carcerario è cresciuto percettibilmente dall'inizio di questo secolo; negli altri Paesi, invece, è rimasto sostanzialmente stabile o è addirittura diminuito.





Figura 2: Il sovraccollimento carcerario in alcuni Paesi del Consiglio d'Europa nel 2011. Fonte: Osservatorio INCA-CGIL (2013).

Come dimostrato infatti dalla Figura 2, prendendo a campione i 47 Paesi degli Stati membri del Consiglio d'Europa, solo 5 di questi hanno superato la soglia dei 130 detenuti per 100 posti disponibili: Cipro, Ungheria, Italia e Serbia. Se si analizza con attenzione il grafico soprariportato, si noter  che in Italia la questione "dell'emergenza carceraria" ha origini antiche. Essa, rappresenta uno dei problemi pi  gravi della Repubblica italiana, tanto da venir affrontato come una condizione ormai fisiologica degli istituti di pena, piuttosto che come una distorsione del funzionamento degli stessi. Nel corso dei lavori parlamentari aventi ad oggetto la conversione in legge del d.l. n 211 del 2011 ("Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraccollimento delle carceri")   stato rilevato come *"la questione relativa al sovraccollimento carcerario non pu  essere inquadrata come emergenza straordinaria, bens  come problematica strutturale che investe l'Italia ormai da pi  di quaranta anni"*. Basti pensare che *"nell'arco di circa sessant'anni sono stati emanati ben trenta provvedimenti d'indulto senza mai addivenire ad una riforma strutturale capace di risolvere il problema"*. Infatti, fatta eccezione del regolamento di esecuzione penitenziaria (D.P.R. 30 giugno del 2000, n. 230) e le due leggi relative alle detenute madri (l.8 marzo 2001, n.240 e l.21 aprile 2011, n.62), la legislazione penale dell'ultimo decennio si   sempre

caratterizzata da riforme “carceri-centriche” che hanno aumentato a dismisura il ricorso al carcere, rendendo vani gli sforzi riformatori compiuti con la l.10 ottobre 1986, n. 663 (legge Gozzini), per aumentare il ricorso alle misure alternative alla detenzione. Come evidente nella figura 1, a partire dal 2000, i tassi di sovraffollamento basati sulla capienza regolamentare mostrano valori superiori alla soglia di 120 detenuti ogni 100 posti disponibili e risultano in costante crescita fino al 2005, per poi scendere vistosamente a seguito del provvedimento di indulto nel 2006. Con la l. 31 luglio 2006, n.241, il Parlamento approva con un’ampia maggioranza, un provvedimento di indulto che abbatte di tre anni le pene detentive comminate per molti reati, purché commessi prima del 2 maggio 2006. In quell’anno, l’Italia passò dalla peggiore alla migliore posizione per i livelli di sovraffollamento carcerario tra i paesi presi ad esame. Tuttavia, il provvedimento credenziale ha prodotto effetti solo nel breve, brevissimo periodo e l’ingente calo della popolazione detenuta non ha avuto alcun risultato duraturo nel tempo. Infatti, il trend di crescita riprende dall’anno successivo fino a raggiungere il picco di 151 su 100 nel 2010. Si stima che a partire dalla fine del 2006 il numero dei detenuti nelle carceri è salito a 39.000 unità, fino a superare la soglia dei 60.000 alla metà del 2009 per poi raggiungere il picco massimo di 67.961 unità. In questo periodo, l’indice di sovraffollamento ha superato il 150%.

Alla data del 31 dicembre 2017 erano presenti nelle carceri italiane 57.608 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare di 50.499 unità. Dunque, nonostante da inizio legislatura le persone reclusi presenti siano diminuiti di circa 8 mila unità, ci sono ancora 7.109 persone detenute in eccedenza rispetto ai posti previsti (+ 14,1%). Le persone detenute in custodia cautelare sono 19.815 (circa 5 mila in meno rispetto all’inizio della legislatura). Si tratta di numeri che segnalano ancora un sovraffollamento, pur evidenziando il netto passo in avanti compiuto dal nostro Paese verso un sistema carcerario più dignitoso.

Il grafico che segue evidenzia come nel corso dell’attuale legislatura (dal marzo 2013) la forbice capienza regolamentare/detenuti presenti si sia progressivamente ridotta per effetto degli interventi di Governo e Parlamento e in attesa del “verdetto” della Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo stesso grafico evidenzia però come a partire dal dicembre 2015 il numero dei detenuti presenti sia tornato a crescere.



Elaborazione Servizio studi di dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.

1.8) Modello di inclusione della persona reclusa: il carcere di Bollate



L'analisi del rapporto tra le modalità di trattamento del detenuto e tasso di recidiva può essere proseguito avendo come oggetto la peculiare esperienza del **carcere di Bollate**, situato nella provincia di Milano. Lo studio, realizzato dall' *Einaudi Istituti for Economica Finance* in collaborazione con il Sole 24 Ore, aveva lo scopo di verificare quale fosse l'effetto che una diversa tipologia di trattamento carcerario, incentrata non sul modello reclusione/isolamento bensì su una *apertura* (concreta, visto che le celle rimangono aperte per tutta la giornata) ai detenuti della struttura penitenziaria stessa, mediante una diretta partecipazione degli stessi alla organizzazione della vita carceraria e **attraverso politiche di reinserimento sociale**. **Quest'ultime** fondate prevalentemente su opportunità di formazione professionale e di lavoro presso soggetti esterni all'Amministrazione Penitenziaria, con un'incidenza importante nei confronti del tasso di recidiva abbassandola del 30% calcolato nei tre anni successivi al termine dell'incarcerazione. Diverse sono le peculiarità che rendono il carcere di Bollate un modello unico in Italia: le celle rimangono **aperte durante il giorno**; i detenuti sono sottoposti ad una supervisione minima, sono liberi di muoversi attraverso la prigione e di raggiungere i luoghi di lavoro/studio mediante l'utilizzo di badges elettronici e **possono godere di spazi autonomi** nei casi di visita dei familiari; si può decidere di studiare oppure imparare un mestiere; si ha l'opportunità di

lavorare all'esterno del carcere mediante il rilascio di permessi giornalieri; si ha la possibilità di seguire corsi di formazione a carattere terapeutico (uno dei quali, denominato “**Cavalli in carcere**”, unico in Europa del suo genere, prevede l'apprendimento della professione di maniscalco o artiere mediante un contatto diretto con gli animali stessi); si possono eleggere dei rappresentanti e decidere vari aspetti della detenzione, come cibo e forniture.

I risultati ottenuti dal *modello Bollate* illustrano un valido riferimento in ambito di politiche di **diminuzione del tasso di recidiva**, mediante il quale contrastare l'annoso problema del sovraffollamento e contestualmente garantire quei diritti a tutela della dignità umana, come richiesto dallo stesso Consiglio d'Europa, che troppo spesso nelle carceri vengono dimenticati. Offrire alle persone recluse **percorsi di responsabilizzazione** facendoli partecipare attivamente alla vita carceraria, dare loro la possibilità di “vivere” il carcere e non di “subirlo passivamente” rinchiusi nelle loro celle, metterli al contatto con la società esterna, sono tutte soluzioni che permetterebbero risultati migliori per tutti: per le carceri, che garantirebbero condizioni **non lesive della dignità umana** e che, finalmente, assolverebbero il compito che l'ordinamento gli ha affidato; per la società, che godrebbe di tassi di recidiva inferiori (e di conseguenza di costi inferiori) e otterrebbe il reingresso di individui pronti ad adattarsi all'ordinamento sociale.


In conclusione, le istanze presenti in questo elaborato hanno finalità sia critiche che propositive. Il nostro Paese non può prescindere dai valori come la dignità umana e il rispetto della persona in quanto tale, che ancor prima della Costituzione, annoverano ogni essere umano. La collettività deve ponderare su queste tematiche; bisogna riportare l'esecuzione penale entro una cornice di legalità costituzionale e sovranazionale. Inoltre, occorre sostituire ogniqualvolta sia possibile, al muro di un carcere, che depauperava da un lato la persona reclusa, dall'altro la società stessa, la proposta di un utile e laborioso cammino di rientro per chi, allontanatosi con la sua condotta dalla comunità, possa intraprenderlo in concreto.

“Si dice che uno non conosce davvero un paese finché non è stato nelle sue carceri. Un paese non dovrebbe essere giudicato da come tratta i suoi cittadini più in alto, ma da quelli più in basso.”

Nelson Mandela

2) LA REALTA' CARCERARIA ANALIZZATA DA UNA PROSPETTIVA SOCIOLOGICA, a cura di Pierandrea Volpato.

2.1) Il carcere come istituzione totale



Uno tra i primi sociologi interessati degli studi sugli istituti penitenziari è Erving Goffman, il quale coniò l'espressione istituzione totale, definita da egli stesso in tal modo: <<Un'istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una

situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato>>. In *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Goffman specifica le più rilevanti caratteristiche cruciali delle istituzioni totali: esse sono luoghi in cui si concentrano tutti gli aspetti della vita dell'individuo, i quali ricadono sotto la medesima autorità; in cui ogni fase delle attività giornaliere viene svolta a contatto con molti altri individui secondo ritmi stabiliti e regole formali imposti dall'alto e fatti valere da un corpo di addetti; in cui le varie attività obbligatorie si presentano come facenti parte di un piano razionale finalizzato al raggiungimento degli scopi ufficiali dell'istituzione (nel nostro caso la risocializzazione e il reinserimento sociale della persona reclusa). Egli evidenzia come all'interno delle istituzioni totali le persone vengano

sottoposte a processi di mortificazione del sé e di spoliazione dell'identità, i quali sono obiettivi volutamente perseguiti dall'istituzione, che necessita per il suo funzionamento di un individuo reso malleabile dalla perdita del proprio status antecedente l'ingresso nell'istituzione. Secondo Goffman, il potere dell'istituzione totale è eminentemente assoluto, il quale non sottostà ai principi e alle regole democratiche vigenti all'esterno e che avvolge l'intera esistenza di chi vi è sottoposto. Successivamente all'isolamento dalla società libera e, in particolare, dai propri cari e dall'intera vita precedente, le procedure di ammissione all'istituzione costituiscono <<una sorta di perdita e di acquisto>> durante la quale all'individuo, spogliato dei propri oggetti personali e del proprio nome, viene fornito un corredo alternativo consistente in <<oggetti standardizzati, uniformi e uniformemente distribuiti>>. Questi costituiranno i simboli della nuova identità acquisita all'interno dell'istituzione e del relativo trattamento riservato d'ora in poi al soggetto: un trattamento anonimo, impersonale. Queste cerimonie preparano la degradazione dell'immagine che l'individuo ha di sé stesso, a partire dalla quale esso stesso sarà portato a partecipare alla definizione e alla sanzione della sua inferiorità : ciò che garantirà la sua sottomissione all'istituzione e ai meccanismi del suo funzionamento. Dagli scritti Goffmaniani, si evince chiaramente che più di ogni altra istituzione totale, quella carceraria è profondamente segnata dalla dicotomia caratterizzante le relazioni tra i suoi principali attori: da una parte, persone detenute contro la propria volontà, private della loro libertà e sottoposte a continue e drammatiche privazioni, dall'altra, persone deputate alla loro sorveglianza e al loro controllo, investite di un potere senza autorità, quotidianamente chiamate ad esercitare rituali di privazione e sottomissione nei loro confronti. A dominare è il carattere negativo e la sfiducia reciproca, che, sembrano investire tutte le relazioni che si consumano all'interno dell'istituzione totale, anche quelle, sempre gerarchiche e rigidamente strutturate, tra polizia penitenziaria e direzione del carcere. Un'altra caratteristica particolare è la seguente: l'immagine negativa associata all'individuo, consente allo staff cui è delegato il controllo di giustificare la propria sorveglianza e le proprie azioni coercitive o addirittura violente. Al cuore dell'istituzione totale troviamo lo strutturarsi di un sistema di privazioni e privilegi che, diversamente dal

riconoscimento di un insieme di diritti, ricorda continuamente alla persona reclusa la precarietà delle proprie condizioni e la sua sottomissione alle decisioni altrui. All'interno del carcere i privilegi, pensati come ricompense rispetto a comportamenti positivamente sanzionati, sono una risorsa fondamentale al contempo per la persona reclusa e per l'amministrazione. Alla prima i privilegi consentono una migliore sopportazione della condizione detentiva, alla seconda - personale della sicurezza o direzione del carcere- garantiscono l'adesione della persona reclusa ai precetti comportamentali richiesti dall'istituzione. È così che i rapporti tra le persone detenute e il personale dedito al controllo finiscono per giocarsi quasi esclusivamente sulla negoziazione e lo scambio.

Secondo Goffman, l'ingresso nell'istituzione comporta l'immediata perdita di ogni riferimento: <<*una serie di umiliazioni, degradazioni e profanazioni del sé*>> dà avvio ad un cambiamento radicale nella carriera morale del soggetto facente ingresso in suddetta istituzione, <<*carriera determinata dal progressivo mutare del tipo di credenze che l'individuo ha su di sé e su coloro che gli sono vicini*>>. Le stesse procedure di ammissione comportano la sostanziale perdita di tutto ciò che di personale l'individuo possiede e la sua sostituzione con oggetti standardizzati e uniformi di proprietà dell'istituzione: in una cultura in cui <<*il possesso di beni materiali fa parte in così larga misura della concezione che un individuo ha di sé stesso che essere privati di essi vuol dire essere attaccati al livello più profondo della personalità*>> (Sykes, 2004), la privazione di ogni oggetto legato al precedente status sociale si trasforma facilmente nel simbolo della nuova situazione di inadeguatezza personale. La spoliazione degli abiti e degli oggetti personali si accompagna alla predisposizione di veri e propri "test di obbedienza" che servono a comunicare indirettamente alla nuova persona detenuta i vantaggi di un atteggiamento appropriatamente rispettoso nei confronti delle autorità che governano l'istituzione. Il successivo adattamento alla vita carceraria comporta una progressiva spoliazione dei ruoli abituali: per questo, nel caso di una permanenza protratta del soggetto nell'istituzione è possibile assistere a <<*ciò che viene definito come un processo di "disculturazione", vale a dire ad una mancanza di "allenamento" che lo rende incapace - temporaneamente- di maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno, se e quando egli vi faccia*

ritorno>>. La temporaneità di questa perdita può, tuttavia, valere per alcuni aspetti e non per altri: <<*quantunque alcuni ruoli possono essere costruiti dall'internato se e quando egli faccia ritorno al mondo, è chiaro che altre perdite risultano irreversibili e come tali possono venire dolorosamente esperite*>>. Ad essere minata nel nuovo ambiente è soprattutto l'autonomia dell'azione: uno dei modi più espliciti in cui ciò avviene è quello di obbligare la persona reclusa a chiedere il permesso o a domandare aiuto per attività minori che normalmente chiunque è in grado di svolgere da solo, come per esempio telefonare o spedire una lettera. Le "domandine", diminutivo emblematico con cui si indica nel linguaggio carcerario qualsiasi richiesta avanzata dalla persona reclusa, hanno l'immediato effetto di minare l'autodeterminazione, l'autonomia e la libertà di azione di cui gode qualsiasi uomo adulto. La persona detenuta nell'istituzione totale subisce così un profondo attacco alla propria identità, trovandosi a dover riconsiderare completamente il proprio ruolo alla luce delle limitate possibilità di autodeterminazione. Il tempo trascorso nell'istituzione è vissuto nell'impotenza, come esperienza di degradazione e vissuto di insicurezza (Mathiensen, 1996).

La rilevanza del processo di disculturazione è ovviamente direttamente proporzionale alla quantità del tempo trascorso nell'istituzione, mentre inversamente proporzionali risultano le possibilità di recupero delle competenze una volta riguadagnata la libertà. Le ricerche condotte su persone che sono, esone state, condannate a lunghe pene detentive descrivono i complessi processi di adattamento richiesti alla personalità dei soggetti coinvolti, fino alla ridefinizione dell'organizzazione temporale stessa della propria esistenza e alla totale presa di distanza rispetto ai riferimenti temporali vigenti all'esterno (Mosconi, 1996). Il quotidiano dell'istituzione diventa allora l'unico riferimento temporale e le persone detenute con cui entrare in relazione vengono istintivamente selezionate in funzione della lunghezza della pena che rimane loro da scontare e del tempo già trascorso in prigione.

Negli ultimi anni, in particolare in alcune specifiche realtà, un certo cambiamento sembra aver investito il mondo carcerario, riuscendo a spostare almeno in parte confini considerati inamovibili, barriere pensate e rivendicate come invalicabili:


l'apertura del carcere, la valorizzazione degli scambi, l'accettazione condivisa di controlli esterni sono riuscite a volte a modificare le dinamiche relazionali tra gli opposti gruppi di attori, finendo per promuovere l'opportunità di riflettere sull'attualità della nozione di istituzione totale, sulle sue mutate caratteristiche, sulle sue modalità di evoluzione. Si evince senza alcun dubbio che le misure sopra citate siano eminentemente funzionali all'adeguamento degli standard comportamentali della persona detenuta. Per questi motivi un'interessante linea di ricerca potrebbe andare ad analizzare se sia ancora attuale il riferimento alla totale chiusura dell'istituzione verso l'esterno, se il modello dell'istituzione totale, come descritto da Goffman, possa ritenersi ancora attuale.

Secondo Goffman è possibile individuare almeno quattro diverse forme di adattamento della persona reclusa all'istituzione totale che comprendono:

1. il “*ritiro dalla situazione*”, ovvero il totale rifiuto del contesto e quindi la rinuncia a qualsiasi forma di confronto e di socialità, con conseguenti atteggiamenti depressivi e un'attitudine passiva;
2. la “*linea intransigente*”, ossia la contrapposizione con l'autorità penitenziaria con manifestazioni anche violente nei confronti dell'istituzione;
3. la “*colonizzazione*”, ossia l'adozione di un agire strumentale finalizzato alla massimizzazione dei benefici nel contesto delle possibilità a disposizione;
4. la “*conversione*”, come assimilazione delle regole imposte dall'istituzione e mera conformità ad esse.

2.2) Il concetto di prigionizzazione

Mediante l'utilizzo degli strumenti propri della sociologia, il carcere può essere ampiamente analizzato come una società a se stante. Studi come quelli di Donald Clemmer (1940) hanno evidenziato come l'istituzione carceraria potesse essere interessante dal punto di vista sociologico, sia in sé stessa che come rappresentazione dell'intera società e dei conflitti che in essa



intercorrono. Egli vede nell'istituto penitenziario una sorta di "società nella società", una microsocietà, un mondo atomizzato, al cui interno la semi-totalità delle persone detenute, oltre a perdere completamente la propria identità, danno vita ad un micro-sistema sociale contraddistinto da un proprio ordine informale. In uno dei primi e fondamentali studi sulle subculture delle persone reclusi, *The Prison Community*, Clemmer utilizza il termine "prigionizzazione" per indicare <<l'assunzione, in grado maggiore o minore, di comportamenti, usi, costumi e della cultura generale del penitenziario>>. Secondo questo autore la sindrome di prigionizzazione è un tentativo ben riuscito dell'istituzione carceraria che, allo scopo di garantire un ordine e un controllo al suo interno, ricerca l'uniformità dei comportamenti e degli atteggiamenti dei soggetti detenuti attraverso l'imposizione di abitudini e modalità di vita comuni. In altri termini, si tratta del processo di integrazione nella cultura di una comunità di individui reclusi, ma anche della dinamica di incorporazione del carcere nella personalità della persona reclusa, dalla cui intensità deriverà la possibilità o meno di riavere una identità pre-carceraria (con un'immagine un po' letteraria, potremmo dire "avere o meno il carcere dentro"). Quando un individuo entra in carcere va necessariamente incontro ad un tale processo: attraverso le cerimonie di degradazione di status costituite dalle procedure di ingresso, egli fa il primo incontro con le nuove norme, i nuovi codici e le nuove relazioni che caratterizzano la vita carceraria. Clemmer evidenzia come tutte le persone soggette a detenzione, sebbene in misura diversa, siano esposte ad alcuni <<fattori universali della prigionizzazione>>: tra i principali ritroviamo l'accettazione di un' inferiorità di ruolo, l'acquisizione di elementi per comprendere l'organizzazione interna all'istituzione, l'adozione di un codice comportamentale comune. Si tratta di influenze universali, che investono tutte le persone soggette a detenzione, nella misura in cui esse costituiscono strumenti di adattamento e sopravvivenza in un ambiente generalmente percepito come profondamente ostile. Ciò nonostante, esse non agiscono in modo uniforme su tutte le persone incarcerate: egli, infatti, scrisse "se una prigionizzazione completa avviene o meno dipende in primo luogo dall'individuo stesso, vale a dire dalla sua sensibilità alla cultura che a sua volta dipende soprattutto, riteniamo, dal tipo di relazioni che aveva avuto prima dell'incarcerazione, vale a dire dalla sua personalità"; come Clemmer presto

intuì, vi sono alcuni elementi che condizionano l'influenza sui singoli dei fattori di suddetto processo. La loro influenza risulta infatti maggiore quando la pena da scontare è più lunga, quando la persona che sconta una pena detentiva non ha relazioni esterne su cui poter fare affidamento, quando le sue relazioni principali sono con altri soggetti reclusi con simili caratteristiche, quando la personalità che vi è sottoposta manca di stabilità e di spirito critico. In presenza di queste caratteristiche, l'influenza dell'ambiente carcerario sull'individuo sarà sicuramente maggiore e la possibilità di mantenere la propria identità resistendo alle pressioni del contesto sarà limitata.

Per ben comprendere la visione di Clemmer del “mondo detenuto” ci proponiamo di riportare un breve passaggio tratto da *The Prison Community* :<<[...] *Il mondo del detenuto è un mondo atomizzato. La sua popolazione è fatta di atomi interagenti in modo confuso. È dominata e si sottomette. La sua comunità è priva di una struttura sociale ben definita. I valori riconosciuti producono una miriade di attitudini confliggenti. Non ci sono obbiettivi comuni definiti. Non c'è consenso su un fine comune. I conflitti dei detenuti con funzionari dell'amministrazione penitenziaria e la loro opposizione alla società sono di grado soltanto leggermente maggiore ai conflitti e alle opposizioni tra loro stessi. L'inganno e la disonestà sovrastano la simpatia e la cooperazione. Quest'ultima quando esiste ha una natura prevalentemente simbiotica. Il controllo sociale è solo parzialmente effettivo. È un mondo di individui le cui relazioni quotidiane sono personalizzate. È un mondo di "io", "me" e "mio", non di "nostro", "loro" e "suo". La sua popolazione è frustrata, infelice, smaniosa, rassegnata, amareggiata, astiosa, vendicativa. La gente che vi vive è imprudente, inefficiente e socialmente analfabeta. Il mondo della prigione è un mondo privo di benevolenza. C'è sporczia, puzza e sciatteria; ci sono monotonia e stupore. Il disinteresse è sempre presente. C'è desiderio di amore e mania di sesso. C'è la sofferenza della pena. Se si eccettuano pochi individui, regna lo smarrimento. Nessuno sa, a dispetto dei dogmi e dei codici, che cosa è importante.* [...]>>.

Alcuni studiosi hanno cercato di approfondire lo studio di Clemmer al fine di rendere più dinamico il concetto di prigionizzazione. Tra questi spicca Wheeler (1961), il quale ha ritenuto opportuno distinguere la variabile relativa alla lunghezza

della pena da scontare, riservando particolare importanza alla pena residua. Al di là del tempo trascorso in carcere, già considerato da Clemmer come variabile direttamente proporzionale all'influenza esercitata da tale processo, Wheeler suggerisce che la prospettiva di un imminente ritorno in libertà possa avere un'influenza sul soggetto detenuto tale da spingerlo a ritrovare una certa autonomia rispetto all'universo dei valori prima condivisi con le altre persone reclusi. Le ricerche dell'autore confermano le ipotesi di Clemmer relative alla lunghezza della pena come fattore universale di prigionizzazione, ma dimostrano anche che in vista della scarcerazione la persona reclusa partecipa ad una sorta di socializzazione anticipatoria che conduce ad una regressione della prigionizzazione.

Sulla base delle ricerche condotte sulle carriere detentive, Vacheret e Lemire (2007) ci informano dell'importanza di alcune variabili sul processo di prigionizzazione: determinante si riconferma la lunghezza della pena, ma particolare importanza paiono ricoprire anche lo status assunto dalla singola persona reclusa nel contesto carcerario e l'interpretazione che essa stessa dà del periodo che sta trascorrendo in carcere nell'economia complessiva della propria esistenza.

2.3) The “pains of Imprisonment”

Gresham Sykes, nel suo libro *"The Society of Captives"* (1958) discute le sofferenze maggiori cui sono sottoposte le persone soggette a reclusione ("*pains of imprisonment*"). L'espressione «pain» è forte, ma è usata da Sykes per evitare la tendenza a considerare il dolore o la sofferenza come qualcosa che appartiene al passato, e che appartiene solo al corpo. Il primo genere di sofferenza discusso da Sykes riguarda la privazione stessa della libertà: «*Di tutte le condizioni che infliggono sofferenza imposte ai detenuti [...] nessuna è più immediatamente ovvia della perdita della libertà*» (Sykes 1958). Innanzitutto viene il fatto che i movimenti di una persona sono confinati all'interno del carcere. Più importante e più doloroso è che la libertà di intrecciare e serbare legami affettivi con familiari, parenti, amici,

sia perduta. Benché non sempre se ne faccia uso quando ci si trova fuori del carcere, il fatto decisivo è che ci sia, e la sua mancanza *«costituisce una dolorosa privazione o frustrazione, in termini di perdita di relazioni affettive, solitudine e noia»*. Corrispondenza, visite e permessi non possono compensarne la perdita. Per di più, la reclusione rappresenta un *«deliberato rifiuto morale del criminale da parte della comunità dei liberi»*, il che è un attentato costante all'immagine di sé. Va aggiunto che la privazione della libertà si modella come gli strati di una cipolla: si trovano all'interno del carcere molte possibilità di isolamento per limitare quella libertà che resta al suo interno, si trovano persino forme di isolamento all'interno dell'isolamento (all'estremo la cella d'isolamento, il «buco»). Il secondo genere di sofferenza riguarda la privazione di una serie di beni e servizi quotidiani. Molto di quanto diamo per scontato nella vita di tutti i giorni «fuori» viene tolto, o razionato, «dentro». In effetti la persona reclusa vede perlopiù soddisfatti i propri bisogni materiali fondamentali: in genere non soffre la fame, il freddo o un'eccessiva umidità. *«Ma uno standard di vita calcolato in termini di tot calorie giornaliere, tot ore di ricreazione, tot metri cubi di spazio individuale e via di seguito, non coglie il punto fondamentale»*. Nella moderna cultura occidentale i beni materiali sono una parte così importante dell'immagine di sé, *«che esserne strappati significa essere attaccati profondamente nella personalità»*. In verità la povertà materiale subita in carcere non sempre deve essere maggiore di quella che la persona soggetta a pena detentiva sperimenta come membro della società. Ma la privazione sistematica di beni materiali e di servizi che si verifica in carcere costituisce in modo del tutto particolare un attacco, sistematico appunto e doloroso, all'immagine di sé della persona reclusa. Il terzo è costituito dalla privazione di relazioni eterosessuali, che costituisce ovviamente molto più di un problema fisiologico: *«i problemi psicologici creati dalla perdita di relazioni eterosessuali possono essere molto più seri»*. Sono il ruolo maschile dell'individuo soggetto a detenzione in quanto uomo e il ruolo femminile della persona reclusa in quanto donna ad essere fundamentalmente minacciati e scossi. I colloqui alla presenza del sorvegliante con il coniuge o il convivente, quando questi esistano, attutiscono sì il problema; ma non lo eliminano, giacché tra l'altro i contatti sono molto limitati e si svolgono in una situazione molto costrittiva. E molti non hanno un coniuge o un convivente - la

maggior parte dei soggetti reclusi che scontano lunghe pene è priva di nucleo familiare. I permessi hanno un effetto attenuante ma non risolutivo. Un quarto genere riguarda la privazione di autonomia e indipendenza, ottenuta sottoponendo la persona reclusa a *«un'enorme sistema di regole e disposizioni che hanno per scopo di controllare il suo comportamento in ogni minimo dettaglio»*. In realtà, anche nella società esterna si è sottoposti a regole e controlli. Ma la regolamentazione burocratica del carcere *«è percepita come molto più dura della regolazione prodotta dai costumi sociali»*. Dal punto di vista del soggetto detenuto, per di più, gran parte della regolamentazione interna appare priva di scopo. E' di nuovo in questione l'immagine di sé, in questo caso come un individuo capace di autodeterminazione: le dettagliate e sovente inspiegabili disposizioni *«provenienti dalla burocrazia carceraria implicano una minaccia profonda all'immagine di sé del detenuto, perché lo riducono alla condizione di debolezza, impotenza e dipendenza di un bambino»*. Infine si ha la privazione della sicurezza personale. Il *«singolo prigioniero si trova gettato in un'intimità protratta con altri che hanno spesso una lunga storia di comportamenti violenti e aggressivi»*. Il carcere è per questo fortemente ansiogeno. A questo si aggiunge l'angoscia di dover subire le azioni repressive del personale carcerario. *«La detenzione è quindi dolorosa»*, conclude Sykes. Nei testi odierni di criminologia, le sofferenze della carcerazione sono spesso elencate tutt'al più come qualcosa di risaputo e che si può dare per scontato, finendo per non prenderle neppure in considerazione. E' per questo che le abbiamo presentate dettagliatamente. Queste sofferenze esistono, pur in misura differente, in tutti i paesi e in tutti gli istituti di pena, in maggiore o minor grado.

2.4) Ruoli e subculture all'interno del sistema penitenziario



Per quanto riguarda i ruoli assunti durante il periodo di detenzione, essi rispondono in qualche misura all'esigenza di ridefinire la propria identità nel contesto di una complessità che si percepisce come difficilmente governabile, costituendo strumenti di adattamento e di consolidamento, tra le persone recluse, delle reciproche aspettative. Attraverso l'acquisizione di ruoli definiti, la comunità carceraria tende ad organizzarsi in una struttura gerarchica basata sui rapporti di forza. Questi ruoli sembrano legati ad alcune variabili definite, quali l'età, il reato commesso, la recidiva, la durata della pena. Il primo autore a definire una precisa tipologia dei ruoli assunti dagli individui detenuti in rapporto alla comunità carceraria e al particolare reato commesso è stato Schrag (1961), il quale ha creduto di individuare alcune grandi tipologie di persone recluse, con particolare riferimento al reato commesso:

- a) un primo gruppo di soggetti senza alcuna esperienza di detenzione, per i quali la criminalità è stata accidentale, particolarmente motivati a partecipare al trattamento e piuttosto schivi rispetto alle altre persone recluse;

- b) un secondo gruppo composto dai delinquenti professionali, con una lunga esperienza di carcere alle spalle, che si trova all'apice della gerarchia sociale interna ai soggetti detenuti ed è tenuto in particolare considerazione anche dal personale della sicurezza e dalla direzione dell'istituto;
- a) una terza tipologia di soggetti spesso condannati per forme più sofisticate di criminalità, particolarmente abili nel manipolare sia le altre persone recluse che il personale di sorveglianza;
- b) una quarta figura di persona detenuta proveniente da una lunga esperienza giovanile di devianza e criminalità, impulsiva e imprevedibile, assolutamente restia a farsi coinvolgere nel trattamento e orientata all'uso della forza;
- c) infine, un ultimo gruppo di individui non violenti, isolati rispetto agli altri e poco considerati dal personale, con poche risorse e limitate capacità di adattamento al contesto.

In generale, l'esperienza del carcere sembra essere molto più dura per quelle persone recluse che non riescono ad inserirsi nelle attività lavorative, nelle attività culturali e ricreative e nelle reti sociali all'interno della prigione: si tratta dei gruppi più vulnerabili che non riescono ad agire in modo significativo in un contesto di profonda deresponsabilizzazione e deprivazione. Questi elementi suggeriscono la necessità di considerare attentamente il peso che le risorse psicologiche personali e le circostanze individuali possono avere sugli effetti della detenzione: la prigione può avere effetti estremamente diversi a seconda della situazione psicologica e della personale esperienza di chi vi è costretto.

Un'importanza particolare sull'interiorizzazione dei ruoli e l'assunzione di status sembra comprensibilmente ricoprire l'interpretazione che la persona reclusa dà della propria esperienza carceraria, il senso che viene per lui ad assumere il periodo della detenzione nell'economia complessiva del proprio vissuto. Gli studi di Rostaing (1997), Chantraine (2004) e Vacheret (2005) considerano anche questa variabile, andando a complessificare ulteriormente le possibili strategie di adattamento alla comunità carceraria. Esse infatti possono variare notevolmente a seconda che l'incarcerazione sia vissuta come ineluttabile, parte di un'esistenza già

segnata da condanne ed arresti precedenti, una routine che si concretizza in una “porta girevole” tra carcere e territorio e conduce ad organizzare la propria vita attorno agli inevitabili periodi di detenzione; che essa venga percepita come una lunga pausa nella carriera criminale che non si intende in alcun modo abbandonare; o che essa invece costituisca per la persona soggetta a condanna una catastrofe, una rottura profonda con la sua vita precedente e con le aspettative che investivano il suo futuro, magari accompagnata da abbandono da parte di familiari e affetti; che essa venga piuttosto percepita come una sorta di rifugio rispetto ad un'esistenza sociale, economica o familiare ormai divenuta insostenibile, andando paradossalmente a rappresentare una risorsa in termini di dimora, accesso al lavoro o alle cure; o ancora che il carcere sia considerato un “rischio del mestiere”, rispetto ad una carriera delinquenziale assunta in modo razionale e strategico. L'interpretazione della pena detentiva nel contesto del proprio vissuto complessivo spinge in modo comprensibile la persona reclusa ad adottare forme diverse di interazione con l'istituzione penitenziaria e con i suoi rappresentanti: alcuni soggetti detenuti optano per l'adesione alle finalità dichiarate dell'istituzione, che si concretizza nella partecipazione alle attività proposte dagli operatori e nella disposizione a riconoscere una funzione positiva alla detenzione, magari attraverso strategie di negoziazione con il sistema; altri invece oppongono all'istituzione forme più o meno strenue di resistenza, individuali o collettive, violente o semplicemente manifeste, resistendo a qualunque proposta provenga dall'istituzione e cercando nella comunità delle altre persone soggette a reclusione riferimenti e gratificazioni utili a riempire la vita quotidiana in attesa del fine pena. Un terzo modello di adattamento, particolarmente pericoloso per la stabilità psicologica dell'individuo, è quello apatico, che si trasforma in un ripiegamento su sé stesso e una rassegnazione assente, segnata da periodi di profonda depressione e da un rifiuto o un'incapacità di integrazione nella comunità carceraria.

Si evince che, rispetto alle teorizzazioni di Clemmer, l'adesione alle finalità dell'istituzione rappresenterebbe ovviamente un basso grado di prigionizzazione, mentre l'opposizione di resistenza all'istituzione ne rappresenterebbe un grado elevato. In particolare, Wheeler crede di poter individuare nella conformità espressa dai soggetti detenuti con i principi e i valori propri del personale di sorveglianza la

prova di una capacità di resistenza rispetto al processo di prigionizzazione, inteso da Clemmer come forma di adattamento alla comunità carceraria che si alimenta della contrapposizione tra individui detenuti e controllori.

Autori successivi hanno evidenziato come all'interno degli istituti penitenziari siano rinvenibili molteplici subculture: alcune dipendenti dai diversi gradi di prigionizzazione, altre importate dall'esterno. In particolare Irwin e Cressey (1964) hanno sostenuto che la spiegazione delle subculture carcerarie va ricercata all'esterno delle prigioni: secondo il <<modello dell'importazione>> (Vacheret, Lemire, 2007), in accordo con le premesse della teoria dell'etichettamento, è possibile ricostruire lo sviluppo di vere e proprie carriere criminali, nel cui contesto ripetuti e prolungati contatti con il sistema penale e il carcere non fanno che rafforzare l'ostilità dell'individuo nei confronti della società e la sua adesione alle norme e ai valori propri del mondo criminale. Queste norme e questi valori sono gli stessi già descritti da Clemmer e interpretati da Sykes come risposte difensive alle restrizioni imposte dalla prigione: la lealtà nei confronti dei compagni, il sangue freddo, l'opposizione alla società legittima e ai suoi rappresentanti. Tali valori e le relative norme di riferimento preesisterebbero dunque alla condizione detentiva che, nel contesto di una carriera criminale, si presenta piuttosto come una tappa quasi obbligata, durante la quale l'individuo non fa altro che continuare ad adottare un comportamento appreso altrove. L'implicazione di un tale modello interpretativo della subcultura carceraria è che essa diventa una diretta conseguenza della subcultura delinquenziale di cui è espressione: rimane quindi da indagare lo specifico adattamento alla cultura del penitenziario di coloro che entrano in carcere senza avere alle spalle alcuna identificazione nelle culture criminali. Per chi è già inserito in una carriera criminale, infatti, il carcere diventa un inconveniente messo nel conto di rischi e benefici, e l'adattamento alla condizione detentiva è sicuramente più rapido e indolore rispetto a quello di chi vive l'incarcerazione come un dramma imprevisto e, per quanto conseguenza possibile di un comportamento delinquenziale, come un'esperienza che si contrappone ad un vissuto precedente privo di identificazione nella cultura criminale.

Le diversità evidenti nelle forme di adattamento alla detenzione, con le relative distinzioni circa gli effetti e le conseguenze dei processi di prigionizzazione cui i

singoli vanno incontro, a seconda delle proprie caratteristiche personali e di gruppo, del vissuto precedente, delle prospettive future, hanno condotto Irwin e Cressey (1964) a sostenere che non sia possibile parlare di un'unica subcultura carceraria. Nell'interpretazione delle diverse forme di adattamento alla detenzione, la pluralità dei valori e dei riferimenti normativi fatti propri dalle persone recluse sembra contrastare con l'esistenza di un unico codice di valori condiviso. I due autori ipotizzano l'esistenza, in prigione, di almeno tre grandi subculture di riferimento per i soggetti detenuti:


- I. La subcultura criminale, nel cui contesto il carcere rappresenta una tappa obbligata, importata sostanzialmente immutata dall'esterno, all'interno della quale vigono gerarchie e relazioni di rispetto, improntate alla lealtà e alla solidarietà tra i membri;
- II. La subcultura detentiva, maggiormente orientata alle strategie di sopravvivenza all'interno dell'istituzione, che valorizza comportamenti utilitaristici e strategici e misura lo status sui risultati raggiunti senza dare particolare valore ai codici di lealtà e di solidarietà;
- III. La subcultura legittima che, in opposizione alle due subculture precedenti, non accetta i valori della solidarietà criminale né il comportamento strategico e utilitaristico; propria di chi ha infranto occasionalmente la legge o di chi, pur recidivo, deve il proprio orientamento criminale al realizzarsi di specifiche circostanze; tale subcultura riconosce come propri i valori ufficiali della società legittima.

2.5) Il fallimento del sistema carcerario secondo Foucault e Mathiesen

Sebbene, a questo punto, gli effetti non esattamente benefici che il carcere produce sull'uomo siano ormai ben chiari, ci proponiamo di riportare pensieri di Foucault (1976) e di Mathiesen (1996) sull'ideologia, la politica e ed i risultati prodotti da quest'istituzione.

Foucault definisce la prigione come luogo di osservazione degli individui puniti dalla legge; egli scriveva: << *La prigione deve essere un apparato disciplinare esaustivo. In molti sensi: deve prendere in carico tutti gli aspetti dell'individuo, il suo addestramento fisico, la sua attitudine al lavoro, la sua condotta quotidiana, le sue disposizioni; la prigione, assai più della scuola, della fabbrica o dell'esercito, che implicano sempre una certa specializzazione, è “onnidisciplinare”. In più la prigione non ha esterno né lacune, non si interrompe, salvo allorché il suo compito è totalmente finito; la sua azione sull'individuo deve essere ininterrotta: disciplina incessante. Infine, essa dà un potere quasi totale sui detenuti; essa ha i suoi meccanismi interni di repressione e di castigo: disciplina dispotica. Essa porta alla intensità massima tutte le procedure che si trovano negli altri dispositivi disciplinari. È necessario che sia il più potente tra i meccanismi per imporre una forma nuova all'individuo pervertito; il suo metodo di azione è la costrizione di una educazione totale*>>.

Egli individua nel Panopticon, la struttura del carcere “ideale” secondo l'ideologia punitiva. Il Panopticon è un edificio in cui, attraverso una serie di “artifici”



architettonici, i reclusi possono essere tenuti sotto una sorveglianza costante senza che si accorgano di chi li sta guardando. Infatti, esso è una macchina per dissociare la coppia veder-essere visti: nell'anello periferico si è totalmente visti, senza mai vedere; nella torre centrale, si vede tutto, senza mai essere visti. Il Panopticon penitenziario è un sistema di documentazione individualizzante e permanente. In questo modo l'apparato penitenziario crea un

personaggio che non corrisponde all'immagine reale di chi ha commesso il reato bensì una figura creata dall'istituzione stessa che verrà chiamata “*delinquente*”, il quale diviene un individuo da conoscere. Scriveva in tal modo Foucault: << *L'osservazione del delinquente “deve risalire non solo alle circostanze, ma alle cause del crimine; cercarle nella storia della sua vita, dal triplo punto di vista della organizzazione, della posizione sociale e dell'educazione, per conoscere e constatare le pericolose tendenze della prima, le incresciose disposizioni della seconda, ed i cattivi antecedenti della terza. Questa inchiesta biografica è parte essenziale dell'istruttoria giudiziaria per la classificazione della penalità, prima di diventare una condizione del sistema penitenziario per la classificazione della moralità. Deve accompagnare il detenuto dal tribunale alla prigione; qui il compito del direttore è non solo di raccoglierne, ma di completarne, controllarne e rettificarne gli elementi durante il corso della detenzione”. Dietro colui che ha commesso un'infrazione, al quale l'inchiesta sui fatti può attribuire la responsabilità di un delitto, si profila il carattere delinquenziale, di cui una investigazione biografica mostra la lenta formazione. L'introduzione del biografico è importante nella storia della penalità. Perché fa esistere il “criminale” prima del crimine*>>.

La differenza principale che lo distingue dall'autore di un'infrazione, scrive Foucault, è che “è meno il suo atto che non la sua vita ad essere pertinente per

caratterizzarlo". Il delinquente si distingue dall'autore dell'infrazione nell'essere non solo autore del proprio atto (autore responsabile in funzione di certi criteri della volontà libera e cosciente), ma dall'essere legato al delitto da tutto un fascio di fili complessi (istinti, pulsioni, tendenze, carattere). La tecnica penitenziaria verte non sulla relazione d'autore, ma sull'affinità del criminale al suo crimine.

Secondo quest'ideologia, il carcere, per adempiere alla sua funzione educativa deve totalizzare l'esistenza dell'individuo recluso identificandolo in *toto* con il reato da lui commesso: così facendo diviene una "*fabbrica di delinquenti*" perché li costruisce per poi legittimare il suo potere punitivo. Fabbricando devianti, il penitenziario fornisce alla giustizia criminale un campo di oggetti unitario e autenticato da scienze che le permettono di funzionare e di operare su una supposta verità oggettiva.

Non è solo attraverso l'ideologia bensì soprattutto tramite la pratica e l'organizzazione del sistema penitenziario che il carcere produce devianza: infatti non potrebbe essere altrimenti viste le innumerevoli costrizioni e violenze a cui sono sottoposte le persone recidive, prima fra tutte l'isolamento. A causa di questa politica insensata e disumana, invece che favorire la nascita di comportamenti pro sociali, l'organizzazione del sistema penitenziario non fa che contribuire alla nascita o all'aumento del risentimento dell'individuo nei confronti della società e delle autorità in generale.

Anche le restrizioni imposte alle persone recluse che godono di misure alternative (e che quindi sono all'inizio del loro reinserimento nella comunità esterna e dovrebbero quindi essere aiutati in questo difficile percorso), in realtà non fanno altro che rendere più facile la violazione delle regole e di conseguenza il ritorno in carcere.

Da ultimo, come già più volte ribadito, la detenzione recidendo tutti i legami che la persona aveva prima di entrare nell'istituto di pena, non solo non offre il supporto necessario per l'inizio di una nuova vita da individuo libero ma recide anche qualsiasi tipo di aiuto che invece è assolutamente necessario a chi vuole ricostruire da capo la propria esistenza.

L'estensione del concetto di devianza, ora non più riferita solo all'azione illegale ma all'intera persona, estensione promossa dalla teoria e dalla pratica penitenziarie, rende difficoltoso al soggetto detenuto farsi accettare dagli altri membri della società civile con conseguenze catastrofiche, oltre che da un punto di vista affettivo anche sul versante lavorativo, non essendo facile trovare un datore di lavoro dopo un lungo periodo trascorso in prigione. A ciò si deve aggiungere che molto spesso i corsi organizzati nelle case di reclusione e destinati alla formazione in ambito lavorativo non sono competitivi, cioè non offrono delle competenze adeguate alle richieste del mercato in quel momento.

Se consideriamo tutti questi fattori possiamo a buon diritto affermare che il carcere non solo fallisce nel ridurre la criminalità ma contribuisce anche a produrre delinquenza.

Thomas Mathiesen (1996), uno tra i più importanti rappresentanti della scuola penologica definita abolizionista, dedica il suo lavoro di decostruzione specificatamente al carcere nel tuo testo dal titolo significativo *Perché il carcere?*, in cui descrive il sostanziale fallimento dell'istituzione penitenziaria attraverso una disamina critica della sua efficacia, sia dal punto di vista della difesa sociale che da quello della sua funzione preventiva. Egli, con riferimento alle reali funzioni del carcere, individua una "*funzione depurativa*", secondo il quale il carcere estromette dalla società i soggetti improduttivi. Segnala poi una "*funzione di annichilimento*", mirante a ridurre i suddetti soggetti alla totale impotenza, e messa in campo attraverso lo stigma implicito nella detenzione. Una "*funzione diversiva*", che si manifesta nel colpire gli autori di piccoli reati e nel distogliere l'attenzione dai crimini strutturali. In tal modo, la pena carceraria assolve alla funzione di distogliere l'attenzione dalle azioni veramente pericolose commesse da coloro che dispongono del potere. Infine, una "*funzione simbolica*", che si sostanzia nel penalizzare un piccolo gruppo di attori dai quali la società prende le distanze allo scopo di riconfermare il proprio ordine, dato come immutabile (secondo l'assunto in base al quale la detenzione di pochi simbolizza l'infallibilità dei molti). Per ben capire la posizione mathieseniana riguardo alle condizioni delle persone reclusi all'interno dell'istituzione penitenziaria riteniamo opportuno riportare il seguente

passaggio: «Nel 1968 descrivevo la situazione di molti detenuti in termini che purtroppo valgono ancor oggi: «In primo luogo, il detenuto sperimenta parte del tempo trascorso nell'istituzione come tempo vissuto nell'impotenza. Dal suo punto di vista, dunque, il sistema carcerario diventa spesso una grande organizzazione burocratica, che per così dire procede come un rullo, giorno dopo giorno, mese dopo mese, senza che egli sia in condizione di reagire, di opporsi o di influenzarla in qualche modo. La richiesta di libertà condizionale, per esempio, è valutata da persone che si trovano abbastanza distanti da lui, ed è poi trasmessa ad altre persone che si trovano ancora più lontano, per un ulteriore esame seguito dalla decisione finale. Il detenuto possiede scarsa autonomia e non ha una posizione da cui trattare che gli permetta di influire in qualche modo sull'esito della richiesta. E' un semplice, piccolo esempio - ma non privo di significato - di come egli avverte di essere impotente all'interno dell'istituzione. In secondo luogo, il detenuto sperimenta parte del proprio tempo come tempo di "degradazione". E' stato anticipatamente condannato dai rappresentanti di quella società che rispetta le leggi, e l'esperienza della stigmatizzazione diventa ancora più intensa quando il detenuto si trovi isolato all'interno del carcere. In terzo luogo, il detenuto sperimenta parte del proprio tempo come tempo di "insicurezza". In verità il carcere, con un modello di vita semplificato e un regime relativamente sistematico, può anche dare al detenuto l'impressione di trovare un sostegno. Egli è sottratto alla situazione esterna, complessa e conflittuale, e durante la prigionia può sentirsi come in una camera di compensazione: sfuggire cioè ad un ambiente di cui percepisce le minacce. Ma in questa forma il sentimento di sicurezza è essenzialmente un sentimento di dipendenza - a volte qualche detenuto se ne rende conto. Nulla è cambiato nella sua situazione in rapporto alle persone rimaste all'esterno e poco viene fatto perché questa si chiarisca dopo il rilascio. Inoltre - ed è quanto più mi preme nel contesto - parallelamente alle false sensazioni di sostegno può insorgere una sensazione d'insicurezza, specialmente per quanto riguarda il futuro. Per molti significa soltanto chiedersi quando arriverà la libertà condizionale, ma per molti altri significa anche chiedersi quali saranno le future possibilità di lavoro, come sarà il rapporto con la famiglia, o il rapporto con la

propria sessualità, che non può non essere minacciata dalla permanenza in una società monosessuata, eccetera>>.

Come si può ancora difendere il carcere, si chiede esplicitamente Mathiesen, quando esso ha evidentemente fallito al riguardo di tutti i diversi obiettivi che pure continuano a garantirne la legittimazione? Basti considerare i propositi che la pena detentiva afferma di servire e confrontarli con i risultati della ricerca empirica, con i dati sulla recidiva: il carcere si rileva fallimentare sia nel rispondere ad esigenze di difesa sociale che nel promuovere la riabilitazione del reo; non riesce a veicolare modelli di comportamento conformi né a fungere da deterrente nei confronti dei singoli. Che fare dunque? Secondo Mathiesen è necessario procedere ad un radicale riorientamento del sistema della giustizia criminale in direzione della vittima e della comunità. Egli scriveva, infatti, in tal modo: <<La vittima non trae alcun vantaggio dal fatto che il criminale sia arrestato, mandato in tribunale e eventualmente in prigione, perché di regola non è risarcita né da un punto di vista simbolico, né materiale né sociale. Non voglio parlare della piccola soddisfazione che forse alcuni traggono dalla pura vendetta: non ritengo siano molti e non trovo che sia uno scopo degno di speciale considerazione. La mia proposta è di "spostare completamente l'attenzione, nella politica criminale, dal reo alla vittima". Tradizionalmente il reo e la vittima sono visti in mutua relazione. Io propongo di sciogliere la loro relazione e far sì che la vittima, più che non il reo, sia oggetto della politica criminale. Questo significa che l'impegno della società non dovrebbe essere commisurato, sotto forma di pena, all'azione commessa dal reo, ma, sotto forma di aiuto, commisurarsi alla vittima. Questo significa che le misure prese dalla società non dovrebbero, sotto forma di pena, crescere scalarmente in relazione alla colpa del reo e ai danni provocati dalla sua azione, ma, sotto forma di aiuto, in relazione alla situazione della vittima e al danno che ha subito>>. La valorizzazione della vittima, in particolare, è condotta attraverso il recupero dei principali assunti della criminologia critica al diritto penale, proponendo la promozione di una giustizia informale, che investa sulle risorse già presenti nel corpo sociale e su processi di mediazione e compensazione come alternative alla detenzione. Mathiesen parlava a tal proposito di deistituzionalizzazione, ovvero dell'insieme di procedure che consentono di ridurre l'uso di certe istituzioni, in

particolare le politiche volte a diminuire il ricorso ad istituzioni totali. Nel caso del carcere, secondo egli, si tratta da un lato di rinunciare a sanzionare penalmente determinati comportamenti (depenalizzazione) e spostare la competenza a giudicare e sanzionare certi reati dagli organi penali ad organi amministrativi o comunque diversi da quelli giudiziari (degiurisdizionalizzazione); dall'altro, orientare la politica penale verso la decarcerizzazione, ossia verso la riduzione delle pene carcerarie, una maggior permeabilità tra carcere e ambiente esterno, l'adozione di misure sostitutive (libertà controllata) o alternative (affidamento ai servizi sociali, eccetera.) alle pene carcerarie per le persone detenute.

Avendo concluso un'esaustiva seppur embrionale analisi sociologica del carcere e dei soggetti facenti parte di quest'ultimo, ci apprestiamo ad analizzare lo specifico tema dei diritti umani all'interno di tale "istituzione totale". Disponiamo dei mezzi, senz'ombra di dubbio, per constatare che le violazioni dei diritti umani in stato di detenzione possono avere conseguenze molto gravi per la salute psicofisica dei soggetti che le subiscono. Per questo, dalla seconda metà del secolo scorso, i maggiori organi internazionali hanno provveduto a stilare un insieme di regole relative alle condizioni minime in cui lo stato di detenzione può essere considerato rispettoso dei diritti delle persone reclusi: lungi dal trattarsi della descrizione di una situazione ideale, spesso questo insieme di norme intende porsi piuttosto come estremo limite a salvaguardia del rispetto e della dignità degli individui che si ritrovano sottoposti a privazione della libertà. Esse hanno fatto sì che diritti delle persone soggette a pena detentiva, apertura al mondo esterno e reinserimento diventassero concetti centrali per la definizione e la legittimazione dell'istituzione carceraria.

Vi sono domande cui, persino persone competenti in materia, hanno difficoltà a rispondere in maniera coesa: il principio "*Humana dignitas servanda est*", più volte ribadito in testi fondamentali quali per esempio la Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948), è effettivamente rispettato all'interno degli istituti penitenziari? Le norme e i principi contenuti negli strumenti giuridici attinenti ai diritti dei soggetti detenuti sono consolidati e fatti valere all'interno delle carceri o il loro uso

è solamente retorico e strumentale? I diritti delle persone recluse sono dei “veri” diritti o solo dei “*diritti di carta*”?

Da un punto di vista sociologico-giuridico risulta evidente che molte delle normative (tra le quali le Regole Minime ONU e le Regole Penitenziarie Europee) di seguito richiamate non sono dotate di forza cogente: i principi che esse definiscono, pur ribaditi in più formulazioni successive, rimangono il più delle volte sulla carta e anche gli standard minimi faticano ad imporsi. Non per questo – per la loro carenza di efficacia – esse smettono di godere di legittimità, nella forma del consenso pressoché generalizzato di cui godono presso la maggior parte dei paesi occidentali, né della legalità che, per quanto molto più lentamente di quanto vorremmo, funge da orizzonte di riferimento per le prassi interpretative e professionali che si confrontano nel campo del penitenziario. Esse mancano piuttosto di efficacia, soprattutto perché -in una prospettiva realistica- pagano il prezzo di costituire un insieme di norme di fatto subordinato alle esigenze dell'esecuzione della pena (disciplina, ordine e, formalmente, rieducazione): si tratta dunque di diritti riconosciuti residualmente, che possono essere concessi discrezionalmente, fino a veder minacciato il loro stesso status di diritti. Di fronte a ciò, una parte della teoria giuridica, inizialmente sostenuta anche da un versante della dottrina costituzionalistica, sarebbe in procinto di concludere che, in assenza di garanzia e di effettività non si possa neppure decretare la positività di tali diritti, i quali sarebbero, infatti, null'altro che “*diritti di carta*” (Guastini, 1994). Secondo tale prospettiva, è la garanzia a costituire la condizione decisiva per la positività. Tuttavia, ritenere che una pretesa supportata da una norma giuridica, se non giustiziabile, sia un “*diritto di carta*” (Guastini, 1994), e dunque a rigore non sia da considerarsi un diritto, equivale non tanto a sottolineare una ragionevole e condivisibile necessità di contemperare normatività ed effettività, quanto piuttosto a definire la normatività a partire dall'effettività. Nella prospettiva che accogliamo, la normatività resta condizione imprescindibile per l'effettività e quest'ultima può richiedere tempi di realizzazione più lunghi, senza che per questo venga meno il carattere positivo del diritto. La positività, infatti, quale caratteristica delle norme e dunque dei diritti, si realizza tendenzialmente attraverso un processo che deve

tenere conto della concretezza del momento applicativo e del variare dei contesti istituzionali, ma trova il proprio punto di partenza nella dimensione normativa.

2.6) Regole minime ONU



Art. 65

“Il trattamento dei condannati a pene privative della libertà deve avere lo scopo, nella misura in cui la durata della pena lo permette, di suscitare in essi la volontà e le capacità che permetteranno loro, dopo la liberazione, di vivere nel rispetto della legge e di provvedere a se stessi. Tale trattamento deve essere tale da incoraggiare nel soggetto il rispetto di se stesso e da sviluppare in lui il senso della responsabilità”.

Le cosiddette “regole minime” sono costituite dalla Risoluzione ONU del 1955 che intende dare attuazione all'art.10 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, il cui contenuto è il seguente:

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2.a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;

b) *gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile.*

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

Molte delle disposizioni presenti nelle regole minime, infatti, derivano direttamente dall'art.10, soprattutto l'idea che il regime penitenziario deve essere ispirato al reinserimento sociale e alla rieducazione.

Le regole minime, in quanto emanazione di una Risoluzione ONU, soffrono evidentemente di una limitata capacità di imposizione, per quanto siano state richiamate con forza da altre più recenti risoluzioni delle Nazioni Unite, tese a ribadire la necessità di tutelare i soggetti in stato di detenzione (1988) e a definire i principi di base da applicarsi al trattamento delle persone recluse (1990). La prima parte delle regole minime per il trattamento delle persone soggette a pena detentiva prende in considerazione l'amministrazione degli istituti penitenziari ed è esplicitamente rivolta a tutte le categorie di persone recluse (artt. 1-55). Dopo aver ribadito la necessità che le regole siano applicate a tutti con imparzialità, senza differenze di trattamento su basi razziali, di genere, di lingua o di religione o di opinione politica, e che le credenze religiose e morali dei gruppi di appartenenza dei soggetti detenuti vengano rispettate, le regole minime introducono l'obbligo di tenere un registro di identificazione delle persone recluse in cui devono essere indicati motivi e termini della detenzione e l'opportunità di separare le diverse categorie di individui in base al sesso, all'età, ai precedenti penali, ai motivi e alle esigenze del trattamento. Particolare attenzione viene riservata alle condizioni dei locali di detenzione (affollamento, igiene, illuminazione, riscaldamento, ventilazione), degli abiti e dei letti; alla qualità dell'alimentazione e alla disponibilità di acqua potabile; alla possibilità di esercizio fisico e attività all'aria aperta (almeno un'ora al giorno); alle condizioni e alla qualità dei servizi sanitari, compreso l'obbligo del direttore dell'istituto di adottare le misure necessarie ad eseguire le raccomandazioni del medico incaricato. Successive disposizioni

riguardano il mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti penitenziari: la definizione e l'utilizzo dei provvedimenti disciplinari, in particolare in caso di isolamento la necessità di monitoraggio medico, l'utilizzo solo nei limiti del necessario e per un tempo definito di mezzi di coercizione quali catene o ferri. Agli individui detenuti sono riconosciuti il diritto all'informazione circa le norme vigenti nell'istituto e un diritto di reclamo con garanzia di una risposta in tempo utile. Le norme garantiscono inoltre i contatti con l'esterno, in particolare con i familiari, e l'accesso all'informazione circa gli avvenimenti di maggiore attualità, la presenza di un rappresentante religioso per le fedi maggiormente professate, la possibilità di raggiungere i familiari in caso di morti o malattie gravi. Il trasferimento delle persone recluse deve avvenire in condizioni che ne garantiscano la dignità (il meno possibile alla vista del pubblico) e la salute (senza l'imposizione di inutili sofferenze). Gli ultimi articoli della prima parte delle regole minime sono rivolti alla scelta, alla motivazione e alla valorizzazione del personale di polizia penitenziaria e all'istituzione di ispettori qualificati in grado di garantire la conformità dell'amministrazione degli istituti rispetto alle leggi e ai regolamenti vigenti.

La seconda parte delle regole minime prevede invece delle sezioni diversificate rivolte a specifiche categorie (artt. 56-94), con particolare attenzione alla distinzione tra persone detenute in custodia preventiva, da trattarsi secondo la presunzione di innocenza, e persone condannate: per queste ultime, centrale si ritiene essere il trattamento individuale, nella forma dell'attivazione di risorse specifiche (curative, educative, morali) atte a far sì che il soggetto detenuto possa ritornare in libertà con la predisposizione ad osservare la legge e la capacità di provvedere a se stesso. Esplicito è il richiamo al reinserimento sociale, in modo particolare nell'art.61 *“Il trattamento non deve accentuare l'esclusione dei detenuti dalla società ma, al contrario, ispirarsi al principio che essi continuano a farne parte.(...)”* e alla necessità di predisporre un ritorno progressivo alla vita in società, nell'art.60 (suddiviso in 2 commi):

60.1 *“Il regime dello stabilimento deve sforzarsi di ridurre le differenze che possono esservi tra la vita in carcere e quella libera, ove tali differenze portino a*

indebolire il senso di responsabilità del detenuto o rispetto della dignità della sua persona.”

60.2 “Prima del termine dell'esecuzione di una pena o misura è desiderabile che siano presi i provvedimenti necessari per assicurare al detenuto un ritorno progressivo alla vita nella società. Questo scopo potrà essere raggiunto, secondo i casi, attraverso un regime preparatorio alla liberazione, organizzato nello stabilimento stesso o in un altro stabilimento adatto, o con la liberazione in prova sotto un controllo, che non deve essere affidato alla polizia, ma che attui un'efficace assistenza sociale.”

Particolarmente significativo appare l'art. 67 sugli scopi della classificazione interna alle persone soggette a pena detentiva: esso richiede la separazione di quelle persone recluse che per i loro precedenti o per il loro carattere potrebbero esercitare una cattiva influenza sugli altri, e la suddivisione degli altri in gruppi omogenei in funzione delle diverse esigenze del trattamento. Secondo le regole minime, lavoro e istruzione, oltre a rappresentare un veicolo importante del trattamento stesso, costituiscono un diritto delle persone recluse, così come l'assistenza sociale in vista della scarcerazione.

2.7) Regole penitenziarie europee



Come evoluzione e in attuazione delle regole minime ONU, nel 1987 sono state istituite con raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa le “regole *penitenziarie europee*”, successivamente modificate nel 2006. La versione europea delle regole minime ha inteso adattare il testo dell'ONU alle necessità europee. La raccomandazione del Consiglio d'Europa intende spingere gli Stati membri ad adoperarsi affinché le normative interne e le prassi interpretative risultino conformi ai principi di base contenuti nelle regole europee. In particolare, nella convinzione che questo assunto costituisca patrimonio comune, si considera come la privazione della libertà non debba risultare in alcun caso lesiva del rispetto della dignità umana. In ottemperanza all'art.3 della Convenzione per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il quale recita che <<*nessuno sarà sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani e degradanti*>>, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti istituisce, nello stesso anno, un Comitato europeo che, attraverso sopralluoghi nei centri di detenzione, riceve il mandato di verificare il trattamento delle persone private della libertà personale. Aggiornate dalla Raccomandazione

R(2006), le regole penitenziarie europee sanciscono i principi fondamentali secondo cui tutte le persone private della libertà personale devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo (art.1) e le restrizioni loro imposte riguardano solo i diritti oggetto della condanna e della custodia (art.2) e devono essere ridotte allo stesso necessario (art.3); le condizioni detentive devono per quanto possibile avvicinarsi alle condizioni di vita nella società libera (art.5) e promuovere il reinserimento delle persone reclusi nella società (art.6); deve essere in ogni modo favorita la cooperazione con i servizi sociali esterni e con la società civile (art.7). Un ruolo positivo di servizio pubblico si riconosce al personale penitenziario, al quale devono essere assicurate condizioni di lavoro che consentano <<un elevato livello di presa in carico dei detenuti>> (art.8). Tutte le strutture penitenziarie inoltre sono chiamate a sottoporsi a regolari ispezioni da parte del governo e di autorità indipendenti (art.9). Di palese importanza è l'art.4, il quale afferma che <<le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse>>. È palese la stretta correlazione venutasi a creare tra perseguimento e attuazione dei diritti umani delle persone soggette a pena detentiva e reinserimento sociale. Vengono quindi considerate specificamente le condizioni di detenzione (ammissione, assegnazione e locali di detenzione, igiene, vestiario e regime alimentare, consulenza legale, contatti con l'esterno, regime penitenziario, lavoro, attività fisiche e ricreative, istruzione, libertà di pensiero, coscienza e religione, trasferimento delle persone reclusi e liberazione), con particolare attenzione ad alcune categorie vulnerabili (donne, minori, bambini, stranieri, minoranze). Successivamente si considerano le condizioni relative alla salvaguardia della salute degli individui detenuti (cure sanitarie, personale medico) e quelle relative al mantenimento dell'ordine interno (sicurezza, perquisizioni, disciplina e sanzioni). In particolare, per quanto riguarda l'uso della forza si afferma che il personale penitenziario non deve usare la forza contro le persone in stato di detenzione se non come ultima risorsa e sempre nella quantità minima necessaria (art.64), né deve portare armi mortali all'interno dell'istituto se non in occasione di incidenti particolari (art.69). Successive disposizioni riguardano il mandato della direzione e del personale penitenziario nell'ottica del servizio pubblico. Particolare importanza viene data alla distinzione tra coloro che sono imputati e coloro che

sono stati condannati e alle modalità differenti della loro gestione, tuttavia le questioni della detenzione rimangono ovviamente di competenza dei singoli stati membri.

Dopo questo breve excursus relativo alle fonti internazionali trattanti i diritti delle persone reclusi, ci apprestiamo ad analizzare la specifica realtà storico-normativa, e successivamente le realtà dell'istruzione e del lavoro all'interno dell'istituto penitenziario.

*“La situazione dei detenuti nelle carceri italiane
è spesso una realtà che ci umilia in Europa
e ci allarma per la sofferenza quotidiana di migliaia di esseri umani
in condizioni che definire disumani è un eufemismo.
C'è un abisso tra questa realtà e il dettato Costituzionale”.*
(Giorgio Napolitano, 28/07/2011)

3) APPROFONDIMENTO SULLA TRASFORMAZIONE STORICO-NORMATIVA DELL'ISTITUZIONE CARCERARIA, a cura di Nadia Rozestraten.

La questione carceraria è stata negli anni passati, e continua tuttora, ad essere al centro dell'attenzione.

In letteratura sono molti gli studi che riguardano la concezione e la configurazione delle pene nei diversi contesti storici, essendo dei fattori essenziali di valutazione del grado di civiltà raggiunto da una società.

Nel corso di questa breve ricostruzione storica si noterà come il concetto della pena si evolva: da mera punizione, solitamente fisica, a visioni più ampie quali la rieducazione, la riabilitazione, e il reinserimento nella società del soggetto sottoposto ad essa.

Anche la visione della figura della persona reclusa varia nel corso del tempo: se prima egli era visto unicamente come un attore sociale che, avendo perseguito un comportamento arrecante danno alla società necessitava di una “vendetta sociale”, ora è colui che deve essere riabilitato nella società tramite un percorso di reinserimento in una logica di reintegrazione.

3.1) L'evoluzione storica delle carceri.

Le carceri nascono nel momento in cui la società, per salvaguardare la propria sicurezza, stabiliva di isolare dalla collettività coloro che avevano violato la legge, rinchiudendoli in appositi istituti (carceri). Il problema carcerario fu inizialmente avvertito solo dal punto di vista della custodia o della polizia carceraria, essendo la pena intesa come vendetta sociale e mirando gli ordinamenti penali ad annullare il colpevole del reato più che a rieducarlo.

Il carcere era quindi concepito come edificio atto a custodire il reo cui doveva essere inflitta la pena prevista per il crimine commesso. Le pene potevano distinguersi in: pene corporali, come la fustigazione, la mutilazione, la tortura, la morte, ecc.; oppure pene pecuniarie, attraverso la confisca di parte o tutti i beni del reo.



3.1.1) Dall'antichità alla società feudale

Il *diritto romano* conosceva pene di due caratteri diversi: privatistico, quando la norma che veniva trasgredita era di interesse individuale e quindi si procedeva mediante processo civile; pubblicistico, quando la norma che veniva trasgredita era di interesse collettivo e quindi si procedeva mediante processo penale.

Le pene private erano per lo più pene pecuniarie e consistevano in una somma da versare all'offeso in risarcimento del danno subito. Le pene pubbliche variarono nel corso del tempo: la più grave rimase quella capitale ma vennero applicate anche l'esilio, la fustigazione, le pene pecuniarie, la destinazione ai lavori forzati nelle miniere o ai giochi del circo. Il carcere non veniva mai preso in considerazione

come misura coercitiva in quanto serviva in linea di principio allo scopo di assicurare il reo alla giustizia.

Nel *medioevo* il sistema penale era basato sui criteri della vendetta privata e non fu propizio allo sviluppo del regime carcerario e tornò quindi a prevalere la concezione della pena privata.

Essendo ancora basata sulla legge del taglione, *lex talionis*, principio che riconosceva il diritto a una persona che avesse ricevuto intenzionalmente un danno causato da un'altra persona, di infliggere a sua volta a quest'ultima un danno anche uguale all'offesa ricevuta. La sanzione penale consentiva di dar sfogo alla necessità di vendetta della parte offesa e della comunità.

Durante il periodo della *società feudale* il carcere inteso come pena, nella forma della privazione della libertà, non esiste.

Essendo la giustizia amministrata dal "signore", le pene erano determinate in modo vario, secondo la sua volontà. Le pene avevano carattere pecuniario o corporale, oltre all'esilio e alla galera, pena che prevedeva l'imbarco del reo come rematore nelle navi.

Detenzione e tortura erano principalmente mezzi istruttori per ottenere la confessione dell'imputato, considerata la prova necessaria alla condanna.

3.1.2) La nascita dell'istituzione carceraria moderna

Il primo progressivo e sostanziale cambiamento del concetto di pena a cui si assiste è nel *secolo XVI*. A poco a poco, in Inghilterra, i ladri e le prostitute, insieme ai vagabondi, ai poveri e ai ragazzi abbandonati, anziché essere sottoposti alle comuni sanzioni dell'epoca, venivano raccolti nel palazzo di Bridewell (concesso dal sovrano Enrico VI) e obbligati a "riformarsi" attraverso il lavoro e la disciplina. Nasceva così nel 1557 la prima "house of correction" o "workhouse", caratterizzata dall'organizzazione rigida del tempo strutturato in gesti sempre uguali e ripetitivi.



Con la *rivoluzione francese* si ha una svolta in tutt'Europa, infatti a partire da allora le nuove teorie rivoluzionarie borghesi, politiche e sociali, favorirono l'affermarsi di una nuova struttura giuridico-normativa (in Francia il codice rivoluzionario del 1791 e in Germania il codice bavarese del 1813) che stabilisse un'equivalenza tra delitto e pena cercando di sottrarre quest'ultima all'arbitrio, soprattutto quello del giudice.

In questo clima vengono accolte le teorie di alcuni "riformatori" inglesi tra cui spicca *Jeremy Bentham (1748-1832)*, che assegna al carcere prioritariamente un carattere intimidatorio e di totale controllo al fine di realizzarne il ruolo produttivo e risocializzante.

Nasce la nuova struttura architettonica del carcere (carcere benthaniano), fatta di "bracci" (o "raggi") e rotonde, costruito in modo che i carcerieri, stando fermi nel posto di guardia posto sulla rotonda, potessero avere la piena visuale su un intero braccio di celle, o su più bracci (struttura a raggiera).

L'idea alla base del Panopticon ("che fa vedere tutto") era quella che, grazie alla forma radiocentrica dell'edificio e ad opportuni accorgimenti architettonici e tecnologici, un unico guardiano potesse osservare, "*optikon*", tutti, "*pan*", i prigionieri in ogni momento, ed essi non fossero in grado di stabilire se erano osservati o meno, così da essere condotti ad osservare sempre la disciplina.

Dopo anni di questo trattamento, secondo Bentham, il retto comportamento "imposto" sarebbe entrato nella mente dei prigionieri come unico modo di comportarsi possibile modificando indelebilmente il loro carattere. Lo stesso filosofo descrisse il panottico come "un nuovo modo per ottenere potere mentale sulla mente, in maniera e quantità mai vista prima".



Inoltre dapprima in Inghilterra, (legge del 1810 e il Goal Act del 1823) e poi in tutta Europa, vengono introdotte alcune innovazioni: separazione tra i sessi, isolamento notturno e lavoro diurno in comune. Le condizioni di vita nelle carceri peggiorano, così come peggiorano le modalità di vita e lavoro per i poveri nelle “workhouses”.

3.1.3) I primi istituti carcerari in Italia

Nella *seconda metà del XVII secolo* si realizza una delle prime esperienze carcerarie moderne in Italia: a Firenze, all'interno dell'Ospizio del S. Filippo Neri per giovani abbandonati, viene istituita una sezione destinata fondamentalmente a giovani di buona famiglia con problemi di disadattamento. E' il primo caso di isolamento cellulare a scopo correzionale: la sezione era infatti composta da otto cellette singole in cui i giovani erano rinchiusi in isolamento giorno e notte. A Milano alla fine del XVII secolo vengono realizzati una "Casa di Correzione" e un "Ergastolo". Nella prima vengono rinchiusi i colpevoli di reati minori tenuti in regime di separazione cellulare; nel secondo i condannati per gravi reati che non vivono in isolamento e che vengono utilizzati in lavori di pubblica utilità. A Napoli è in funzione la Vicaria: vi sono rinchiusi un migliaio di prigionieri in condizioni terribili, molto al di sotto dei livelli di sopravvivenza. A Roma nel 1770 viene realizzato il carcere cellulare del San Michele (prigione vaticana).

3.2) La questione penitenziaria

3.2.1) Lo sviluppo della detenzione nel corso del Settecento

La detenzione, almeno *fino alla metà del Settecento*, non era una pena da intendersi nel senso odierno del termine, ma rappresentava un mezzo per impedire che l'imputato in attesa di una condanna si sottraesse ad essa. Il carcere, quindi, non era una sede appositamente costruita per la finalità detentiva ma era un edificio, di solito luogo di custodia provvisoria, per imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione della pena.

Dalla metà del Settecento in poi si sviluppa una critica non superficiale del sistema tradizionale delle pene, dal modo di istruire i processi penali al ricorso alla tortura.

In tale epoca affioravano alcuni principi innovatori che ispireranno tutti i successivi orientamenti in materia penitenziaria: il principio dell'umanizzazione della pena, intesa come castigo inflitto nei limiti della giustizia e in proporzione al crimine commesso, e non secondo l'arbitrio del giudice; e il principio della pena come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale, e non come pubblico spettacolo, deterrente per la sua crudeltà.

3.2.2) L'illuminismo

Nel *1764 Cesare Beccaria* pubblica il libro "Dei delitti e delle pene".

Per la prima volta egli delinea le caratteristiche essenziali del carcere moderno, visto come luogo di recupero: la pena assume valore di dissuasione a commettere il reato, non più solo una punizione; le torture vengono bandite come brutali ed inutili; la pena di morte comincia a diventare anacronista e crudele, senza valore preventivo né inibitorio.

Il suo pensiero è estremamente innovativo anche nella nuova concezione dell'accusato e del relativo approccio alle indagini. Infatti la colpevolezza dell'accusato è da dimostrare: finché questo non accade il soggetto è innocente.

Nel momento in cui la responsabilità è accertata la pena migliore è l'incarcerazione, anche per l'uniformità sociale che questa garantisce: *"era anche un metodo sicuro per uniformare la pena tra coloro che avevano i mezzi per pagare un'ammenda e coloro che non li avevano, dato che i primi sarebbero stati soggetti alle stesse condizioni dei secondi"*. L'assegnazione della pena doveva essere immediata, il miglior deterrente, infatti, non era la crudeltà della pena inflitta, ma la certezza che la pena venisse erogata nel momento in cui si commetteva un reato.

Con l'affermarsi della detenzione come pena e non come mezzo per l'esercizio della potestà punitiva, a partire dalla seconda metà del Settecento si fanno strada diverse teorie che hanno tutte in comune l'intento di razionalizzare le condizioni delle carceri e di cercare di abolirne gli aspetti più violenti (tortura e pena di morte) tipici delle società di antico regime. Questo fermento di idee generatosi nell'ambito del movimento illuminista porterà alla consapevolezza della necessità di riforme penitenziarie volte alla trasformazione delle prigioni da luoghi di crudeltà in luoghi di rigenerazione del reo.

A partire dal XVIII secolo la dottrina giuridica illuminista rifiuta il principio della pena come punizione e adotta quello della pena come rieducazione.

3.2.3) I congressi penitenziari internazionali

Tra il 1872 e il 1930 furono tenuti una serie di congressi internazionali che portarono all'attenzione dei cultori del diritto penale il problema delle carceri. Attraverso questi congressi la realtà penitenziaria, che non veniva ritenuta degna del rigore di scienza penalistica dagli stessi cultori, si elevava gradualmente a scienza penitenziaria, dando luogo al diritto penitenziario come branca autonoma del diritto pubblico.

Il **6 novembre 1890** venne istituita la prima Commissione Penitenziaria Internazionale e nel **1929** una seconda Commissione Internazionale Penale e Penitenziaria.

3.2.4) I principali sistemi penitenziari adottati durante l'Ottocento

Negli *anni trenta e quaranta del diciannovesimo secolo*, in Europa, la discussione verteva sulla scelta della “miglior” forma di carcere, carcere che d'altro canto si avviava a diventare quasi ovunque il luogo esclusivo di pena.

I principali sistemi penitenziari adottati durante il secolo XIX furono:

- il sistema della vita in comune basato sul principio dell'unione dei detenuti;
- il sistema filadelfiano (che a Philadelphia aveva trovato la sua prima applicazione) basato sul principio dell'isolamento continuo (diurno e notturno), e assoluto dei detenuti;
- il sistema auburniano (dal carcere di Auburn vicino a New York, ove era stato sperimentato per la prima volta) basato sul principio dell'isolamento notturno, durante pasti e riposo, che consentiva però il lavoro diurno (in comune sia pure con l'obbligo del silenzio).

Tra questi ci furono soluzioni intermedie quali il sistema misto inglese e quello progressivo irlandese.

Tuttavia, durante tutto il periodo che va sino all'Unità e anche oltre, a parte la lenta costruzione di poche carceri giudiziarie cellulari, le case di pena continuano a venire gestite secondo il precedente sistema della vita in comune.

3.3) La legislazione carceraria dall'Unità all'avvento del fascismo

Raggiunta l'*Unità (1861)* si avvertì in Italia la necessità di raccogliere e uniformare in maniera organica e sistematica tutta la legislazione vigente in ogni settore del diritto, e anche per il diritto penitenziario fu avvertita la stessa esigenza.

Dopo l'estensione del codice penale sardo a tutte le province italiane, il Governo, nell'arco di due anni, emanò cinque nuovi regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, bagni penali (regio decreto 19 settembre 1860), carceri giudiziarie (regio decreto 27 gennaio 1861, n. 4681), case di pena (regio decreto 13 gennaio 1862, n. 413), case di relegazione (regio decreto 28 agosto 1862, n. 813), case di custodia (regio decreto 27 novembre 1862, n. 1018). Ogni regolamento disciplinava il funzionamento degli istituti e gli organici del personale di custodia e amministrativo.

Nel 1861, con regio decreto 9 ottobre 1861 n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal ministero dell'interno, in sostituzione dell'Ispettorato generale delle carceri, con a capo un ispettore generale. Con decreto del 17 novembre 1869 le divisioni della Direzione generale, intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali, furono riorganizzate sulla base delle materie di pertinenza. Fu inoltre creato un ufficio di gabinetto per gli affari riservati.

3.3.1) Il codice penale Zanardelli, 1891

Nel **1889** venne emanato il codice penale Zanardelli: entrato in vigore il 1° gennaio 1890, sostituì il codice penale sardo emanato nel 1859 ed esteso a tutte le province italiane, ad eccezione della Toscana, dopo l'Unità.

La riforma penitenziaria del 1889 pose per la prima volta il problema della disponibilità delle strutture. A tal fine si prevedeva di reperire i proventi necessari per l'edilizia penitenziaria dalle lavorazioni carcerarie, dalla vendita di alcuni immobili.

Successivamente nel **1931** le competenze tecniche in materia di edilizia penitenziaria vennero concentrate nel ministero dei lavori pubblici.

Venne abolita la pena di morte, sostituita con l'ergastolo, ma restarono severissime le pene per i reati contro la proprietà.

Il regolamento del 1891 prevedeva un sistema molto ricco e articolato di norme sull'ordinamento del personale dirigenziale e sul corpo degli agenti di custodia. Il regolamento conteneva disposizioni volte ad instaurare rapporti di rigida subordinazione gerarchica tra i direttori degli stabilimenti e la Direzione generale e scoraggiare qualsiasi iniziativa autonoma e responsabilizzazione delle autorità locali. Questo sistema si ripercosse negativamente sulla vita dei detenuti costretti a dipendere dalle autorità centrali, anche per questioni di poca importanza, e attendere per mesi una risposta a istanze elementari.

Il Codice Zanardelli fu accusato di aver tenuto poco conto del soggetto attivo del reato e delle esigenze di prevenzione dovute alla sua personalità; non vi era infatti una tipologia delinquenziale, mancava un sistema di misure che tenesse conto della pericolosità del reo

3.3.2) Rivista di discipline carcerarie

Strumento utile per ricostruire le condizioni di vita dei luoghi di pena è la "***Rivista di discipline carcerarie***" che nasce nel **1871** e rappresenta la voce ufficiale della Direzione generale delle carceri.

Fondata e diretta da Martino Beltrani Scalia, ispettore delle carceri del regno poi direttore generale e autore del regolamento del 1891, la rivista venne pubblicata fino al 1922 (con una interruzione tra il 1891 e il 1897) quando la Direzione generale delle carceri e dei riformatori passò dalle dipendenze del ministero dell'interno a quello della giustizia.



3.3.3) Riforme nell'età giolittiana

Nel periodo *giolittiano* (1901-1914), caratterizzato da governi con indirizzi politici liberali, il regolamento del 1891 subì alcune importanti modifiche tendenti a mitigare le condizioni disumane dei detenuti. Ad esempio, venne soppresso l'uso

della catena al piede per i condannati ai lavori forzati, e furono introdotte modifiche al rigido sistema delle sanzioni disciplinari, eliminando le disumane punizioni della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura.

Questi provvedimenti erano dovuti più al fallimento di questi mezzi come reale deterrente per comportamenti indisciplinati che per la volontà d'umanizzare le drammatiche condizioni di vita in cui versava la popolazione detenuta.

Il terzo filone su cui si indirizza l'attività riformatrice nei primi anni del Novecento riguarda l'impiego dei condannati in lavori di bonifica di terreni incolti o malarici regolato dalla legge 26 giugno 1904, n. 285.

Rimase fermo tuttavia il quadro legislativo del periodo crispino: codice penale, leggi di pubblica sicurezza, ordinamento giudiziario non vennero toccati da Giolitti.

Le strutture legislative e la prassi nella gestione delle istituzioni penitenziarie non subirono sensibili mutamenti nel periodo che intercorre *tra le prime riforme giolittiane e la conclusione della guerra mondiale*. Nel 1907, con regio decreto 14 luglio n. 606, venne attuato un completo riordinamento dei riformatori governativi per minorenni e istituito per i minori un corpo di educatori in luogo delle guardie carcerarie.

3.3.4) Dal 1921 al 1923: le riforme all'ordinamento carcerario

Il principio per il quale le persone recluse dovevano essere oggetto di cura più che di repressione, di rieducazione più che di punizione, trovò un'applicazione pratica nel 1921 e 1922 in una serie di circolari innovatrici che determinarono alcuni miglioramenti nel loro trattamento. Le principali modifiche riguardavano: il lavoro svolto in carcere dai detenuti; i colloqui; la corrispondenza; la disciplina delle case

di rigore. Questi timidi tentativi di riforma furono in sé e per sé modesti, ma eccezionali se rapportati al tradizionale immobilismo del mondo penitenziario dell'epoca.

Con regio decreto 31 dicembre **1922** n. 1718 la Direzione generale delle carceri e riformatori venne trasferita a partire dal 15 gennaio 1923, dal ministero dell'interno a quello della giustizia, unitamente a tutti i servizi attribuiti alla sua competenza.

Con successivo regio decreto 28 giugno **1923** n. 1890 vennero emanate le norme di esecuzione, in base alle quali le competenze in materia penitenziaria, prima attribuite al ministero dell'interno, al prefetto e al viceprefetto, furono rispettivamente assegnate al ministro della giustizia, al procuratore generale presso la Corte d'appello e al procuratore del re.

3.4) Il “Codice Rocco”, 1930

Con l'avvento del *fascismo* i tentativi di riforma del 1920 subirono un brusco arresto. Non si sperimentarono più riforme, ma ci si limitò a nominare commissioni di studio che portarono avanti i lavori con lentezza. Nel **1930** fu approvato il nuovo codice penale “*Codice Rocco*” e, nel 1931, il nuovo codice di procedura penale.

Con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 venne approvato dal guardasigilli Alfredo Rocco il nuovo “Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena”, fedele traduzione dell'ideologia fascista nel settore penitenziario, che rimarrà in vigore fino al 1975.

Non venne varato un ordinamento radicalmente nuovo perché il regolamento del 1891 viene sostanzialmente mantenuto. Rimangono le tre leggi fondamentali della vita carceraria (lavoro, istruzione civile e pratiche religiose) che divengono tassative, nel senso che ogni altra attività è non solo vietata ma fatta oggetto di sanzioni disciplinari.

I punti qualificanti del regolamento Rocco sono:

- rigida separazione tra il mondo carcerario e la realtà esterna;
- limitazione delle attività consentite in carcere alle tre leggi fondamentali del trattamento (pratiche religiose, lavoro e istruzione);
- “atomizzazione” delle persone con esperienza di reclusione, che impediva loro qualsiasi collegamento e presa di coscienza collettiva;
- obbligo di chiamarli con il numero di matricola (al posto del cognome), volto alla soppressione della loro personalità;
- carcere come istituzione chiusa.

Il Regolamento carcerario del 1931 suddivideva le carceri in tre gruppi: carceri di custodia preventiva, carceri per l'esecuzione di pena ordinaria e carceri per l'esecuzione di pena speciale.

Secondo il regolamento del 1931 il carcere giudiziario era uno stabilimento di custodia preventiva, cioè riservato a coloro che devono ancora essere giudicati, ma sono stati arrestati per assicurarne la presenza al processo. A norma dell'art. 26 del regolamento del 1931, alle carceri giudiziarie erano assegnati gli imputati; i detenuti a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza o di altra autorità; gli arrestati per ragioni di estradizione; i detenuti in transito e i condannati in attesa di assegnazione a stabilimenti di pena.

Come tutti i regolamenti carcerari era basato sulla dualità punizione-premi, ed elencava dettagliatamente tutto ciò che era vietato prevedendone la relativa punizione. Molte infrazioni avevano risvolti “penali” ossia facevano scattare denunce e condanne che allungavano la pena.

I benefici consistevano sostanzialmente nella possibilità di accedere al lavoro in carcere oppure nell'assegnazione a un carcere “aperto”.

La persona detenuta, nel suo percorso carcerario, era sempre seguita dalla cartella biografica personale, una vera e propria scheda nella quale si annotavano oltre ai

suoi comportamenti in carcere, anche i suoi precedenti personali e perfino quelli dei familiari, indagando se nella sua famiglia c'erano stati casi di pazzia, alcolismo, sifilide, suicidio, o di prostituzione, segnalando anche le condizioni economiche e soprattutto le idee politiche di ogni parente.

Al regolamento del 1931 fece seguito la legge 9 maggio 1932, n. 527 "Disposizioni sulla riforma penitenziaria" composta di solo cinque articoli concernenti il lavoro dei detenuti, la ristrutturazione dell'edilizia carceraria, la contabilità carceraria e le istituzioni di assistenza ai carcerati.

Questa seconda riforma penitenziaria non prevedeva uno specifico programma di finanziamento per l'edilizia. Essa, pertanto, iniziò a dipendere dai programmi e dai fondi del ministero dei lavori pubblici i quali si rivelarono del tutto insufficienti ad affrontare i complessi problemi dei manufatti penitenziari. Questo condusse ad un graduale decadimento del modello architettonico e alla realizzazione di edifici carcerari che non presentavano più l'imponenza e il severo decoro dei precedenti.

3.5) Il secondo dopoguerra

Negli *anni successivi alla seconda guerra mondiale* il sistema carcerario fu lo stesso di quello in vigore in epoca fascista, governato dal regolamento penitenziario del 1931. Dopo la liberazione, si constatò l'assenza di qualsiasi riforma delle strutture penitenziarie ereditate dal regime fascista.

In questo periodo le tensioni erano molte e scaturivano sia dal peggioramento delle condizioni carcerarie, sia dalla delusione di chi sperava in un cambiamento dopo la

liberazione. La popolazione carceraria intanto era aumentata a dismisura sino a raggiungere valori doppi rispetto a quelli normali.

Nel **1947** fu approvato il testo definitivo della Costituzione, elaborato dalla Commissione dei settantacinque, promulgato da Enrico De Nicola ed entrato in vigore il primo gennaio 1948. L'art. 27 della Costituzione, al terzo comma, sancisce espressamente "un divieto" ed un "fine" essenziali della sanzione penale: le pene non possono consistere in "trattamenti contrari al senso di umanità" e devono "tendere alla rieducazione del condannato".

La prima commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato delle carceri della storia italiana fu istituita nel **1948**. Essa documenta, dopo gli anni dell'immobilismo del dopoguerra, un rinnovato interesse per i problemi penitenziari. La Commissione venne insediata il 9 luglio 1948 e concluse i suoi lavori alla fine del 1950, presentando alla Camera dei deputati una lunga relazione in cui furono affrontati tutti i problemi dell'istituzione carceraria e prospettate concrete soluzioni per la riforma. Si trattava però di ritocchi marginali, e benché volte ad un miglioramento delle condizioni delle persone recluse, lasciavano intatte le strutture portanti del sistema carcerario e continuavano a isolare il carcere dalla società civile.

Dopo questi esiti infruttuosi, nel **1960** venne presentato dal guardasigilli Gonella un primo disegno di legge sull'ordinamento penitenziario che cercava di adeguare il sistema penitenziario italiano ai principi stabiliti dalle Regole minime dell'ONU (1955) e introduceva il criterio dell'individualizzazione del trattamento rieducativo basato sulla osservazione della personalità.

Questo disegno di legge costituirà la base di tutte le successive elaborazioni.

Decaduto nel 1963 per fine legislatura venne ripresentato da Gonella all'inizio della sesta legislatura, il 31 ottobre 1972.

A partire dalla primavera del 1969 vi fu una massiccia ripresa delle rivolte, ripresa dal secondo dopo guerra, che toccò tutti i principali stabilimenti carcerari.

3.6) La riforma penitenziaria, 1975

Tutto ciò condusse nel **1975** al varo di una legge di riforma (legge 27 luglio 1975 n. 354). Essa segnava una storica svolta, almeno dal punto di vista dei principi ispiratori, della legislazione sul penitenziario, poiché sostituiva definitivamente il regolamento carcerario fascista del 1931. Quest'ultimo si ispirava ad una filosofia di applicazione della pena che aveva caratterizzato la normativa in materia sin dall'Unità di Italia, e che vedeva, nelle privazioni e nelle sofferenze fisiche, gli strumenti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo. Fino a quel momento il carcere era stato concepito come luogo impermeabile e isolato dalla società libera. Con la legge 27 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà") il lungo percorso della riforma penitenziaria raggiunse una tappa decisiva, dando seguito alle indicazioni contenute nella Costituzione.

La legge si compone di 91 articoli suddivisi in due titoli: "Trattamento penitenziario" (art. 1-58) e "Organizzazione penitenziaria" (art. 59-91).

Nel primo titolo viene considerata una serie articolata di interventi tesi a contrastare gli effetti negativi della detenzione e dell'internamento che devono essere attuati nel rigoroso rispetto dei principi costituzionali.

L'articolo 27 comma 3 della Costituzione stabilisce che *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*. Il principio di base contenuto in esso è che la pena debba essere rieducativa, e sia portatrice di un concetto di umanizzazione della pena, ciò è evidente anche nell'articolo 1, comma 1 del "Trattamento penitenziario", che stabilisce che *"Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona."*

L'ultimo comma dello stesso articolo recita: *“Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.”*

Risulta essere esemplificativo l'articolo 13, sempre del primo Titolo, che stabilisce: *“Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.”*

Per ciascuna persona, che ha ricevuto una condanna ed è stata internata, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.

Successivamente all'entrata in vigore della legge di riforma, venne approvato il 29 aprile **1976**, con decreto del Presidente della Repubblica n. 431, il relativo regolamento di esecuzione, che entrò in vigore il 22 giugno 1976. Secondo la nuova riforma del 1975 (art. 59) gli istituti per adulti, dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in istituti di custodia preventiva, istituti per l'esecuzione delle pene, istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza e centri di osservazione.

Tra il 1975 e il 2000 la riforma penitenziaria ha subito varie modifiche riguardanti sia il regolamento di esecuzione sia la legge.

3.7) La “Legge Gozzini” e il nuovo codice di procedura penale

Diversi giuristi cominciarono a pensare ad alcune correzioni della “riforma”, che vedranno la luce solo nel **1986**, quando la legge 10 ottobre 1986 n. 663 che va sotto il nome di “Legge Gozzini”, modificherà alcuni aspetti della riforma del 1975. La legge Gozzini contempla dei benefici che permettono alle persone recluse, che hanno mantenuto una buona condotta, e dimostrato il ravvedimento, di usufruire di misure alternative al carcere e permessi premio per coltivare gli affetti familiari ed instaurare rapporti di lavoro.

La legge Gozzini nasce tra due diverse istanze tra le quali si ricerca un punto di equilibrio: quella della sicurezza interna ed esterna, e quella della progressiva proiezione del trattamento individualizzato oltre le mura penitenziarie. La seconda esigenza trova uno spazio importante nella nuova disciplina, che avanzerà molto nella direzione della decarcerizzazione. Essa amplia infatti le possibilità di uscita temporanea dei detenuti dagli istituti penitenziari, con modifiche alla disciplina del lavoro all'esterno, della semilibertà e con l'introduzione dei permessi premio. Inoltre vengono incrementate le opportunità di esenzione, in tutto o in parte, dall'esecuzione penitenziaria, sia evitando l'ingresso nell'istituto, come nei casi particolari di affidamento in prova "senza osservazione", di semilibertà "senza espiazione" e di detenzione domiciliare *ab origine*; sia rendendo possibile la dimissione anticipata, come l'affidamento in prova, detenzione domiciliare "residuale", la liberazione anticipata, e liberazione condizionale.

Nonostante la suddetta legge abbia ampliato il carattere premiale dei benefici e introdotto altre misure alternative, non ha tuttavia contribuito a risolvere il problema del sovraffollamento negli istituti penitenziari.

Dopo la legge Gozzini, l'evoluzione legislativa si consolida due anni più tardi, con l'entrata in vigore del ***codice di procedura penale del 1988***.

La nuova disciplina recepì una serie di punti di arrivo, dalla diversificazione dei riti, alla flessibilità sanzionatoria. Nella stessa direzione operava nel frattempo la

giurisprudenza della Corte costituzionale che, con alcune importanti sentenze e un'ordinanza, assicurò una visione aperta e coerente dell'applicazione normativa ogni qualvolta le questioni poste al suo esame toccavano importanti aspetti del trattamento delle persone con esperienza di reclusione.

Risultato della ormai consolidata esperienza della scienza penitenziaria fu, nel 1987, l'istituzione del servizio "Nuovi giunti", che si concretava in un consulto psicologico, in una visita medica e in un colloquio preliminare di primo ingresso svolto dall'educatore.

L'esigenza di fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento degli istituti di pena è alla base della legge 27 maggio **1998**, n. 165 (c.d. legge Simeone), la quale amplia la possibilità di fruizione delle misure alternative, in particolar modo dell'affidamento in prova al servizio sociale per coloro che hanno ricevuto una condanna fino a tre anni di reclusione.

Questo problema inoltre, che ha comportato la frequente assenza delle principali norme di igiene, ha ispirato la legge n. 231 del **1999**, la quale ha introdotto il principio dell'incompatibilità del regime carcerario per i malati di Aids e quelli affetti da altre gravi malattie, in ragione dei maggiori rischi di contagio all'interno delle strutture penitenziarie.

Occorre richiamare inoltre anche il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 che stabilisce principi, diritti e competenze in materia di sanità penitenziaria. Coloro che sono stati internati hanno diritto, in base a tale legge, alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione.

Per prefigurare una nuova professionalità dell'agente di custodia e per rendere più snella l'Amministrazione Penitenziaria nel 1990 viene varata la legge 15 dicembre n. 395, che contiene l'"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".

Vengono così istituiti il Corpo di Polizia Penitenziaria e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), e all'art. 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 vengono elencate le loro competenze.

3.8) Dal 2000 ad oggi

Nel **2000** viene emanato un nuovo "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" (decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

L'emanazione di un nuovo regolamento si è resa necessaria per l'evoluzione delle strutture, per la disponibilità dell'amministrazione e per le mutate esigenze di trattamento. Il nuovo regolamento d'esecuzione, ispirato a principi sempre più tesi al reinserimento del reo, presta maggiore attenzione al soggetto con esperienza di detenzione, privilegiando un trattamento ed un'esecuzione penale orientati sul versante extra murario. La normativa consta di 136 articoli e contribuisce a rendere le carceri più vivibili. Nasce anche una nuova figura: il mediatore culturale (art. 35), necessario per fronteggiare i problemi che possono manifestarsi tra detenuti di origini e nazionalità diverse.

Importanti modifiche al codice penale, soprattutto in tema di recidiva e di diminuzione dei termini di prescrizione, sono state apportate dalla legge 251/2005 (*legge Cirielli*).

L'impianto normativo è rimasto immutato fino all'agosto del 2013.

Il decreto-legge 1 luglio **2013**, n. 78, così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, prevede importantissime innovazioni in materia di sostegno al lavoro delle persone reclusi.

Dal **19 maggio del 2015** al **19 aprile 2016**, sotto proposta del Ministro Orlando, sono stati inaugurati gli “Stati generali dell’esecuzione penale”. Essi consistevano in una serie di incontri, conferenze e dibattiti, durante i quali operatori penitenziari, magistrati, avvocati, docenti, esperti, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile sono stati coinvolti. Questi, divisi in 18 tavoli di lavoro tematici, hanno trattato diversi aspetti e messo a confronto vari punti di vista.

I suddetti lavori hanno portato alla redazione di un documento finale che fungerà da base per una futura e concreta regolamentazione, sia a livello normativo che organizzativo, con cui si riformerà il sistema italiano dell’esecuzione penale, con lo scopo di migliorare la fisionomia del carcere, per renderla più dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è recluso.

In data 4 luglio **2017** è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.

La c.d. ‘riforma Orlando’ è portatrice di molteplici novità, tanto sul versante delle rilevanti modifiche apportate al codice penale, quanto su quello delle numerose deleghe al Governo.

Per quanto concerne gli interventi sul codice penale, di grande rilievo sono le modifiche che contribuiscono a delineare, per i processi non ancora in corso, una nuova disciplina del calcolo dei termini prescrizionali. Il legislatore introduce poi una nuova causa estintiva del reato per condotte riparatorie che potrà trovare applicazione anche retroattivamente e interessare dunque i processi in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

Infine, il legislatore inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto per alcune fattispecie di reato: è il caso dei delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto in abitazione e furto con strappo, rapina anche aggravata ed estorsione aggravata e agendo sulla disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti, quelle del furto e della rapina.

Relativamente, invece, alle numerose modifiche al codice di procedura penale, la riforma detta una nuova disciplina processuale per i soggetti affetti da incapacità irreversibile (i c.d. ‘eterni giudicabili’); prevede una serie di modifiche inerenti ai rapporti fra indagato e difensore: assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare; riconosce alla persona offesa ulteriori diritti informativi.

La riforma apporta una serie di misure atte a incidere sui tempi delle indagini preliminari e notevoli modificazioni alla disciplina del giudizio abbreviato.

Essa incide profondamente sulla disciplina generale delle impugnazioni, sul procedimento di appello, sul ricorso per cassazione.

Sul fronte, infine, delle deleghe all’esecutivo, si rammenta la delega al governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, quella in materia di misure di sicurezza personali, oltre che quella per la riforma del casellario giudiziale. Di estrema rilevanza, inoltre, la delega fornita al Governo in materia di intercettazioni e quella relativa alla disciplina delle impugnazioni nel processo penale.

Attualmente è in vigore il Decreto Legislativo 6 febbraio **2018** n. 11, che modifica la disciplina dei giudizi di impugnazione in materia penale in attuazione della riforma Orlando, legge 23 giugno 2017, n. 103.

Il decreto limita i poteri di appello sia del Pubblico Ministero che dell'imputato tentando di delimitare il potere di impugnazione all'interno di ben determinati paletti, corrispondenti ai limiti in cui le pretese delle parti risultino soddisfatte.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 16 marzo **2018** a Palazzo Chigi, su proposta del ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato in secondo esame preliminare un decreto legislativo che, in attuazione della legge sulla riforma della giustizia penale (legge 23 giugno 2017, n. 103), introduce disposizioni volte a riformare l’ordinamento penitenziario.

Il decreto legislativo, suddiviso in 6 parti, torna ora all'esame delle Commissioni parlamentari per il via libera definitivo, visto che al testo sono state apportate alcune modifiche, ma non sostanziali.

“Il provvedimento – si legge in un comunicato stampa (16 marzo 2018) diffuso da Palazzo Chigi – ha principalmente l'obiettivo di rendere più attuale l'ordinamento penitenziario previsto dalla riforma del 1975, per adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza di Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corti europee”.


Nelle intenzioni, la riforma vuole *“ridurre il ricorso al carcere in favore di soluzioni che, senza indebolire la sicurezza della collettività, riportino al centro del sistema la finalità rieducativa della pena indicata dall'art. 27 della Costituzione”* oltre che *“diminuire il sovraffollamento, sia assegnando formalmente la priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al carcere, sia potenziando il trattamento del detenuto e il suo reinserimento sociale in modo da arginare il fenomeno della recidiva”*. Inoltre con il provvedimento ci si prefigge di *“razionalizzare le attività degli uffici preposti alla gestione del settore penitenziario, restituendo efficienza al sistema, riducendo i tempi procedurali e risparmiando sui costi”* e *“valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria, ampliando lo spettro delle sue competenze”*. *“Il testo – conclude il comunicato – ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari”*.

“Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti dettata dalle leggi.”

Cesare Beccaria

4) IL RUOLO FONDAMENTALE DELL'ISTRUZIONE PER IL MONDO CARCERARIO, *a cura di Debora Mosca.*


“Lo studente detenuto considera l'istruzione una porzione di giornata normale, sta a contatto con persone che vengono da fuori e immagina la cultura una piccola evasione”. ⁽¹⁾



4.1) Istruzione Scolastica, Professionale e Universitaria all'interno del carcere

Sempre più spesso la complessa società in cui viviamo ci pone di fronte a delle sfide, tante volte sottovalutate, la cui risoluzione viene lasciata al caso. Una di queste è l'*inserimento* della persona detenuta nella società durante il periodo di permanenza forzata all'interno del carcere e il suo *reinserimento* dopo lo sconto della pena. Le nostre carceri non devono e non possono essere considerate *fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento dei malfattori*, bensì delle strutture in cui è necessario che le persone recluse siano trattate umanamente affinché abbiano maggiori possibilità di reinserimento nella società e minori incentivi a compiere nuovi reati⁽²⁾.

La questione che ci si pone è, dunque, questa: come può la società aiutare l'**inclusione** di soggetti che proprio a causa del mancato rispetto delle norme di convivenza sociale si trovano ad essere allontanati dalla stessa e privati della libertà? Una risposta a questa domanda può essere data con riferimento all'**istruzione**, sia essa scolastica, professionale o universitaria.



4.2) Breve storia dell'istruzione in carcere: dallo Statuto Albertino alle ultime riforme degli anni 2000

L'**istruzione** in carcere non è un fatto recente, ha infatti una storia che comincia prima dell'Italia post-unitaria della fine dell'Ottocento. Sebbene nello *Statuto Albertino del 1848* non fosse contemplato affatto il diritto all'**istruzione** negli istituti penitenziari, essa venne tuttavia considerata un'attività fondamentale, perché poteva e doveva contribuire alla rieducazione di quei detenuti la cui condotta era ritenuta, all'epoca, un mero effetto delle condizioni di degrado in cui erano vissuti e cresciuti. Questa convinzione è stata, tuttavia, demolita dalle teorie criminologiche e dal fattore empirico poiché le indagini su scala internazionale mostrano come, elevandosi il grado di scolarizzazione, non sia diminuita la criminalità. Il concetto di base, però, sul quale dobbiamo rimanere irremovibili è che lo studio e la formazione professionale possono essere utili, non solo per ciò che viene appreso dai vari insegnamenti, ma anche per l'atmosfera di leale collaborazione che viene a crearsi all'interno del "gruppo classe". La sociologia ci insegna appunto che un gruppo si caratterizza per la compresenza di almeno due persone consapevoli e motivate a costituire una forma di aggregazione, un "noi" che stimola i detenuti a cercare quel contatto sociale con "l'altro" che si perde facilmente all'interno delle strutture di reclusione.



Durante il fascismo, il *Regolamento Penitenziario del 1931*, prevedeva l'obbligatorietà di corsi d'**istruzione** elementare per i detenuti. Tali corsi, però, non erano tenuti solamente da insegnanti, ma anche da personale sanitario, da figure ecclesiastiche o da altri funzionari non qualificati all'insegnamento. L'erogazione di corsi da parte di figure non idonee comportarono dei deficit nell'**istruzione**

carceraria in quanto il livello di qualità raggiunto non era adeguato agli standard scolastici di base.

La Costituzione Italiana, che nell'art. 27 sancisce che le pene devono "tendere alla rieducazione del condannato" e nell'art. 34 dichiara "l'**istruzione** inferiore [...] è obbligatoria e gratuita", impose al legislatore la creazione e l'implementazione di nuove condizioni che configurassero effettivamente l'**istruzione** come un'opportunità per le singole persone recluse e non come una coercizione. La *Legge n. 503 del 1958* ha, inoltre, formalmente istituito le Scuole carcerarie elementari con l'obiettivo di combattere l'analfabetismo e di contribuire alla "educazione e redenzione sociale e civile".

Negli anni Settanta si rafforzò la tendenza alla risocializzazione positiva della persona detenuta. In particolare, l'*Ordinamento Penitenziario del 1975* prevede che l'**istruzione**, depurata dal carattere di obbligatorietà, insieme al *lavoro*, alla *religione*, ad *attività culturali, ricreative e sportive*, sia un "elemento irrinunciabile" del trattamento rieducativo da offrire come opportunità al singolo individuo temporaneamente in stato di detenzione, nella prospettiva del suo reinserimento nella società.

Con la *Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 1977 n. 2387/4841* è stato disposto un nuovo capitolo di bilancio. Detta circolare, in attuazione dell'art. 39 del Regolamento Esecutivo del 1976, ha indicato che i nuovi fondi siano destinati all'arredamento delle aule, all'acquisto della cancelleria e quant'altro sia ritenuto necessario allo svolgimento delle attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive ed è stata demandata alle Regioni, in coordinazione con gli uffici direttivi degli istituti penitenziari e le autorità scolastiche, la fornitura gratuita dei libri e della cancelleria per gli studenti detenuti che frequentano la scuola dell'obbligo. Inoltre, vengono assimilati i corsi d'**istruzione** elementare, media e quelli di alfabetizzazione attivati in carcere ai corsi per adulti che si tengono nella scuola pubblica. Ne deriva che i corsi scolastici istituiti negli istituti penitenziari non devono più avere un carattere "speciale" rispetto a quelli delle scuole pubbliche, ma adeguarsi in tutto e per tutto ai programmi d'**istruzione** ministeriali.

Con il *Nuovo Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario del 2000** (a cui viene successivamente dedicato un paragrafo) viene confermata la considerazione dell'**istruzione** come di un diritto riconosciuto, al pari di quello al *lavoro* e ad altre attività, alla persona reclusa in quanto cittadino che temporaneamente si trova in stato di detenzione. Il *Nuovo Regolamento* prevede l'**istituzione** non solo di corsi di **istruzione** obbligatoria, ma anche secondaria, oltre che quelli di formazione professionale; agevola inoltre chi intraprende o deve completare studi universitari.


Nell'*Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 455 del 1997*, si affida ai Centri Territoriali Permanenti, d'intesa con gli istituti penitenziari, lo svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri e, in particolare, negli istituti penali minorili. Infine, la *Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 22 del 2001*, ribadisce la necessità di realizzare percorsi individuali di alfabetizzazione in quanto strumenti di promozione sociale destinati ai soggetti deboli, tra i quali le persone con esperienza di detenzione.

4.3) L'istruzione nel regolamento di esecuzione del 2000: una svolta significativa

Il *Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario*, approvato con D.P.R. n. 230/2000 è nato con l'obiettivo di delineare con fermezza un assetto innovativo del trattamento che viene riservato alle persone reclusi. Il nuovo scopo non è solo quello di favorire la convivenza di queste con il resto della comunità reclusa, con cui già vive coattivamente il suo presente, bensì di prepararlo e mantenerlo in contatto con la comunità esterna.

Con questa modalità di azione si cerca di annientare il più possibile la caratteristica, tristemente comune a tutti gli istituti di reclusione, di "separare dal mondo". È prioritario e indispensabile porsi come scopo quello di rendere il carcere un ambiente *inclusivo*, restituendo a questo luogo e, soprattutto, ai suoi ospiti un'identità, che deve essere rispettata, in previsione del ritorno alla società stessa. Occorre mantenere, intensificare e migliorare i rapporti tra il carcere ed esterno, agendo in questo modo sarà meno traumatico il ritorno nella società per quei soggetti che ne sono coattivamente allontanati.

Il concetto di "tempo" assume, in carcere, una dimensione totalmente diversa da quella che riveste normalmente per le persone che vivono in condizioni di libertà. La reclusione catapulta l'individuo in un mondo "privo di alternative e di progettazione, dominato dall'assoggettamento ad un ambiente artificiale ed opprimente", scompare di colpo il concetto di "tempo libero" comunemente inteso, lasciando il posto a troppo tempo vuoto ed al costante pensiero di come riempirlo.



Il nuovo testo regolamentare del 2000 rivela l'intenzione di aumentare tempi e spazi da dedicare all'ampliamento ed al miglioramento delle opportunità culturali. A tale scopo è avvenuto un coordinamento tra il Ministero delle Giustizia, il Ministero della Pubblica **Istruzione** e le Regioni teso a facilitare l'attivazione dei corsi di scuola dell'obbligo in tutti gli istituti penitenziari, prevedendo l'attivazione di almeno un corso di scuola secondaria superiore in ogni regione ed infine pensando concretamente al modo di facilitare il compimento degli studi universitari in carcere.

Nello specifico:

L'art. 40 del Regolamento di esecuzione del 2000 prevede la possibilità di autorizzare il detenuto a tenere nella propria cella gli strumenti quali computer, lettori di nastri e cd portatili, a lui necessari per fini di lavoro o studio. Con tale disposizione si rivela la concezione di un'**istruzione** libera, degna di essere facilitata in tutte le possibili forme, compatibilmente alle esigenze di sicurezza imposte dall'ambiente carcerario.

L'art. 41 del Regolamento del 2000 è dedicato alla disciplina dell'**istruzione** a livello di scuola dell'obbligo. Affronta il problema dei trasferimenti prevedendo che, qualora la direzione dell'istituto reperi opportuno proporre il trasferimento di un detenuto studente, deve acquisire ed unire alla proposta di trasferimento il "parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche". Il trasferimento dovrà effettuarsi, per quanto possibile, nel rispetto della "qualità di studente" del soggetto trasferito, così da permettergli di continuare il corso di studi intrapreso, terminando l'anno scolastico e perseguendo quella continuità didattica necessaria per completare il ciclo di studi intrapreso. Ancora in tema di trasferimenti, **l'art. 83** del Regolamento d'esecuzione 2000, al comma nove, disciplina l'ipotesi, del resto frequente nella prassi, in cui sia disposto un trasferimento collettivo. Nel caso di trasferimenti collettivi per esigenze di sovraffollamento è stata prevista l'esclusione dal provvedimento di trasferimento di delle persone reclusi che stanno frequentando attività quali il lavoro, l'**istruzione** e la formazione professionale.

L'art. 43 del Regolamento di esecuzione del 2000 si occupa dei corsi di **istruzione superiore**. Viene ribadita la dislocazione, all'interno degli istituti penitenziari di succursali di scuole del suddetto grado presenti all'esterno, garantendo l'attivazione di almeno uno di questi corsi in ogni regione. Nel caso di una mancata attivazione a livello istituzionale di detti corsi, è prevista la possibilità di colmare tale inefficienza con l'intervento del personale volontario. In particolare, gli insegnanti volontari sostengono e seguono gli studenti detenuti durante la preparazione

annuale degli esami previsti per tali corsi di studio, che gli stessi sosterranno poi da privatisti;

L'art. 44 della nuova regolamentazione ha introdotto rilevanti modifiche in merito al percorso universitario delle persone recluse. Tale articolo prevede che gli studenti universitari, nei limiti del possibile, siano ubicati in luoghi adatti allo svolgimento dello studio e sia allestito un ambiente dove essi possono incontrarsi tra loro e con i docenti universitari. Inoltre è prevista anche per gli studenti universitari la possibilità di tenere nella propria cella e nei locali destinati allo studio, libri e strumenti didattici se ritenuti necessari a tale attività.

L'art. 45 del Regolamento di esecuzione 2000 conferma i benefici economici per gli studenti detenuti che frequentano i corsi di scuola superiore ed universitari, previsti nel precedente regolamento del '76. È previsto che agli studenti detenuti che frequentano i corsi di scuola superiore sia elargito un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria, inoltre nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico. È stato inoltre confermato anche il premio di rendimento annuo per tutti gli studenti che abbiano concluso con profitto il corso d'**istruzione**, individuale o collettivo, che hanno frequentato. Tale premio di rendimento è previsto anche a favore degli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti per il loro anno. Infine è stato confermato il rimborso delle spese scolastiche sostenute sia dagli studenti di scuola superiore che dagli studenti universitari, qualora detti studenti abbiano concluso con profitto il rispettivo percorso scolastico annuo e versino in disagiate condizioni economiche.

L'art. 46 del regolamento di esecuzione del 2000 disciplina l'eventuale esclusione dello studente detenuto dal corso d'**istruzione** (o di formazione professionale) cui è stato in precedenza ammesso. Il primo comma di detto articolo individua la causa che può indurre l'esclusione dello studente nel caso in cui lo studente detenuto tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso. Il provvedimento di esclusione dal corso scolastico è adottato dal

direttore ma non senza i pareri indispensabili del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche. Tale provvedimento deve essere motivato e può essere revocato in qualunque momento, qualora il comportamento della persona reclusa o dell'internato sia tale da consentirne la riammissione al corso. Inoltre, i rapporti tra lo studente detenuto ed i docenti, volontari e non, sono mantenuti senza interruzioni anche nel caso in cui lo studente detenuto sia sottoposto alla sanzione disciplinare dell'isolamento.

4.4) Cenni sulla normativa comunitaria e internazionale

Dopo aver analizzato e riflettuto sul ruolo dell'**istruzione** negli ambienti penitenziari italiani, è opportuno accennare all'aspetto internazionale e comunitario dell'argomento.

Sono stati compiuti notevoli sforzi al fine di individuare, in materia penitenziaria, principi comuni a tutti gli Stati, perseguendo lo scopo di valorizzare l'**istruzione**, nella prospettiva di offrire alle persone recluse strumenti realmente significativi per il loro riadattamento e reinserimento sociale.

L'ordinamento penitenziario italiano è stato redatto dopo che le "*Regole minime per il trattamento dei detenuti ("Standard Minimum Rules") dell'ONU*" sono state adottate, in occasione del "*Primo Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti*", con la Risoluzione del 30 agosto 1955. Le "*Standard Minimum Rules*" non si proponevano di descrivere dettagliatamente un sistema penitenziario "tipo", ma tendevano a chiarire quali dovessero essere le condizioni minime ammesse, in materia penitenziaria, dalle Nazioni Unite. L'accordo è avvenuto, nonostante le difficoltà poiché molto forte era il desiderio e la necessità di attuare, a livello internazionale, una cooperazione ed una linea politica comune in materia penitenziaria, al fine di sviluppare una lotta compatta in risposta al crimine.

Il progetto ispiratore dalle "Regole" dell'ONU fu quello della responsabilizzazione del detenuto. Il soggetto doveva essere posto nelle condizioni di imparare a prendersi cura di sé, in attuazione del diritto all'educazione proprio di ciascun individuo (come sancito *dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, in vista del suo rientro nella società come forza attiva per sé stesso e per la collettività.

A tale proposito emergeva l'**istruzione**, con le sue varie sfaccettature. Era, infatti, intesa come educazione religiosa e scolastica. Particolare attenzione fu riservata alla posizione delle persone recluse analfabete e di quelli di giovane età. Nei riguardi di queste categorie di soggetti, l'**istruzione** assumeva la funzione di strumento imprescindibile di integrazione sociale.

Le "Regole" dell'ONU hanno individuato alcuni traguardi che devono essere raggiunti dallo sviluppo delle politiche educative penitenziarie. Innanzitutto l'educazione penitenziaria deve essere indirizzata verso lo sviluppo della persona nel suo complesso, considerando il suo passato economico, sociale e culturale. Un altro obiettivo è quello di consentire, a ciascuna persona reclusa, di accedere a tutti i programmi di educazione, nel senso più ampio del termine: dall'educazione culturale a quella fisica, da quella religiosa a quella letteraria.

Infine, è stato riconosciuto come compito dell'amministrazione penitenziaria quello di favorire e potenziare l'educazione delle persone recluse, incentivando il più possibile la loro partecipazione alle iniziative che si sviluppano all'esterno del penitenziario.

Recentemente, a livello internazionale, la materia dell'**istruzione** ha stimolato un forte interesse che è destinato a crescere. È stata avvertita al livello generale la necessità di offrire diversi sistemi di educazione al fine di prevenire le svariate forme del crimine e nel contempo facilitare un adeguato reinserimento sociale delle persone che hanno concluso il loro periodo di detenzione.

Allo scopo di realizzare un più efficace e graduale reinserimento di questi, è necessario agevolare i contatti tra la società e l'individuo in esecuzione pena. Un

ruolo fondamentale è svolto dalle misure alternative alla detenzione, di cui si avverte sempre di più la necessità di ampliare l'ambito di applicazione e l'effettivo utilizzo, in considerazione del loro cospicuo contributo al progressivo reinserimento sociale dei soggetti reclusi.

Tra le numerose competenze del Consiglio d'Europa figura anche quella di promuovere il progresso sociale. Il Consiglio d'Europa ha riconosciuto nelle "Regole minime dell'ONU" una bandiera da seguire nel corso dei dibattiti europei in materia penale e penitenziaria.

Nel 1957 è stato costituito il *CECP* (Comitato Europeo per i Problemi Criminali) e nel 1968, lo stesso CECP, è stato invitato ad adattare il testo delle "Regole" delle Nazioni Unite alle esigenze della politica penale contemporanea, promuovendone l'effettiva applicazione in Europa. Il testo delle "Regole", nella versione europea, è stato adottato dal *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa* nel 1973. In seguito, dette regole sono state conformate, dallo stesso Consiglio d'Europa, alle diverse esigenze europee e definitivamente adottate nel 1987 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in una versione completamente ristrutturata denominata "Regole Penitenziarie Europee". La natura programmatica delle "Regole Penitenziarie Europee", ha contribuito a far diventare tale documento il principale testo di riferimento, in materia penitenziaria, per l'intera Europa. Il suo contenuto è stato trasfuso nelle leggi interne di molti Paesi, con l'intento di attuare un regime carcerario conforme al rispetto della dignità dell'uomo e degli imperativi del diritto penale.

Anche altri documenti hanno contribuito a individuare, in ambito europeo, possibili mezzi attraverso i quali deve consolidarsi l'apparato educativo nelle carceri. Ricordiamo la *Raccomandazione n. 12* del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 31 ottobre del 1989, sulla "Education in Prison". Tale Raccomandazione era stata realizzata con lo speciale contributo di un Comitato selezionato di esperti e s'innestava sui contenuti delle "Regole Penitenziarie Europee". In detta Raccomandazione è ribadito il ruolo fondamentale che ricopre l'educazione, sia per la crescita individuale che per quella della comunità.

Un notevole limite delle disposizioni internazionali è che non possono per loro natura, imporsi direttamente agli Stati. Tale ostacolo è stato a volte ovviato attraverso il lavoro degli organi giurisdizionali europei posti a tutela della "*Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*".

4.5) L'istruzione penitenziaria alla luce della normativa costituzionale

È opportuno, giunti a questo punto, procedere con alcune osservazioni in merito al ruolo dell'**istruzione** previsto dal testo della Costituzione (in particolare gli artt. 33 e 34)

La Costituzione riconosce a ciascun individuo il diritto all'**istruzione** (art. 34). Tale diritto consente a ciascun soggetto di usufruire del servizio pubblico scolastico, di cui se ne presume il funzionamento considerando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 33 della Costituzione. Il diritto all'**istruzione**, inoltre, è prioritariamente,



in merito ai corsi di **istruzione** inferiore, un obbligo imposto a ciascun cittadino. Infine sono previste facilitazioni economiche a favore degli studenti capaci e meritevoli, allo scopo di garantire a tali studenti il diritto di usufruire del servizio scolastico sino ai gradi più elevati. Ergo, il diritto di godere del servizio scolastico, deve essere garantito a tutti coloro che desiderano usufruirne, senza discriminazioni inerenti a merito e capacità. In considerazione di quanto espresso al primo comma dell'art. 34, usando l'espressione "*La scuola è aperta a tutti*", si riconosce il diritto individuale a ciascun soggetto di accedere al servizio scolastico, prescindendo dalle

condizioni personali dell'aspirante studente. Ciò implica fortemente l'impegno da parte dello Stato di attuare strutture educative pubbliche e di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico, sociale e giuridico, che impediscono l'**istruzione**, da parte degli individui.

Dato il previsto obbligo all'**istruzione** inferiore a carico di ciascun individuo, non si comprende come oggi molti cittadini italiani, liberi, detenuti o in custodia cautelare, vertano ancora in uno stato di quasi analfabetismo. Oggi la durata della scuola inferiore obbligatoria è stata estesa a dieci anni di frequenza scolastica che terminano con il conseguimento del diploma del biennio superiore o con la certificazione che attesta l'adempimento della decennale frequenza obbligatoria prevista. Nonostante questo l'effettività dell'**istruzione**, negli istituti penitenziari, continua a non essere perseguita concretamente.

La prima problematica è che il diritto all'**istruzione** costituzionale di ciascun individuo nonché il diritto-dovere all'**istruzione** obbligatoria di ciascun cittadino diventano "nudi diritti" qualora questi individui oltrepassino il portale di un carcere. Il diritto all'**istruzione** è relegato a mera cura della formazione culturale del recluso, svilendone la portata costituzionale.

L'altra problematica emerge in considerazione del fatto che l'obbligo di frequentare la scuola inferiore è stato istituito al fine di perseguire un interesse pubblico e non si comprende perché il cittadino recluso, anche se non più sottoposto alla vigilanza coattiva dell'adempimento dell'obbligo scolastico, sia invece coattivamente sollevato dall'adempimento di tale obbligo. Detto individuo non perde lo status di cittadino e tornando nella società senza aver adempiuto a tale impegno culturale, continuerà ad essere considerato un "peso".



Il regolamento di esecuzione del 2000 indica l'iter che deve essere seguito per l'attivazione dei corsi di **istruzione** obbligatoria ma, nel fare questo, non indica mai

che è essenziale ed inderogabile osservare e compiere tale iter, pena la violazione del dettato costituzionale.

Un discorso analogo vale per gli studi superiori ed universitari. Anche nel caso che detti corsi e supporti didattici non siano concretamente attivati all'interno degli istituti penitenziari, il risultato è quello di perseverare ad impedire alle persone recluse, italiane e straniere, l'esercizio del diritto costituzionale all'**istruzione**. La pena, come indicato costituzionalmente, deve tendere alla rieducazione della persona soggetta a condanna, ma nonostante tutte le riforme intervenute, non è stato ancora espressamente evidenziato che le persone recluse sono innanzitutto individui. Diritti e doveri riconosciuti all'esterno sbiadiscono i loro contorni e volatilizzano il loro contenuto all'ingresso in carcere. L'interesse pubblico di garantire la sicurezza sociale attraverso la detenzione prevarica la forza di tali diritti, ne stravolge il senso e ne limita il valore. Riconoscere l'importanza fondamentale dell'**istruzione** e nel contempo svilirne lo spessore costituzionale attribuitole, è una violazione costituzionale nonché una contraddizione nei confronti dello scopo rieducativo che la pena deve perseguire.

4.6) La pesante situazione attuale e le aspettative per il futuro

Come abbiamo visto, il nuovo regolamento, mira a coinvolgere enti, istituzioni e persone di varia estrazione sociale per organizzare corsi per il recupero alla scuola dell'obbligo, corsi di scuola media superiore, e anche universitari, con la possibilità di esami all'interno sia, con i dovuti permessi, all'esterno delle strutture. Esperienze interessanti sono quelle del volontariato, che si occupa della gestione di corsi scolastici per corrispondenza, oggi telematica agevolata dalla possibilità, da parte de, di possedere strumenti tecnologici a tal fine. I meccanismi, per incentivare la partecipazione scolastica, quindi, non mancano... ma la realtà è piuttosto deludente. L'istruzione che viene offerta in carcere fatica ad adattarsi alla vita penitenziaria,

spesso non vi sono spazi idonei per la pratica professionale, o mancano gli strumenti adeguati allo svolgimento delle lezioni.

Una nota positiva, lasciata alla fine come conclusione carica di speranza e di positività riguarda i Poli Universitari Penitenziari. L'Amministrazione penitenziaria ha istituito Poli Universitari grazie alle convenzioni con i vari atenei. Con grande orgoglio da parte di tutti anche l'Università degli Studi di Padova porta avanti da anni il suo impegno in questo progetto.

Pochi mesi fa vi è stata la tradizionale inaugurazione dell'anno accademico in carcere: Padova capofila in Italia. Il rettore annuncia la nascita di un nuovo corso di laurea in scienze motorie.



Per l'apertura dell'anno accademico del Bo, al Due Palazzi sono state organizzate le cose in grande, con la viva collaborazione del nuovo direttore Claudio Mazzeo, 58 anni. Il risultato è stato un vero seminario a molte voci a testimoniare come la volontà, la passione, il forte credo nelle opportunità di cambiamento personale e sociale che offre la cultura, abitino Padova. Modello e traino in ambito nazionale dell'esperienza di università in carcere.

L'Ateneo dentro al Due Palazzi segue, con tutor e docenti che entrano a tenere gli esami, 42 studenti (su 60 mila) iscritti per lo più a giurisprudenza, ingegneria, scienze forestali. La casa di reclusione (537 detenuti, con pene definitive), carcere trattamentale per eccellenza e per buona volontà, dal 2003 dà la possibilità ai detenuti di fare un percorso universitario (si sono laureati in 30).

Il rettore Rizzuto prende la parola durante l'inaugurazione: *"Il nostro ateneo tiene moltissimo a questo impegno e sono grato a quelli che lo rendono possibile. Dico grazie ai detenuti che hanno voluto studiare, guardare avanti, credere nella cultura e chiedo l'orgoglio di essere iscritti alla nostra università"*.

La responsabile dell'università al Due Palazzi è Francesca Vianello, caricata del suo lavoro prezioso e guarda avanti: *"Abbiamo anche iscritte alcune detenute della Giudecca e qualcuno del circondariale"* spiega; sogna di allargare la collaborazione alle altre università venete; chiede più collaborazione dai docenti perché mica è tutto oro anche se luccica e insiste per ampliare il Polo universitario del Due Palazzi. Dove c'è un'ala (sette celle per 10 posti) destinata a chi frequenta l'università: con sala studio, cucina dove preparare e mangiare assieme, biblioteca.

Armand, albanese, interviene invece durante il convegno e porta una testimonianza forte: *"I miei genitori sono laureati, io non lo ero. Li avevo delusi. Sapevo che l'università di Padova è la migliore in Europa e appena arrivato in carcere qui, mi sono iscritto. Un mese fa ho fatto il primo esame, in carcere: ero agitatissimo, in ansia, mi sembrava di non riuscire nemmeno più a parlare l'italiano. Il professore mi ha messo a mio agio, mi ha fatto sentire uno studente vero e ho preso un voto alto".* *"Nessuno cambia da solo"* conclude Armand *"e io vi ringrazio tutti"*.

Noi ringraziamo chi, con la forza e la volontà, contro i pregiudizi, riesce sempre, con tutte le proprie forze ed energie a far sentire una persona con esperienza di detenzione, una **persona** al pari degli altri... anche dandole un'opportunità: quella di istruirsi.

5) IL LAVORO: UN'OPPORTUNITÀ INDISPENSABILE PER LA PERSONA RECLUSA, a cura di Giorgia Bisterzo.

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”

Inizia così la Costituzione italiana. Il lavoro è posto già nel primo articolo, come per sottolinearne doppiamente l'importanza e per affermare come esso sia un diritto riconosciuto ad ogni persona. Ma è davvero così? Questa è la domanda che ci poniamo come punto di partenza per lo sviluppo di questa parte di elaborato. Qualsiasi persona, indipendentemente dai suoi trascorsi personali e sociali, riesce così facilmente a trovare un lavoro? Presupponendo il fatto che oggigiorno è sempre più difficile trovare un lavoro, principalmente stabile, senza dover trasferirsi in altre parti del paese o addirittura all'estero, trovarlo diventa ancora più difficile soprattutto per quelle persone che una volta scontata la pena, escono dal carcere. Lavorare è dignità, il lavoro ti permette di poter vivere senza dover pesare su spalle altrui, ti permette di costruirti una famiglia, di realizzarti individualmente e all'interno della società, di essere parte integrante dello sviluppo del paese. Il lavoro è anche un grande mezzo di inclusione. Ed è proprio qui che ci vogliamo soffermare. Abbiamo parlato dei diritti delle persone con esperienza di detenzione, della loro inclusione attraverso l'istruzione e non potevamo non parlare del lavoro come altro metodo inclusivo, poiché esso agevola queste persone a riprendere in mano la propria vita e a intravedere un futuro al di fuori della loro cella. Avere un'occupazione, infatti, li aiuta anche dal punto di vista psico-fisico, restituendo fiducia in sé stessi, negli altri, nelle istituzioni e nello Stato.

5.1) La trasformazione del concetto lavoro per il soggetto in stato di detenzione

A partire dal 1889, il lavoro carcerario era considerato una prerogativa del Codice penale ed era concepito e trattato come una parte integrante della pena. Ciò non cambiò nemmeno con il regolamento penitenziario del 1931 in base al quale il lavoro costituiva ancora un metodo punitivo. Solo dopo la riforma del '75 (legge 26.7.1975 n° 354) la concezione di lavoro nel carcere cambiò, cessando di essere "parte integrante della pena, strumento di ordine e disciplina" e riconoscendo (almeno in parte) alle persone recluse lavoratrici alcuni diritti basilari, come una paga degna di essere definita tale, il riposo obbligatorio e, almeno teoricamente, la possibilità di manifestare le proprie capacità e attitudini lavorative ed essere ammessi di conseguenza alle mansioni più consone alle proprie esperienze. Le cose, poi, cambiarono solo a seguito dell'approvazione dell'art. 4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni affinché questo diritto diventi effettivo. Inoltre, ex art. 4 comma due: *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*. Un'importanza fondamentale riveste anche l'articolo 27, stabilendo come ogni responsabilità penale sia personale e ogni pena debba tendere alla rieducazione della persona che ha ricevuto una condanna con trattamenti che non esulino dalla sfera “umana”. Per quanto riguarda invece l'Ordinamento Penitenziario, la norma che disciplina il lavoro in carcere è l'art. 20: esso enuncia che *“negli Istituti Penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale”*.

Anche in questo articolo viene sottolineata l'importanza di una remunerazione adeguata e di un'organizzazione lavorativa che rispecchi quella della società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e dunque agevolarne il reinserimento sociale. Ecco perché il lavoro, indipendentemente dalla sua importanza intrinseca per ciascun individuo, acquista una particolare valenza nel sistema penitenziario. Per quanto

riguarda l'attività lavorativa all'interno dell'Istituto, il carcere, seppur embrionalmente, apre le porte alle imprese che siano interessate alla formazione e quindi ad investire nelle persone recluse. In questa ottica la nuova disciplina prevede, infatti, che negli Istituti penitenziari possano essere istituite attività organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche e private. Inoltre, possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche o anche private, convenzionate dalla Regione.

5.2) Il rischio di “infantilizzazione”

Quanto detto tratta principi che, purtroppo, nella maggior parte dei casi, rimangono presupposti teorici, mancando di effettività nella pratica. Scavando più a fondo, notiamo come la realtà carceraria sia molto più complessa di quella che sembra. A tal proposito riportiamo le parole di un'ex persona reclusa, in un'intervista pubblicata in Ristretti Orizzonti nell'aprile del 2000:

“Uscito dal carcere, mi sono reso conto di quanto fossi strutturato per vivere, o meglio, per sopravvivere all'interno del mondo chiuso e di quanto fossi carente di strumenti per affrontare la vita esterna. Mi sentivo (e lo ero anche) piccolo per tutti gli aspetti pratici che riguardano il vivere quotidiano: burocrazia, lavoro, casa, spese, impegni, tempi, ritmi, insomma: responsabilità. Apparivo grande, a volte, nelle mie elucubrazioni mentali, ma non mi garantivano nulla che fosse la sopravvivenza materiale. Certo è che mi sentivo fortemente schizzato: un uomo bambino”.

Il rischio dell'infantilizzazione è costante in un carcere che non promuove metodi di inclusione per i soggetti reclusi. È evidente, infatti, come questo meccanismo di controllo totalizzante presenti forti analogie con il comportamento direttivo dei genitori nei confronti dei figli. Questi, nei primi anni di età, non essendo ancora in grado di prendere delle decisioni autonomamente, tendono a fare sempre affidamento sugli adulti, evitando qualunque tipo di responsabilità. Nello stesso modo paternalistico, il carcere tende a trattare i soggetti reclusi: li rende, cioè,

dipendenti dall'istituzione carceraria, facendoli "regredire allo stadio di bambini". Anche a questo, dunque, serve il lavoro: a responsabilizzarli, aiutandoli nel passaggio dalla realtà detentiva a quella post-detentiva, nutrendo in loro la speranza di un reinserimento sociale effettivo.

L'importanza del lavoro nell'esperienza intramuraria è fondamentale, poiché, è comprovato che una esperienza lavorativa all'interno dell'istituto carcerario porti ad un abbassamento della recidiva. Se, invece, la persona che ha ricevuto la condanna, sconta la stessa in modo passivo, senza svolgere attività o senza seguire i corsi formativi, il ritorno alla delinquenza, una volta usciti dal carcere, è molto più probabile.



A tal proposito riportiamo il pensiero della psichiatra Adelia Lucatini, una delle autrici de *"Il dolore dell'analista. Dolore psichico e metodo psicoanalitico"*, riportato nel giornale *La Repubblica* (26 dicembre 2013):

"L'inattività può portare a una cronicizzazione dei modi di pensare, delle qualità relazionali e degli stili di vita che, se non sono corretti, porteranno il soggetto a

ripetere gli stessi comportamenti appena scontata la pena. Avere un'occupazione e svolgere un'attività durante il periodo in carcere permette dunque di evitare una cronicizzazione del disturbo anti-sociale che ha portato l'individuo a compiere il reato o i reati per cui è stato condannato".

5.3) La correlazione tra lavoro e carcere: recidiva e grafici


La correlazione tra lavoro in carcere e diminuzione del tasso di recidiva è confermata da dati statistici.

Tasso di recidiva dei detenuti e degli affidati ai servizi sociali


Da sapere

I dati sono tratti dalla ricerca di Fabrizio Leonardi, Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale ed abbattimento della recidiva, in Rassegna penitenziaria e criminologica, Ministero della Giustizia, n. 2, 2007.

Detenuti



Affidati ai servizi sociali



Come mostra il grafico, la probabilità di commettere nuovi reati è molto più elevata per coloro che passano direttamente dal carcere alla vita civile. Il 68,45% dei soggetti che non hanno svolto attività, una volta usciti, hanno ricevuto una nuova condanna. Una cifra altissima che si abbassa notevolmente toccando quasi la soglia del 20 % tra chi, prima della scarcerazione, era stato affidato in prova ai servizi sociali.

Si tratta di una ricerca scientifica risalente a circa 10 anni fa e pubblicata su una rivista promossa dal Ministero Della Giustizia, dal titolo “*Rassegna penitenziaria e criminologica*”.


È appurato che l’esperienza lavorativa abbia riscontri positivi non solo per le stesse persone recluse, bensì anche per la società stessa, che si ritroverà più forza lavoro e che ci guadagnerà in termini di sicurezza risparmiando cospicue somme di denaro. In altri termini, ciò si può definire esternalità positiva in quanto arreca benefici non solo ai soggetti coinvolti, bensì all’intera comunità.

Detenuti che partecipano ai corsi professionali dal 1992 al 2015


Da sapere

Il dato presentato sulla partecipazione ai corsi di formazione professionale è raccolto nel primo semestre di ogni anno.

% promossi su iscritti ai corsi terminati




% iscritti su presenti



Detenuti che lavorano dal 1991 al 2015

Da sapere

I dati sono raccolti al 30 giugno di ogni anno (per il 2015 è presente anche il dato al 31 dicembre).



Il nostro sistema penitenziario nella pratica, non è incline nell'offrire un'occupazione stabile ai soggetti in stato di detenzione: solo una minoranza, meno del 30%, lavora e appena il 4% frequenta i corsi di formazione professionale (dati ricavati dai grafici qui riportati).

Occorre chiedersi per quali ragioni vi sia una così bassa adesione sia alle attività lavorative, sia ai corsi di formazione. Probabilmente non vi è un reale interesse nel formare le persone recluse da parte dell'istituzione carceraria e ciò è riscontrabile anche analizzando i dati sull'amministrazione penitenziaria: in Italia più del 90% dei dipendenti all'interno delle carceri sono agenti di custodia. Se ci spostiamo poco più a ovest o a nord noteremo un'organizzazione carceraria diversa: in Spagna e in

Inghilterra, per esempio, questa quota si aggira attorno al 70%. In questi due stati, pertanto, è maggiore la presenza di personale civile come educatori, medici, mediatori culturali e responsabili della formazione professionale.

5.4) Le diverse tipologie di lavoro all'interno del carcere

Per quanto concerne i tipi di attività svolte è necessario, innanzitutto, distinguere fra il lavoro richiesto dall'amministrazione penitenziaria e il lavoro affidato alle dipendenze di terzi. Nel primo caso troviamo sarti, calzolai, tipografi e fabbri, ossia lavori commissionati dell'amministrazione stessa, ma anche mungitori, apicoltori, ortolani, che svolgono lavorazioni agricole, ed infine cuochi o aiuto cuochi, elettricisti, idraulici, giardinieri, scrivani e molti altri che svolgono attività necessarie al funzionamento dell'istituto. Nel secondo caso, invece, le attività possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private. I datori di lavoro devono versare alla direzione dell'istituto la retribuzione dovuta al lavoratore e l'importo di eventuali assegni familiari. L'art. 47 (regolamento di esecuzione) consente di stipulare convenzioni con cooperative sociali anche per servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e manutenzione dei fabbricati.

Di importanza fondamentale è la legge introdotta nel giugno del 2000 chiamata la Legge Smuraglia, che ha modificato la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, con l'aggiunta, alle categorie già contemplate dall'art. 4 L. 8 novembre 1991 n. 381, delle "*persone detenute o internate negli istituti penitenziari*", ma soprattutto ha esteso il sistema di sgravi contributivi e fiscali, già previsto in favore delle cooperative sociali, alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate. Inutile dire che si tratta di un grande incentivo che lo Stato ha concesso per cercare di migliorare il sistema lavorativo intramurario.

5.5) Modelli di inclusione in Veneto

Guardando a livello regionale, il Veneto presenta un elevato numero di associazioni e cooperative sociali che si impegnano in questo importante “progetto”. A Venezia, per esempio, troviamo la cooperativa sociale “Rio Terà dei pensieri”, nata nel 1994 per promuovere attività di formazione e lavoro all’interno delle carceri veneziane, mentre Verona, Vicenza e Belluno sono legate tra loro grazie al Progetto Esodo, un progetto coordinato dalla Caritas e finanziato dalla fondazione Cariverona che si occupa anch’esso di sostenere le persone recluse ed ex persone soggette a reclusione nel difficile processo di reinserimento dopo il carcere e durante l’ultimo periodo di pena. Anche Padova presenta cooperative con lo stesso fine integrativo per il soggetto recluso. A tale proposito ricordiamo Ristretti Orizzonti, la rivista della Casa di Reclusione di Padova e dell’Istituto Penale Femminile della Giudecca, a Venezia. Nata nel 1998, la redazione padovana si costituì per iniziativa di un gruppo di persone con esperienza di detenzione coordinate da una volontaria, Ornella Favero (oggi direttrice storica del giornale). Un anno dopo nacque la seconda redazione nell’Istituto di pena veneziano. Il giornale è un bimestrale a 48 pagine con una tiratura media di due mila copie. Ogni anno, inoltre, vengono stampati un numero speciale su un tema specifico (stranieri in carcere, detenzione femminile, ecc.) e alcuni fogli di informazione sul progetto carcere-scuole, sulle attività con i senza fissa dimora e su quelle esterne di reinserimento sociale.



Riportiamo in merito le parole di Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, che spiega il motivo per cui questa rivista è nata:

“Ristretti nasce un po' casualmente; non dico che avevo il sacro fuoco del volontariato, anzi. Sono entrata in carcere la prima volta per fare delle lezioni; al tempo coordinavo una biblioteca scolastica, un centro di documentazione di più scuole

precisamente. Alcuni colleghi mi chiesero di fare anche in carcere un bollettino della biblioteca, e così nacque l'idea del giornale. Ci rendemmo conto che le notizie che i maggiori giornali diffondono sul carcere spesso non hanno un reale riscontro con quella che è effettivamente la vita in carcere. Certamente, di tanto in tanto, qualcuno più attento fa qualche sforzo per centrare veramente il problema, senza ricorrere troppo ai luoghi comuni, ma notizie che potessero essere utili sia per chi è detenuto sia per chi in carcere ci lavora, sono poche. Volevamo svolgere anche un servizio d'informazione interna, che tenesse aggiornati i detenuti sugli avvenimenti e le opportunità che si verificano nell'Istituto”.

(intervista 07/09/2010)

Quando parliamo di Ristretti Orizzonti non possiamo non parlare anche di “Granello di Senape”, un’associazione di volontariato con sede a Venezia e dal 2004 anche nella città di Padova. Essa si occupa di:

- sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della pena e del carcere;
- promuovere progetti finalizzati all’inserimento delle persone recluse nel mondo del lavoro potenziando le misure alternative alla detenzione;
- organizzare dentro e fuori del carcere attività culturali, ricreative e lavorative;
- realizzare programmi, anche sperimentali, mirati a sviluppare la solidarietà a favore delle persone recluse, il loro reinserimento sociale e il sostegno alle loro famiglie;
- prevenire dalla devianza e educare alla legalità i giovani.

Non solo, l’associazione “Granello di Senape Padova” gestisce il “Centro di documentazione Due Palazzi”.

Oltre a queste associazioni, nella stessa Padova vi sono anche altre due importanti cooperative che si occupano dell’ambito dell’inclusione lavorativa delle persone recluse, Altra Città e Giotto.

Altra Città è nata nel novembre del 2003 a Padova con lo scopo di perseguire l’integrazione sociale di persone svantaggiate in particolare per quanto riguarda il settore della catalogazione e gestione delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione, della digitazione, della grafica e altri settori ancora. Inoltre è possibile acquistare online i prodotti che creano, come fiori di carta da utilizzare come bomboniere, decori, centri tavola, o agende di vario tipo.



La cooperativa Giotto, invece, è nata nel 1986 per iniziativa di un gruppo di laureati in scienze agrarie e forestali che hanno deciso di iniziare la loro esperienza lavorativa insieme. Come

le altre cooperative fino ad ora descritte, anche la cooperativa Giotto si occupa di dare nuove opportunità alle persone più vulnerabili, in particolare alle persone recluse del carcere Due Palazzi di Padova, con il quale gestisce attività interne ed

esterne ad esso. La cooperativa Giotto si definisce una cooperativa sociale di tipo B.

Con questa espressione si fa riferimento alla distinzione fra due tipi di cooperative, che si distinguono essenzialmente per l'attività svolta.



Come riportato nel libro “*Le cooperative sociali*” di Sebastiano Di Diego, esistono due tipi di cooperative sociali, il tipo A e, appunto, il tipo B. Il tipo A si occupa della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e può essere distinta a sua volta in altre due categorie:

- *Cooperative di servizi sociali, ossia cooperative di produzione e di lavoro costituite da soci lavoratori qualificati professionalmente che offrono servizi al pubblico o all’ente pubblico;*
- *Cooperative di solidarietà sociale che non hanno un fine occupazionale ma offrono un servizio di tipo socio-sanitario e/o educativo all’utente in generale oltre che ai soci.*

Le cooperative sociali di tipo A rappresentano il 60% della cooperazione sociale.

Il tipo B, invece, operano in settori molto più disparati (come il settore agricolo, industriale, commerciale e dei servizi) e la loro finalità è quella di favorire il reinserimento lavorativo delle persone vulnerabili, come appunto persone con esperienza di detenzione, ragazze madri, ex tossico dipendenti. Le persone con disabilità devono costituire almeno il 30% della compagine sociale: le aliquote contributive dovute per la loro assicurazione obbligatoria sono ridotte a zero.

Le attività che la cooperativa Giotto offre sono molte e diversificate. Qui sotto elencheremo le principali:

- **Manutenzione del verde:** tutela l’ambiente, attraverso la progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato. Tra i vari interventi realizzati citiamo, per esempio, i parchi cittadini Iris e Roncaiette, o il parco didattico nelle aree esterne alla Casa di Reclusione Due Palazzi che è stato realizzato, dalle persone con esperienza di detenzione, grazie alla partecipazione al corso di giardinaggio svoltosi all’interno del carcere;

- Ristorazione: per istituti, mense aziendali o universitarie (come la mensa per il collegio Murialdo)
- Raccolta rifiuti: sia urbani che speciali
- Call center: sono presenti due call center. Uno gestisce le prenotazioni delle visite specialistiche per conto dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'ASL cittadina, l'altro svolge servizi riguardanti la soddisfazione dei clienti di Fastweb. Si tratta di un'attività molto importante dal punto di vista umano perché permette ai lavoratori di entrare in contatto diretto con il pubblico, uscendo dalla "sfera protettiva" che si crea dentro di sé e sviluppando maggiori capacità sociali e maggiore sensibilità.

Dal 2005, inoltre, nella Casa di Reclusione Due Palazzi c'è uno straordinario laboratorio di pasticceria, che vede la partecipazione di ben 40 persone detenute. I prodotti, poi, sono venduti con il marchio Giotto, sia online sulla pagina web della pasticceria Giotto, sia in negozi e gastronomie (primo fra tutti lo storico Caffè Pedrocchi) e comprendono panettoni, colombe, biscotti, torte e pasticceria salata. Si tratta di prodotti artigianali che, oltre ad aver vinto molti premi, come, ad esempio, il premio miglior pasticceria d'Italia nel 2013 o premio top 10 panettoni/colombe nel 2015, soddisfano i consumatori e i lavoratori stessi, rappresentando uno degli esempi di inclusione sociale più efficace. I dati, infatti, affermano che la recidiva per questi lavoratori oggi è appena il 2%.



Riportiamo a seguito brevi pensieri dei diretti interessati (intervista della pasticceria Giotto, 11 settembre 2015).

“Prima rimanevo in cella 24 ore su 24. L’unico momento libero che avevo erano le ore d’aria a passeggio e poi tutta la giornata chiuso in cella. Invece qua, nel carcere di Padova, ho avuto l’occasione di scendere, imparare un mestiere, insomma, di cambiare radicalmente persona. Io sono diventato una persona nuova” (Marco, impiegato presso pasticceria per il catering)

“Oggi mi sento pronto ad affrontare un mestiere fuori da queste mura. Oggi ho capito veramente cos’è il lavoro” (Giovanni, impiegato presso la biscotteria)

Con queste parole non possiamo far altro che riaffermare e sottolineare nuovamente l’importanza dell’inclusione. Il soggetto con esperienza di detenzione deve essere avviato al lavoro, non tanto per essere sottratto all’inattività, quanto perché il lavoro è un dovere sociale, è un diritto costituzionale, ed è un essenziale strumento di rieducazione e di reinserimento, con notevoli vantaggi anche di ordine psicologico e sociale.

5.6) Dalla realtà lavorativa intra-carceraria a quella extra-carceraria

È necessario fare una cinica ma inevitabile riflessione riguardante la reale possibilità della persona reclusa di trovare un impiego una volta scontata la pena. A riguardo, il Fatto Quotidiano pubblicò un articolo, *“Io ho scontato tutta la pena e oggi non posso fare neanche lo spazzino”* (25 aprile 2014). L’articolo parla di Maurizio G. una persona con esperienza di detenzione di Vicenza che dopo aver scontato la pena datagli per spaccio di droga, non riuscì a trovare lavoro nella società. Durante la sua detenzione (per una parte anche ai domiciliari) Maurizio vinse un bando per poter lavorare come operatore ecologico, e dopo una serie di “No” causatigli dalla fedina penale, gli fu offerto un lavoro da un’azienda come trasportatore di rifiuti pubblici.

I problemi, però, iniziarono una volta libero. In quegli anni, infatti, l’azienda presso la quale lavorava cedette alla crisi e fu assorbita dalla società pubblica, che non lo aveva assunto. Poco dopo il subentro della stessa, Maurizio fu licenziato.

“Ho pagato il mio debito con la giustizia, e secondo il tribunale sono idoneo a rientrare nella società. Allora perché un articolo del codice di procedura penale me lo impedisce? Perché la legge stabilisce che passeranno anni prima che la mia fedina penale torni pulita? Qui in zona l’unica compagnia ad assumere spazzini è pubblica. So di aver sbagliato, ma che senso ha continuare a punirmi?”

E ancora,

*“Quel che mi interessa denunciare è che noi che non abbiamo soldi siamo tutti nella stessa situazione. Anche se vieni condannato per una rissa o per aver costruito una casa abusiva devi comunque attendere anni, scontata la pena, prima che il reato sparisca dal casellario giudiziario. Anni in cui le aziende pubbliche non ti assumono. **Anni in cui la tentazione di chiamare i delinquenti conosciuti in carcere, per andare a rubare, sembra l’unica via d’uscita**”.*

Ed è proprio qui il punto. L’inclusione di cui fino ad ora abbiamo parlato può avere efficacia solo quando sarà seguita anche da una rieducazione sociale e culturale, che porti ad *“abbattere i muri”* creati, a favore della *“costruzione di ponti”*.

“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere”

(Pablo Picasso)

Nel giungere alla conclusione del presente elaborato, vogliamo condividere alcune riflessioni sull'attuale situazione. L'impressione, infatti, è che il problema sia visto nell'ottica assistenzialistica, molte volte anche necessaria ma non esauriente, anziché nell'ottica promozionale e di liberazione della persona da qualsiasi dipendenza e di condizionamento, più impegnativa da percorrere. Riteniamo quindi necessario potenziare l'accompagnamento al reinserimento sociale. L'assistenza post rilascio può essere, per esempio, facilitata tramite il riconoscimento del ruolo attivo e determinante delle associazioni e ONG nel processo di re-inclusione sociale, ad esempio Amnesty International, come parte integrante del quadro di collaborazione inter-istituzionale. Il ruolo fondamentale delle associazioni ed organizzazioni non governative, dunque, dovrebbe essere potenziato per il loro rilevante contributo allo sviluppo dell'azione istituzionale. Occorre inoltre, citando il documento ufficiale degli Stati Generali, *«far comprendere, sulla base di considerazioni razionali e non solo emotive, quanto la ricomposizione delle fratture sociali sia conveniente per tutta la comunità oltre che per il condannato, non foss'altro perché il suo reinserimento attivo nella collettività riduce drasticamente i rischi di recidiva»*. Siamo, purtroppo, ancora molto lontani da un adeguato coinvolgimento dell'opinione pubblica, che si dimostra tuttora scarsamente informata, fortemente diffidente ed ostile per allarmismi e paure non sempre motivate. Un clima di paura generalizzata, che uccide la speranza, che fa nascere diffidenza e sfiducia. Infine, è indispensabile che la problematica burocratica venga, se non risolta, almeno snellita. È infatti drammatico che non si sia ancora verificata una effettiva interazione tra servizi penitenziari, centri di servizio sociale e servizi sociali sul territorio. Questo avviene soprattutto riguardo all'informazione della persona reclusa, viste le lentissime tempistiche per la circolazione fra gli organismi competenti causati dalla burocrazia stessa. Informazioni che riguardano i problemi specifici delle persone reclusi, indispensabili del resto, per l'attuazione di seri ed efficaci interventi da parte dell'ente locale. Le istanze inclusive che abbiamo approfondito trovano purtroppo ancora una forte resistenza nella società, ma ciò non deve far desistere dall'attuare iniziative che siano in grado di far veicolare nel tessuto culturale del paese che l'idea del carcere deve essere l'extrema ratio, e non la prima e unica sanzione penale efficace.

1) LA DIGNITA' UMANA DENTRO LE MURA DEL CARCERE

BIBLIOGRAFIA

BUFFA P. (2006), *I territori della pena*, EGA Editore, Torino.

CAPRIOLI F. (2005) – Scomparin L., *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti*, Giappichelli editore, Torino.

CASAROLI G., *Misure alternative alla detenzione*, in Digesto Penale.

DEL COCO R., MIRAFIORIL., PISANI N. (2014), *Emergenza carcere, radici remote, recenti soluzioni normative*, Giappichelli Editore.

MAGNAGHI A. (2014), *Un'idea di libertà, San Vittore '79- Rebibbia '82*, DeriveApprodi Editore.

MARGALIT A. (1998), *La società decente*, Guerini e Associati Editori.

OTHMANI A., BESSIS S. (2004), *La pena disumana. Esperienze e proposte di radicali di riforma penale*, Elèuthera Editrice.

PICOTTI L. (1995), *La legge penale, in Codice penale. Parte generale*, (diretto da F. BRICOLA –V. ZAGREBELSKY), vol. I, II ed., Utet, Torino.

RODOTA' S. (2013), *Il diritto ad avere diritti*, Laterza Editori.

RUOTOLO M., *Dignità e carcere*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011

SITOGRAFIA

<https://blog.openpolis.it/2016/11/21/lefficacia-delle-misure-alternative-al-carcere-nel-ridurre-i-ricidivi/10547>

<http://www.varesenews.it/2010/04/la-vita-dopo-il-carcere-un-ritorno-possibile-nella-societa/150627/>

<http://www.lintellettualeedissidente.it/societa/tasso-di-ricidiva/>

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.page?contentId=NOL1226583&previousPage=mg_2_19

<http://www.costituzionalismo.it/>

<http://www.leduecitta.it/index.php/569-archivio/2005/luglio-agosto-2005/809-30-anni-di-ordinamento-penitenziario-809>

<http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0313s-90.html>

<http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0168s-72.html>

2) LA REALTA' CARCERARIA ANALIZZATA DA UNA PROSPETTIVA SOCIOLOGICA

BIBLIOGRAFIA

- CHANTRAINE G. (2004), *Par-delà les murs*, Presses Universitaires de France, Paris.
- CLEMMER D. (1940), *The Prison Community*, The Christopher Publishing House, Boston.
- DAMOLI. E, LOVATI. A, (1994), *Carcere e società. Oltre la pena*. Piemme Editore.
- DURKHEIM E.(2008),*Le regole del metodo sociologico. Sociologia e Filosofia*, Einaudi.
- FOUCAULT M., (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Einaudi.
- GOFFMAN E. (1978), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.
- GUASTINI R., COMANDUCCI P. (1994), *Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli Editore.
- IRWIN J., CRESSEY D. (1964), *Thieves, Convicts and the Inmate Culture*, in H. S. Becker (ed.), *The Other Side*, Free Press, New York.
- MOSCONI G. (1996), *Tempo sociale e tempo del carcere*, in "Sociologia del diritto".
- MATHIESEN T. (1996), *Perché il carcere?* Gruppo Abele, Torino.
- ROSTAING C. (1997), *La relation carcérale*, Presses Universitaires de France, Paris.
- SHRAG C. (1961), *Some Foundations for a Theory of Correction*, in D. R. Cressey, *The Prison: Studies in Institutional Organization and Change*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- SYKES G. (1958), *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, Princeton.
- ID. (2004), *La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza*, in Santoro (2004).

VACHERET M. (2005), *Gestion de la peine privative de liberté: regard sur la mise en oeuvre concrète d'un modèle rationnel*, in "Revue internationale de criminologie et de policetechnique et scientifique".

VACHERET M., LEMIRE G. (2007), *Anatomie de la prison contemporaine*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal (Canada).

VIANELLO F., (2012)., *Il carcere. Sociologia del penitenziario*. Carocci Editore.

WHEELER S. (1961), *Socialization in Correctional Communities*, in "American Sociological Review".

3) APPROFONDIMENTO SULLA TRASFORMAZIONE STORICO-NORMATIVA DELL'ISTITUZIONE CARCERARIA

BIBLIOGRAFIA

-Festa R., *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, II edizione Napoli, Simone, 1984.

-Romano Canosa, Isabella Colonnello, *Storia del carcere in Italia, dalla fine del 500 all'unità*, Sapere 2000, 1984.

-Ugo Spirito, *Storia del diritto penale Italiano, da Cesare Beccaria ai giorni nostri*, III edizione, G. C. Sansoni, 1974.

SITOGRAFIA

-Carceri (1860-1928) <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000>

- Carceri (1928-1975), <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000284/>

-Dal regolamento del 1931 alla riforma del 1975, https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2005/riforma_ord_penitenziario_zeppi.htm

-La legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario, <https://www.diritto.it/la-legge-riforma-dellordinamento-penitenziario/>

-Dalla riforma del '75 fino ad oggi, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2003/calamai/cap3.htm#n24>

-Le principali modifiche al sistema penale e penitenziario dal 1974 ad oggi, https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche.asp/news_giuridica_15752.asp

-La riforma dell'ordinamento penitenziario, https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2005/riforma_ord_penitenziario_zeppi.htm#19

-Il carcere e la pena, Archivio di Stato, http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf

-“Carceri: approvata dal Governo la riforma dell'ordinamento penitenziario. Prevista riduzione del ricorso alla detenzione in favore di misure alternative.” <https://agensir.it/quotidiano/2018/3/16/carceri-approvata-dal-governo-la-riforma-dellordinamento-penitenziario-prevista-riduzione-del-ricorso-alla-detenzione-in-favore-di-misure-alternative/>

-“Approvato da parte del Governo il decreto legislativo che riforma l'ordinamento penitenziario”, Antonio Di Tullio D'Elisiis Referente Area Diritto penale e Procedura penale, <https://www.diritto.it/approvato-parte-del-governo-decreto-legislativo-riforma-lordinamento-penitenziario/>

-“Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Riforma Orlando”, Alessandro Galluccio, <https://www.penalecontemporaneo.it/d/5538-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-riforma-orlando>

-Legge 23 giugno 2017, n. 103, <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/4/17G00116/sg>

-Riforma penale, <http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/10/04/riforma-penale>

-Stati generali dell'esecuzione penale, <https://www.assemblea.emr.it/garanti/i-garanti/detenuti/attivita/promozione-diritti/progetti/stati-general-dellesecuzione-penale>

4) IL RUOLO FONDAMENTALE DELL'ISTRUZIONE PER IL MONDO CARCERARIO

BIBLIOGRAFIA

- Andrea Fiorello, “Il Post”, quotidiano, articolo del 2015
- Il carcere trasparente. 1° rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione, Editore Castelvechi, collana Contatti. Manuali, a cura di Antigone Associazione, 2000
- Ciccotti, R., Le attività culturali, ricreative e sportive nel processo rieducativo dei

detenuti in Rassegna Penitenziaria e Criminologia, 1979

- *di Alberta Pierobon*, Padova: l'università al carcere Due Palazzi, "lo studio della libertà", **Il Mattino di Padova**, 2 marzo 2018

SITOGRAFIA

- Fonte [enciclopedia del sapere:](http://www.sapere.it/enciclopedia/gruppo+%28sociologia%29.html)
<http://www.sapere.it/enciclopedia/gruppo+%28sociologia%29.html>
- Fonte [Quirinale:](http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/Statutoalbertino.pdf)
<http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/Statutoalbertino.pdf>
- Fonte Ministero della Giustizia: <https://www.giustizia.it/giustizia/>
- Fonte [Ambiente](https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2005/riforma_ord_penitenziario_zeppi.htm) [Diritto:](https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2005/riforma_ord_penitenziario_zeppi.htm)
https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2005/riforma_ord_penitenziario_zeppi.htm
- Fonte Quirinale: <http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf>
- Fonte [Presidenza](http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/D.P.R.%2030%20giugno%202000,%20n.%20230.pdf) [Governo:](http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/D.P.R.%2030%20giugno%202000,%20n.%20230.pdf)
http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/D.P.R.%2030%20giugno%202000,%20n.%20230.pdf
- Fonte Penal Reform: <https://www.penalreform.org/resource/standard-minimum-rules-treatment-prisoners-smr/>
- Fonte Ristretti: <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/europa/trattamento.htm>

Citazioni:

1. Citazione di Tiziana Albano, "L'istruzione in carcere", tesina sul tema citato.
2. Citazione di Filippo Turati, sociologo, conferenza del 2010.

5) IL LAVORO: UNA REALTA' INDISPENSABILE PER LA PERSONA RECLUSA

BIBLIOGRAFIA

Di Diego S., *Le cooperative sociali. Con CD-ROM*, Maggiori Editore, 2014

SITOGRAFIA

Ability Channel. Per una disabilità positiva, *Cooperative sociali di tipo B*
<http://www.abilitychannel.tv/cooperative-sociali-di-tipo-b-cosa-sono/>

Borromeo B., *Lettere: io ho scontato tutta la pena e oggi non posso fare neanche lo spazzino*, in "Il Fatto Quotidiano", 25 aprile 2014, <http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/lettere-io-ho-scontato-tutta-la-pena-e-oggi-non-posso-fare-neanche-lo-spazzino>

Cooperativa sociale AltraCittà, <http://www.altravetrina.it/>

Cooperativa sociale Giotto, <http://www.coopgiotto.org/home>

Ficocelli S., *Verso una società più umana: riabilitare i detenuti attraverso il lavoro*, in "la Repubblica", 27 dicembre 2016 http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/12/27/news/l_importanza_del_lavoro_come_riabilitazione_in_carcer_e-154947101/?refresh_ce

Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page

Nicola Sansonna, *Storia di Gianni, entrato all'età di 15 anni in carcere*, in "Ristretti Orizzonti" n.2, anno 2, 2000.

Pasticceria Giotto. Dal carcere di Padova, <http://www.idolcidigiotto.it/it/una-storia-vera/>

Pavone M, *Diritto al lavoro e sistema penitenziario*, dicembre 2003, <http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/ricerche/pavone.htm>

Ristretti Orizzonti, *Granello di Senape Padova*, <http://www.ristretti.org/Granello-di-Senape-Padova/>